



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Decreto n° 12/2021

**PROGETTO ORGANIZZATIVO
DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI PARMA**
(art. 7 delibera del C.S.M. n° 18269/20 del 16.12.2020)

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

Sommario

SOMMARIO.....	2
PREMESSA.....	5
CAPITOLO PRIMO -IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE	8
1/1) - LA LEALE COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	8
1/2) - LA LEALE COLLABORAZIONE VERSO L'ESTERNO.....	9
1/2-1) - <i>La leale collaborazione con la Procura Generale di Bologna</i>	9
1/2-2) - <i>La leale collaborazione con la Magistratura giudicante</i>	10
1/2-3) - <i>La leale collaborazione con l'Avvocatura</i>	10
1/2-4) - <i>La leale collaborazione con Enti ed istituzioni territoriali</i>	11
1/2-5) - <i>I rapporti con il cittadino – La “carta dei servizi”</i>	11
CAPITOLO SECONDO - IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.....	13
2/1 - L'ESAME DELLE NOTIZIE DI REATO – LA FASE DELL'ISCRIZIONE	13
2/2) - L'OBLIGO/FACOLTÀ DI “RIFERIRE” AL PROCURATORE	14
2/3) - IL VISTO PER ASSENSO SULLE MISURE CAUTELARI.....	16
2/4) - IL VISTO SU ALTRI PROVVEDIMENTI.....	17
2/5) - I PROTOCOLLI INVESTIGATIVI ED ORGANIZZATIVI	19
2/6) – DIRETTIVE E LINEE GUIDA ADOTTATE DAL PROCURATORE.....	20
2/6-1) – <i>Direttive e linee guida del Procuratore indirizzate ai Magistrati dell'Ufficio</i>	20
2/6-2) – <i>Direttive e linee guida del Procuratore indirizzate alla Polizia Giudiziaria</i>	21
2/7) - L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEL PROCURATORE.....	22
2/7-1) <i>Attività giudiziaria ordinaria</i>	23
2/7-2) <i>Auto-assegnazione di fascicoli</i>	24
2/7-3) <i>La co-assegnazione di fascicoli al Procuratore</i>	25
2/7-4) <i>L'assegnazione di singoli atti</i>	25
2/7-5) <i>Trasparenza nelle assegnazioni e rispetto delle regole</i>	25
CAPITOLO TERZO - IL VICARIO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	27
CAPITOLO QUARTO - I SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA.....	30
PREMESSA	30
4/1) - IL TURNO ESTERNO	30
4/1-1) - <i>Durata</i>	30
4/1-2) - <i>Compiti del magistrato di turno esterno</i>	31
4/2) - IL TURNO SUPPLENZA	32
4/3) - GLI AFFARI PENALI - I GRUPPI DI LAVORO – L'ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI AI GRUPPI DI LAVORO	33
4/3-1) - <i>Premessa normativa</i>	33
4/3-2) - <i>Le aree tematiche</i>	34
4/3-3) - <i>L'analisi dei flussi</i>	35
4/3-4) - <i>La composizione dei gruppi di lavoro</i>	36
Gruppo n. 1.....	36
Gruppo n° 2	41
Gruppo n° 3	44
Gruppo n° 4	46
La competenza generica.....	48
4/3-5) - <i>Assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro - Mobilità interna dei magistrati</i>	49
4/4) - LE RIUNIONI DEI MAGISTRATI DELL'UFFICIO	50
4/5) - L'ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI COLLABORAZIONE AI MAGISTRATI DELL'UFFICIO	52
4/6) - L'UFFICIO ESECUZIONE.....	54
4/7) - GLI AFFARI CIVILI.....	54
4/7-1) - <i>Premessa normativa</i>	54

4/7-2) - La tipologia degli affari.....	56
4/7-3) - Le modalità di trattazione degli affari.....	57
4/7-4) - I criteri generali di trattazione degli affari civili.....	58
4/7-5) - Le procedure ex art. 333 codice civile.....	58
4/8) - LE MISURE DI PREVENZIONE.....	59
CAPITOLO QUINTO - ISCRIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI – ASSEGNAZIONE PER SPECIFICI	
ADEMPIMENTI	61
5/1) - MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEI FASCICOLI – PREMessa	61
5/1-1) - Modello 46.....	61
5/1-1-a) - Le notizie da iscrivere a modello 46	61
5/1-1-b) - Le modalità di trattazione e definizione dei fascicoli iscritti a modello 46	62
5/1-2) - Modello 45.....	64
5/1-2-a) - Le notizie da iscrivere a modello 45	64
5/1-2-b) - La linea di confine del modello 45	65
5/1-2-c) Gli accertamenti onerosi per l'erario	66
5/1-2-d) - Le modalità di definizione del fascicolo modello 45.....	68
5/1-3) - Modello 44.....	70
5/1-4) - Modello 21.....	71
5/1-5) - Modello 44 Giudice di Pace e modello 21 bis	71
5/2) - LE DENUNZIE PROVENIENTI DA PRIVATI A MEZZO POSTA ELETTRONICA.....	71
5/3) - LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI FASCICOLI.....	72
5/3-1) - Premessa – L'opzione dell'assegnazione automatica – Il ruolo del Procuratore nella disamina delle notizie di reato.....	72
5/3-2) - Notizie di reato a vario titolo passate al vaglio del magistrato di turno esterno	74
5/3-3) - Notizie di reato emerse nel corso delle indagini, diverse da quelle che formano oggetto del procedimento principale.....	76
5/3-4) - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto	76
5/3-5) - Notizie di reato relative contestualmente a reati di competenza generica e reati di competenza specialistica- reati di competenza specialistica appartenenti a gruppi diversi.....	77
5/3-6) - Segnalazioni ex art. 70, comma 5, c.p.p.	77
5/3-7) - Notizie di reato portate dalla PG direttamente ai magistrati.....	77
5/3-8) - Procedimenti per reati contro l'amministrazione della giustizia collegati a procedimenti penali.....	78
5/3-9) - Fascicoli trasmessi per competenza ad altra Autorità giudiziaria, e da questa restituiti, eventualmente a seguito di contrasto	79
5/3-10) - Notizie di reato connesse o collegate ad altre precedentemente iscritte.....	79
5/3-11) – Segue - Notizie di reato connesse o collegate ad altre precedentemente iscritte – Reati permanenti e reati abituali (artt. 570, 570 bis, 572, 612 bis c.p.).....	80
1) - I ipotesi: "precedente" ancora pendente.....	80
2) - II ipotesi: "precedente" in fase di deposito atti ex art. 415 bis c.p.p.	80
3) - III ipotesi: "precedente" con misura cautelare in atto	80
4) - IV ipotesi: "precedente" già definito con esercizio dell'azione penale	81
5) - V ipotesi: "precedente" già definito con richiesta di archiviazione.....	83
5/3-12) - Richieste di riapertura delle indagini.....	84
5/3-12) Assegnazione di specifici adempimenti o attività.....	84
5/4) - LA CO-ASSEGNAZIONE DEL FASCICOLO NEL MEDESIMO GRUPPO O TRA SOSTITUTI DI GRUPPI DIVERSI	84
5/5) - L'ASSEGNAZIONE DI FASCICOLI A COLLEGHI NUOVI	85
5/6) - LA SOSPENSIONE DELLE ASSEGNAZIONI	86
5/7) - LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE	86
5/8) - LA RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE.....	87
5/9) - L'ASTENSIONE	88
CAPITOLO SESTO - UTILIZZO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - EFFETTIVA DIREZIONE DELLE INDAGINI	89
CAPITOLO SETTIMO - LE INTERCETTAZIONI – TUTELA DELLA RISERVATEZZA	93
CAPITOLO OTTAVO - I CONSULENTI TECNICI	97
CAPITOLO NONO - LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.....	100

9/1) – IL SERVIZIO DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI (S.D.A.S.)	100
9/1-1) Individuazione di categorie di reati da inserire nello SDAS.....	101
9/1-2) - Individuazione dei V.P.O. da inserire nello SDAS – Impegno dei V.P.O.....	102
9/1-3) - Iscrizione ed assegnazione dei fascicoli a Magistrati togati ed onorari	103
9/1-3a) - Procedimenti contro ignoti immediatamente definibili (modello 44 G.M.)	103
9/1-3b) - Assegnazione dei fascicoli dello SDAS: modello 21 e 44.....	103
9/1-4) - Modalità di trattazione dei fascicoli dello SDAS	105
9/1-5) - Elaborazione di modelli di trattazione e definizione da parte del Procuratore e del Magistrato collaboratore dell'U.C.P. – Risoluzione di problemi – Correttivi in corso d'opera.....	106
9/1-6) - Adempimenti collegati all'attività dello SDAS	106
9/2) – ALTRI STRUMENTI DEFLATTIVI	107
9/1-1) – Il progetto smaltimento	107
9/1-2) – L'iniziativa del Pubblico Ministero nel settore del patteggiamento.....	107
9/3) – I CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.....	108
CAPITOLO DECIMO - LA FASE DEL GIUDIZIO	112
10/1) - PREMESSA.....	112
10/2) - UN PONDERATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE	112
10/3) - LA GESTIONE DELLA FASE DEL GIUDIZIO	114
10/4) - IL MONITORAGGIO DEGLI ESITI DEI GIUDIZI.....	116
10/5) - LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO ALLE UDIENZE CIVILI	117
10/6) - LE IMPUGNAZIONI	120
CAPITOLO UNDICESIMO - IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.....	122
11/1) - PREMESSA.....	122
11/2) - L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE AI V.P.O.	123
11/2-1) L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica	123
11/2-2) – L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di udienza	124
11/2-3) - L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio	127
11/2-4) - L'astensione dei Vice Procuratori Onorari	128
CAPITOLO DODICESIMO - LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA – I RAPPORTI CON LA STAMPA.....	129
12/1) - PREMESSA.....	129
12/2) - PRINCIPI E CRITERI DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI	129
12/3) - MODALITÀ OPERATIVE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI	131
12/4) - COMUNICAZIONE DEI PROFILI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO.....	133
CAPITOLO TREDICESIMO – NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE.....	134
INDICE DEGLI ALLEGATI	135

Premessa

In data 11.2.2021 il Procuratore della Repubblica ha depositato la proposta organizzativa per il triennio 2021-2023, trasmettendola ai Magistrati togati ed a quelli onorari dell'Ufficio, con il preannuncio di una assemblea dopo almeno 15 giorni.

Come emerge dalla missiva di trasmissione, tutte le parti innovative rispetto al *progetto* elaborato nell'aprile 2019 sono state riportate in colore rosso al fine dichiarato *di una più agevole lettura*.

Successivamente:

- a) in data 22.2.21 -in attesa che i Sostituti dessero la propria disponibilità alla assemblea per discutere il *progetto*- il Procuratore ha tenuto con i Sostituti un incontro finalizzato ad illustrare (sempre a beneficio dei destinatari ed in aggiunta alla diversa forma grafica delle parti nuove) gli elementi di novità del *progetto organizzativo*;
- b) in data 1.3.2021 i Sostituti hanno depositato una nota con la quale -nel rappresentare l'impossibilità di essere tutti contemporaneamente presenti prima dell'11.3.2021- hanno chiesto di fissare l'assemblea non prima dell'11.3.21 ed il Procuratore, con nota in calce, ha provveduto in conformità;
- c) in data 10.3.2021 a mezzo *e-mail* sono pervenute una nota del collega Pensa con alcune osservazioni ¹ ed altra nota della collega Arienti con altre osservazioni ²;
- d) in data 10.3.2021 si è tenuta l'assemblea con i Vice Procuratori Onorari, nel corso della quale sono state raccolte osservazioni e proposte;
- e) in data 26.3.2021 si è tenuta l'assemblea con i Sostituti e, in tale occasione, vi è stato il deposito di una nota riconducibile agli altri sette Sostituti (Ausiello, Bianchi, Dal Monte, Nunno, Podda, Vallario, Zannini), contenenti osservazioni sul *progetto* ³;
- f) in apposito documento, denominato "*Provvedimento di valutazione di proposte – osservazioni – richieste di chiarimenti sulla proposta organizzativa dell'11.2.2021*", redatto in data 29.3.2021, ed allegato al presente *progetto*, il Procuratore ha dato risposta a ciascuno dei *contributi* (sotto forma di osservazioni/proposte/richieste di chiarimento formulate dai Magistrati, togati ed onorari) dell'Ufficio; nelle ipotesi di avvenuto accoglimento, le modifiche sono state poi riportate nel testo del *progetto*, che così è stato modificato *in parte qua* rispetto alla originaria *proposta organizzativa*;
- g) in data 29.3.2021 è stato pertanto depositato il testo di seguito riportato, quale *proposta definitiva* del *progetto organizzativo 2021-2023* che, a mente della Delibera del CSM n° 18269/20, è stato comunicato ai Magistrati dell'Ufficio ed al Presidente del Tribunale;
- h) dopo il deposito di tale *proposta definitiva*, in data 9.4.2021 sono pervenute delle "*osservazioni al progetto organizzativo anni 2021-2023*" a firma dei Sostituti Ausiello, Bianchi, Dal Monte, Nunno, Podda, Vallario, Zannini, tutte incentrate esclusivamente sull'aspetto dello S.D.A.S. (*Servizio Definizioni Affari Semplici*).

ooooo

In merito alle osservazioni sub h) (alcune peraltro *nuove* –si pensi alle osservazioni relative all'interpretazione del decreto legislativo 116/17- rispetto a quelle sulle quali il Procuratore ha potuto fornire risposta con il provvedimento sub f), si rileva quanto segue:

¹ d'ora in poi, "*nota-Pensa*"

² d'ora in poi, "*nota-Arienti*"

³ d'ora in poi, "*nota-Ausiello + 6*"

1) La polemica sulla *procedimentalizzazione* della lavorazione dei fascicoli SDAS, con riferimenti ai vari *passaggi* per l'Ufficio che cura l'aggiornamento della tabella SDAS, appare di difficile comprensione. A prescindere dal fatto che nessuno di tali *passaggi* incide sull'attività dei Sostituti (trattandosi di attività curata dall'Ufficiale di PG abbinato al Procuratore), detti *passaggi* sono stati previsti per venire incontro ad una specifica richiesta dei Sostituti; in una delle riunioni preparatorie dello SDAS, i Sostituti e, per essi, la collega Podda, espressero testualmente "l'esigenza di assicurare la tracciabilità dei fascicoli, in maniera che il Pm assegnatario abbia il costante monitoraggio del fascicolo, così evitando che sfugga al controllo del PM, soprattutto nella fase di arrivo dei c.d. seguiti" (cfr. verbale del 5.11.2019). E' per tale ragione che è stata creata una tabella costantemente aggiornata e condivisa in visibilità con tutti i Sostituti e rispettive segreterie, di tal che non si spiega la doglianza sul punto.

2) Le perplessità degli osservanti su alcune disfunzioni pratiche che si sono manifestate, esposte nelle *note scritte* del 26.3.2021 (punto e), sono state condivise dal Procuratore nel *provvedimento di valutazione* del 29.3.2021 (punto f), all'esito del quale (in accoglimento di gran parte delle *proposte* di cui alla nota stessa) sono stati apportati dei correttivi al *progetto organizzativo*, dei quali però gli osservanti sembrano non aver tenuto conto, dal momento che tutti i *rischi* che essi paventano (*perdita del controllo* del fascicolo; necessità di verifica di *precedenti* tra le parti dei fascicoli ex art. 570 e 570 bis cp; gestione diretta di fascicoli potenzialmente rilevanti; necessità di tempestive e dettagliate indicazioni al VPO designato; ecc.) sono stati già deliberati sulla scorta delle *note scritte* del 26.3.2021, con contestuali integrazioni del *progetto organizzativo*.

Invero, a f. 23 del *provvedimento di valutazione* del 29.3.21 sono analiticamente elencati i meccanismi correttivi rispetto alla originaria previsione dello SDAS, che di seguito si ripropongono ed alla luce dei quali ogni preoccupazione sembra poter venire meno:

a) riduzione dei reati attribuiti allo Sdas alle seguenti fattispecie: 570, 570 bis, 651 c.p.; 4 L. 300/1970; 2, comma 1-bis, Legge 638/83; Codice della Strada (artt. 116, 186, 186-bis, 187, 189); 76 DPR 445/2000; 95 e 125 DPR 115/2002; decreto legislativo 81/2008 (non riferibili ad infortuni sul lavoro; 76 decreto legislativo 159/2011);

b) individuazione (da parte del Procuratore e del Magistrato collaboratore) delle "categorie di procedimenti definibili con decreto penale" nonché dei "casi in cui sia preferibile l'esercizio dell'azione penale in via ordinaria, anziché con richiesta di decreto penale" ed altresì elaborazione "per i reati c.d. seriali ovvero per quelli di più ricorrente trattazione, di richieste di archiviazione, capi di imputazione, modelli di deleghe-tipo, quesiti da sottoporre a consulenti tecnici" (cfr. proposta organizzativa, paragrafo 9/1-5, punti a, b, c, ff. 99-100).

c) assegnazione non allo Sdas ma "secondo gli ordinari criteri automatici" qualora il singolo fascicolo (al di là dell'astratto inserimento di un reato nello Sdas) presenti una particolare complessità (cfr. proposta organizzativa, paragrafo 9/1-1, f. 95);

d) elaborazione (ai fini del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale), da parte del Procuratore della Repubblica ed il Magistrato collaboratore dell'U.C.P., sentiti gli altri magistrati dell'Ufficio, di modelli di trattazione e di definizione dei fascicoli dello SDAS (cfr. proposta organizzativa, paragrafo 9/1-5, f. 99);

e) segnalazione al Procuratore e/o al Magistrato collaboratore dell'U.P.C. (da parte del Sostituto assegnatario) di qualunque disfunzione o anomalia, ma anche eventuali prassi virtuose o idee migliorative relative al settore S.D.A.S. per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi;

f) intensificazione delle riunioni con i VPO dello Sdas per la disamina delle eventuali difficoltà operative o di altra natura e per eventuali adattamenti, di qualsiasi natura, del sistema.

g) previsione che, al massimo al quinto mese dall'iscrizione, ove si prospetti il rischio di un allungamento dei tempi di definizione, il VPO trasmetta il fascicolo al Sostituto per la richiesta di proroga o per eventuali diverse determinazioni;

h) trasmissione periodica a ciascun Magistrato (ogni 10 giorni) dell'elenco dei fascicoli-Sdas assegnati;

i) (posto che il meccanismo appena descritto induce a ritenere che, fissate delle "cornici" a fascicoli che presentano carattere di "serialità", la preoccupazione di essere spossessati di un quid del quale possono essere delineati non solo i contorni ma anche i dettagli, appare infondata), a sole finalità di sperimentazione,

fissare un periodo di prova trimestrale, durante il quale i fascicoli, una volta iscritti, vengono passati al Sostituto assegnatario per una preliminare e rapida visione finalizzata alla indicazione sulle modalità di definizione;

j) prevedere l'eventualità che, all'esito del periodo della sperimentazione innanzi stabilito, i fascicoli dello Sdas (sempre a titolo sperimentale) vengano assegnati al Procuratore in maniera da consentire -con l'ausilio dell'Ufficio di collaborazione- una gestione maggiormente organica e "centralizzata" dei fascicoli stessi ed un rapporto di maggiore immediatezza con i V.P.O..

In altri termini, con i *correttivi* introdotti nella *proposta definitiva* del 29.3.2021 (riduzione dei reati; tipizzazione delle modalità di definizione; creazione di modelli di definizione: il tutto nell'ambito di un miglioramento *dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica* che viene contestualmente allargato all'apporto di più Sostituti) vengono tracciati dei *binari* abbastanza rigidi e predeterminati che non possono che rendere più razionale l'uso delle *forze in campo* e facilitare il lavoro di tutti, Sostituti in testa.

Infine si è prevista -come eventualità- la sperimentale l'assegnazione dei fascicoli-SDAS al Procuratore che, coadiuvato da un rafforzato e più dinamico *Ufficio di collaborazione*, farebbe venir meno ogni *preoccupazione* legata alla *perdita del controllo* dei fascicoli.

Capitolo primo - Il principio di leale collaborazione

A mente della delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. i), il Procuratore della Repubblica *“cura e favorisce i rapporti dell’ufficio e dei magistrati con l’avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti”*.

Inoltre -e questo appare il punto cardine di un ufficio giudiziario ed è per tale motivo che questo capitolo costituisce l’*incipit* del progetto organizzativo- tutta l’attività deve essere ispirata al principio di *leale collaborazione*, peraltro esplicitamente evocato dall’art. 2 della medesima delibera che, in tema di *Titolarità e organizzazione dell’ufficio requirente*, testualmente recita: **“Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell’azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati dell’ufficio, organizza l’Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull’indipendenza dei magistrati dell’ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione”**.

Orbene, questa *leale collaborazione* deve manifestarsi sia all’interno dell’Ufficio che verso l’esterno.

1/1) - La leale collaborazione all’interno dell’Ufficio

La *leale collaborazione* all’interno dell’Ufficio si manifesta innanzitutto tra il Procuratore della Repubblica ed i Magistrati dell’Ufficio (togati ed onorari).

Peraltro essa è richiamata dalla delibera del CSM innanzi specificata anche a proposito dei singoli Magistrati dell’Ufficio (*“I magistrati dell’Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione”*⁴)

Ciò postula una effettiva *partecipazione* di tutti alla vita dell’Ufficio, sia per quanto riguarda l’organizzazione sia per quanto riguarda l’attività giudiziaria.

L’organizzazione è il motore dell’Ufficio, che serve a farlo funzionare meglio pur nelle obiettive difficoltà di penurie di mezzi e di personale. L’organizzazione non può essere demandata al solo Procuratore: i provvedimenti organizzativi si ripercuotono su tutti i componenti dell’Ufficio, che pertanto sono chiamati a dare (come peraltro è stato fatto sin dalla presa di possesso dello scrivente) il loro contributo alla elaborazione di strategie organizzative.

L’attività giudiziaria è a sua volta il fine dell’organizzazione, che altrimenti sarebbe autoreferenziale.

In un ufficio di Procura la *leale collaborazione* nell’attività giudiziaria si manifesta essenzialmente attraverso due elementi: la *circolazione delle informazioni* (“da” e “verso” il Procuratore, ma anche verso tutti i colleghi) ed il *rispetto delle regole*.

La *circolazione delle informazioni* permette al Procuratore di avere cognizione di ciò che di penalmente rilevante avviene nel circondario (e comunque delle vicende più significative), consentendogli di intraprendere una più efficace azione di coordinamento, di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di indagini, ed altresì di programmare un uso più razionale e mirato della Polizia giudiziaria.

La circolazione delle informazioni, mediante il coordinamento assicurato dal Procuratore, consente poi a tutti di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze delle dinamiche criminali del

⁴ cfr. delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 2, comma 3.

territorio, nonché di mettere a disposizione i dati acquisiti per il buon esito delle investigazioni in senso ampio: in una parola consente a ciascuno di *pensare come Ufficio* e non come *singolo*.

Il *rispetto delle regole*, espone nel *progetto organizzativo*, è la *conditio sine qua non* perché l'Ufficio possa operare bene e raggiungere gli obiettivi che si propone.

Le regole sono garanzia per tutti, perché -nel perimetrare compiti, poteri, facoltà e doveri di ciascuno- diventano l'espressione della massima trasparenza dell'Ufficio.

Le regole sono patrimonio di tutti e di ciascuno.

oooo

La *leale collaborazione* riguarda anche le altre componenti dell'Ufficio: il personale amministrativo e la Polizia giudiziaria.

In un ufficio in cui -allo stato- manca la figura professionale del Dirigente amministrativo, sul Procuratore si concentra la c.d. *doppia dirigenza*.

Il rapporto del Procuratore con il personale amministrativo e la polizia giudiziaria è stato, e sarà, improntato agli stessi principi di *gestione partecipata* che caratterizza il rapporto tra il Procuratore ed i Magistrati dell'Ufficio.

Tutti ovviamente sono chiamati -proprio perché in numero ridotto rispetto alla pianta organica ed ancor più ridotto rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio- a fornire il massimo contributo possibile per far fronte ad una domanda di giustizia che si fa sempre più imponente e sempre più qualificata. L'attenzione riservata dal Procuratore al personale amministrativo ed alla polizia giudiziaria dell'Ufficio si è manifestata in una pluralità di ordini di servizio, che hanno avuto come *leit motiv* la semplificazione dei processi di lavoro e la concentrazione delle attività, mediante la razionalizzazione delle (invero scarse) risorse a disposizione.

Il momento più alto di questa *attenzione* si è concretizzato con l'ordine di servizio n° 21/18 del 4.12.18, avente ad oggetto "*riorganizzazione delle attività dell'Ufficio e degli adempimenti di segreteria*". Esso è stato adottato a seguito di un lungo iter, che ha comportato plurimi incontri con le varie articolazioni dell'Ufficio con raccolta di suggerimenti e proposte; vi è stata poi l'elaborazione di una *bozza*, diffusa tra tutti, con raccolta di osservazioni e proposte, sino alla redazione del testo definitivo, che costituisce ad oggi lo *strumento di lavoro* per personale amministrativo e polizia giudiziaria.

A partire dal *progetto organizzativo* del 2019 sono intervenuti numerosi ulteriori provvedimenti riferiti al personale amministrativo, sempre nell'ottica di un miglioramento qualitativo dell'apporto di tutti, alla luce di quel principio-faro che è la *leale collaborazione*.

1/2) - La leale collaborazione verso l'esterno

La Procura di Parma pone al centro della propria strategia organizzativa il mantenimento di rapporti istituzionali e di *leale collaborazione* verso l'esterno, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna, alla Magistratura giudicante, all'Avvocatura.

1/2-1) - La leale collaborazione con la Procura Generale di Bologna

In primis, la Procura Generale presso la Corte di Appello, verso cui si assicura (come peraltro sino a questo momento è stato fatto) massima e celere collaborazione sui temi oggetto dell'attività di vigilanza ex art. 6 d. lgs 106/06 (*corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale; osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; rispetto delle norme sul giusto processo; puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti*), nonché, a titolo esemplificativo, sulle pratiche relative ad interrogazioni e interpellanze parlamentari, o sulle vicende pre-disciplinari, o ancora sul delicato ed attuale tema della *avocazione*.

1/2-2) - La leale collaborazione con la Magistratura giudicante

A dimostrazione della effettiva esigenza di mantenere tal genere di rapporti, va sottolineata in primo luogo la previsione della designazione di un magistrato collaboratore per i rapporti con il Tribunale⁵.

Quanto alla Magistratura giudicante, vi sono interlocuzioni con i Giudici per la valutazione di aspetti organizzativi di interesse comune, sia nel settore penale che nel settore civile.

Quanto al settore penale, le interlocuzioni riguardano allo stato soprattutto:

- l'organizzazione delle udienze;
- l'applicazione del sistema *Giada* (per la fissazione, secondo criteri automatici e predeterminati individuati dal Tribunale) delle udienze monocratiche, con grande risparmio di tempo e di energie;
- l'uso dell'applicativo *Tiap*, per la gestione dei documenti informatici, già avviato da tempo dalla Procura nei casi di richiesta di misura cautelare e procedimenti di competenza del giudice collegiale, in fase di avviso ex art. 415 bis cpp.;

ma vanno estese ad altri aspetti fondamentali, come l'individuazione condivisa di *criteri di priorità*.

Al fine di dare concretezza e specificità ai principi innanzi enunciati, vi è l'impegno ad avviare un'interlocuzione che abbia come finalità, tra l'altro:

- (a) l'organizzazione di udienze dedicate alla trattazione dei processi istruiti da ciascun Sostituto (non in modo esclusivo, ma almeno di quelli che ciascun Sostituto intende seguire personalmente), in maniera tale da ridurre il numero di giornate caratterizzate da impegni d'udienza e assicurare la concentrazione dei processi in capo al medesimo magistrato requirente, che si troverebbe a seguire sempre gli stessi fascicoli, anche se non istruiti inizialmente da lui⁶;
- (b) il miglioramento della comunicazione (soprattutto in tema di tempestività e veste formale), da parte del Tribunale, di tutte le variazioni ai programmi di udienza (udienze straordinarie, cambio di Giudice, cambi di orario, necessità di contro citazione testi)⁷.

Peraltro, l'interlocuzione è espressamente prevista nella delibera del CSM n° 18269/20 che, all'art. 7, comma 2, ultima parte testualmente richiede che *"la redazione del progetto organizzativo è preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'ufficio giudicante"*.

Quanto al settore civile, le interlocuzioni riguardano soprattutto (ma non solo) il profilo della partecipazione del PM alle udienze civili e la gestione della *consolle civile*.

1/2-3) - La leale collaborazione con l'Avvocatura

A dimostrazione della effettiva esigenza di mantenere tal genere di rapporti, va sottolineata in primo luogo la previsione di un magistrato collaboratore per i rapporti con l'Avvocatura⁸.

Nel periodo di vigenza del precedente *progetto organizzativo* del 2019 i rapporti con l'Avvocatura si sono concretizzati tra l'altro in:

- costanti interlocuzioni finalizzate alla adozione, da parte del Procuratore, dei provvedimenti di urgenza emessi l'art. 2, comma 2, del Decreto-legge 11/2020 e successive modificazioni,

⁵ Cfr. *infra*, a proposito dei *compiti di collaborazione* assegnati ai Sostituti.

⁶ In tali termini la proposta organizzativa è stata integrata, in accoglimento delle osservazioni riportate nel *Provvedimento di valutazione di proposte, osservazioni, richieste di chiarimenti* (d'ora in poi: *Provvedimento di valutazione*) al punto 2/1).

⁷ In tali termini la proposta organizzativa è stata integrata, in accoglimento delle osservazioni riportate nel *Provvedimento di valutazione* al punto 2/2).

⁸ Cfr. *infra*, a proposito dei *compiti di collaborazione* assegnati ai Sostituti.

aventi ad oggetto misure tese tra l'altro a: a) limitare l'accesso del pubblico agli uffici medesimi; b) limitare l'orario di apertura al pubblico degli uffici ed altresì la chiusura al pubblico di uffici che non erogano servizi urgenti; c) regolamentare l'accesso ai servizi previa prenotazione anche telefonica o telematica e comunque ad adottare "*ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento*", provvedimenti –questi- adottati sempre dopo aver sentito l'Avvocatura ed aver registrato la sua condivisione;

- protocollo d'intesa sottoscritto in data 26.11.2019 tra la Procura della Repubblica di Parma, l'Ordine degli Avvocati di Parma e la Camera Penale di Parma, riguardante l'utilizzo del PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP) e della CASELLA PEC munita di valore legale per l'invio degli atti previsti dall'art. 24 D.L. n. 137/2020 (con proroga di alcune disposizioni in data 14.1.2021);
- diramazione, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Parma, dei turni mensili, relativi alle udienze monocratiche, preliminari e dibattimentali, in maniera da facilitare l'interlocuzione tra difensore e P.M. delegato per l'udienza.

1/2-4) - La leale collaborazione con Enti ed istituzioni territoriali

Il radicamento della Procura in un territorio si misura anche con la capacità di *interagire* con Enti o Istituzioni che comunque insistono sul medesimo territorio.

In quest'ottica, nel rispetto delle reciproche competenze ed autonomie, sono ipotizzabili protocolli di intesa con tali Enti, aventi ad oggetto problemi legati al funzionamento della macchina giudiziaria e, comunque, alla legalità *latu sensu*.

A tal proposito, a mero titolo esemplificativo, sono possibili protocolli di intesa e di collaborazione con:

- Università (collaborazione scientifica con *lezioni* tenute dai Magistrati agli studenti; previsioni di apporti dell'Università a settori –ad esempio: la gestione di appalti- nei quali la Procura non dispone di specifiche competenze);
- ASL (ad esempio: gestione dei flussi di notizie di decessi, o lesioni, in ambito ospedaliero o di strutture private);
- Enti territoriali o scolastici (collaborazione scientifica con minicorsi sulla legalità tenuti da Magistrati; disponibilità ai progetti di *alternanza scuola-lavoro* a beneficio degli studenti degli istituti superiori);
- *Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale* (per individuazione di possibili criticità nella *gestione* delle persone detenute e di corrispondenti soluzioni migliorative);

e così via.

1/2-5) – I rapporti con il cittadino – La "carta dei servizi"

Nell'ambito dell'ampio concetto di *leale collaborazione verso l'esterno*, si può inserire un piccolo paragrafo dedicato ai rapporti della Procura di Parma con il cittadino.

Un Ufficio di Procura moderno e dinamico, che abbia come *faro* e costante punto di riferimento il principio costituzionale secondo cui "*la giustizia è amministrata in nome del popolo*" (art. 7 Costituzione), non può non avere nella massima considerazione il cittadino-utente della giustizia, sia esso indagato/imputato, persona offesa, testimone o semplice fruitore dei servizi che l'amministrazione della Giustizia deve mettere a disposizione.

In questa ottica, pur nelle note difficoltà in cui si dibatte (al pari di tutti gli Uffici giudiziari, anche) la Procura di Parma, dovute alla carenza di personale giudiziario, amministrativo e di Polizia giudiziaria, è preciso impegno della Procura, nei limiti del possibile, assicurare una *risposta* alle

istanze del cittadino (e, più in generale, dell'utenza privata e pubblica), evitando che l'istante abbia l'impressione di trovarsi al cospetto del classico "muro di gomma" impermeabile alle altrui esigenze.

Applicazioni pratiche di questo principio -a titolo di esempio- nel presente *progetto organizzativo* sono desumibili:

- dall'attenzione che viene posta alle doglianze che i detenuti ristretti negli istituti penitenziari di Parma fanno pervenire alla Procura, soprattutto per quanto riguarda i profili del trattamento detentivo e quelli sanitari, come palesato dal fatto che -onde garantire la medesima modalità di trattazione- tutti i relativi fascicoli vengono curati dal Procuratore e che questi, soprattutto all'esito di preliminari verifiche, valuta l'opportunità di comunicare al detenuto l'esito del procedimento ⁹;
- dalla disamina delle istanze (dirette o implicite) di *riapertura delle indagini*, per le quali è prevista la comunicazione al richiedente del provvedimento adottato dal P.M. ¹⁰.

Ed è in questa stessa ottica che -adempiendo peraltro ad una precisa disposizione normativa (articolo 32 co. 1 del d.lgs. 33/2013 ¹¹)- la Procura di Parma ha in animo di approntare la carta dei servizi, ovvero quel documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

⁹ cfr. *infra*, "L'attività giudiziaria del Procuratore", capitolo 2/7, punto "D"/g.

¹⁰ cfr. *infra*, paragrafo 5/3-12).

¹¹ L'articolo 32 co. 1 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, recita testualmente: "Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici"

Capitolo secondo - Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, quale titolare della stessa, nonché della organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di Procura, al fine di assicurare il *corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale*¹², l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato¹³ e il rispetto dei principi costituzionali del *giusto processo*.

Alla figura del Procuratore della Repubblica la delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020 dedica tre interi articoli (i numeri 2, 3 e 4), nei quali sono analiticamente specificati ruolo, compiti, prerogative, doveri.

Nel presente atto il contenuto di tali articoli viene analiticamente sviscerato non solo da un punto vista teorico ed astratto, ma soprattutto da un punto di vista della concretezza dell'agire: ruolo, compiti, prerogative e doveri non si trovano solo nel presente capitolo, ma vengono *disseminati* nella intera esposizione del *progetto organizzativo*, con il costante richiamo alle norme di riferimento, in maniera da assicurare completezza espositiva e *leggibilità*.

Nel presente capitolo, l'attività del Procuratore viene analizzata sotto i seguenti profili:

- esame delle notizie di reato;
- *riferire* con il Procuratore;
- il *visto per assenso* sulle misure cautelari;
- il *visto informativo* sugli altri provvedimenti;
- le direttive alla Polizia Giudiziaria;
- l'attività giudiziaria del Procuratore.

2/1 - L'esame delle notizie di reato – La fase dell'iscrizione

L'art. 4, lettera m) della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020 prevede testualmente che il Procuratore della Repubblica "*cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*".

Perché questo principio trovi concreta attuazione (ovviamente negli uffici che, per dimensioni non rilevanti, lo consentano), appare opportuno che il Procuratore della Repubblica abbia una cognizione quanto più diretta delle notizie di reato¹⁴.

Ciò consente, per un verso, di avere il monitoraggio costante sotto il profilo numerico (flussi di ingresso) e qualitativo delle notizie di reato e, per altro verso, di uniformare le modalità di iscrizione (salva ovviamente ogni successiva valutazione da parte dei Sostituti assegnatari), apponendo -ove ritenuto necessario in relazione alla importanza, complessità o delicatezza del caso- l'annotazione "*riferire*".

Il meccanismo elaborato e di seguito esposto consente al Magistrato assegnatario di avere la disponibilità del fascicolo al massimo entro 24 ore dal momento in cui la *notizia di reato* sia pervenuta in Procura.

Pertanto:

a) gli atti per i quali sia prevista una convalida da parte del P.M. o comunque un'attività soggetta a termini di scadenza (arresto, fermo di PG, sequestro, perquisizione, *Daspo* ecc.) vanno portati alla valutazione del magistrato di *turno esterno*;

¹² cfr. art. 2, comma 1, della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020

¹³ Cfr. *ibidem*, art. 4 lettera m).

¹⁴ cfr. ordine di servizio n° 5/19 del 29.1.19, con il quale è stato introdotto, in controtendenza rispetto al previgente assetto organizzativo, l'esame diretto delle *notizie di reato* da parte del Procuratore della Repubblica.

b) tutti gli altri atti contenenti *notizie di reato* (denunce, querele, esposti, segnalazioni del Giudice civile o dell'Autorità amministrativa) presentati o pervenuti all'Ufficio (anche con le modalità telematiche previste dalla normativa emergenziale anti-Covid), vanno consegnati giornalmente al Procuratore della Repubblica (e, per esso, alla segreteria amministrativa), il quale procede ad una preliminare valutazione e deliberazione, con conseguente provvedimento di iscrizione in uno dei modelli ministeriali (21, 21 bis, 44, 44 GdP, 45, 46) e con apposizione, ove occorra, del *riferire*;

c) per gli atti di cui al punto precedente, segnalati dalla Polizia Giudiziaria o dal privato come *urgenti* (in quanto accompagnati, a titolo di esempio, da proposta di intercettazione, acquisizione tabulati, trasmissione di reperti al RIS o alla Polizia Scientifica, e così via) ovvero ritenuti tali dal Procuratore, questi provvede ad apporre sulla scheda di iscrizione il termine "*urgente*" (eventualmente accompagnato dal motivo della segnalazione) in modo da rendere prioritaria l'iscrizione e così consentire al Magistrato assegnatario una tempestiva disponibilità degli stessi per le valutazioni di competenza;

d) l'*Ufficio iscrizioni* (la segreteria amministrativa per i soli modelli 46) procede tempestivamente alle iscrizioni secondo le indicazioni del Procuratore della Repubblica (con priorità assoluta per i fascicoli segnalati come *urgenti* e da *codice rosso*), avendo cura di utilizzare copertine di colore differente a seconda del modello, in maniera da rendere i fascicoli immediatamente distinguibili (modello 21: azzurro; modello 21 "codice rosso": rosso; modello 21 bis: arancione; modello 44: giallo; modello 44 Giudice di pace: rosa; modello 45: verde; modello 46: celeste)¹⁵, e provvedendo poi a consegnare i fascicoli alle segreterie dei Magistrati assegnatari, con priorità per quelli contrassegnati dalla *urgenza* nei termini appena ricordati;

e) le proposte di attivazione di intercettazioni, di acquisizione di tabulati telefonici ed ogni altra proposta investigativa riferita ad attività criminosa in atto e necessaria per l'immediata prosecuzione delle indagini, proposte al di fuori dell'orario di ufficio (ovvero quando non vi sia presenza di personale di segreteria che possa ricevere l'atto e darlo in visione al Procuratore per le sue valutazioni, e dunque: pomeriggio inoltrato, sera, notte, giorni festivi¹⁶) vengono sottoposte alla valutazione del magistrato di turno esterno ai fini della eventuale adozione di provvedimenti di competenza; qualora il magistrato di turno esterno non ravvisi l'urgenza di provvedere, rimette l'atto al Procuratore della Repubblica per l'iscrizione in via ordinaria¹⁷.

oooo

Per tutto quello che riguarda l'individuazione dei *modelli* in cui iscrivere i fascicoli si fa rinvio al paragrafo 5/1 del presente atto.

2/2) - L'obbligo/facoltà di "riferire" al Procuratore

La deliberazione preliminare (o anche la semplice lettura) delle notizie di reato consente al Procuratore della Repubblica di valutare i casi in cui apporre il *riferire*.

Al *riferire* è dedicato l'art. 7, comma 4, lett. h) della delibera del CSM n° 18269/20, nella parte in cui, a proposito del *progetto organizzativo*, testualmente prevede (tra i componenti *essenziali*¹⁸) le "*ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire*".

¹⁵ cfr. Ordine di servizio n. 42/2019 del 15.10.19 per la individuazione delle copertine dei fascicoli.

¹⁶ in questi termini, in accoglimento della *richiesta di chiarimenti* (sotto forma di *osservazioni*) di cui al Provvedimento di valutazione, punto 3, la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁷ cfr. Ordine di servizio n. 15/2020 del 18.3.20, adottato su proposta dei colleghi di modifica del *progetto organizzativo* del 2019 su alcuni specifici punti.

¹⁸ nella precedente circolare del 16.11.2017, il *riferire* rientrava tra le componenti *eventuali*.

Sarebbe opportuno che il *riferire* non venisse visto tanto come *obbligo* nei confronti del Procuratore della Repubblica (il che finisce per accentuare la visione gerarchica dell'Ufficio), ma come un momento di dialettica e di confronto all'interno dell'Ufficio tra chi ha il compito di svolgere in prima persona le indagini (Sostituto) e chi ha la responsabilità di guidare e coordinare l'Ufficio (Procuratore).

Ecco perché, oltre e al di là dell'*obbligo* (verso il Procuratore), va prevista anche una *facoltà* (da parte del Sostituto) di *riferire*.

Non vi è dubbio che la fase in cui, in maniera più immediata, il Procuratore può apporre il *riferire* è quello della lettura/delibazione iniziale, allorquando si procede all'iscrizione del fascicolo. Invero, sovente già dalla prima lettura è possibile individuare quei profili di delicatezza, complessità, rilevanza che possono indurre il Procuratore (per usare una terminologia sempre più in voga) ad *accendere un faro* su quel procedimento, con ciò chiedendo al Sostituto di *riferire*.

Ovviamente il *riferire* può essere richiesto anche in altre fasi, allorquando, ad esempio, una vicenda inizialmente semplice assuma contorni di spessore ed importanza non evidenziabili *ab initio*.

Il *riferire* potrà essere apposto in relazione a specifiche vicende che, a titolo esemplificativo, abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) vicenda obiettivamente complessa per tipologia di reato, numero di reati, numero di indagati;
- 2) vicenda di rilevante impatto mediatico ovvero suscettibile di creare allarme sociale;
- 3) vicenda delicata per qualità soggettive dell'indagato e/o della persona offesa (si pensi a vicende in cui siano coinvolti organi di vertice delle istituzioni locali, oppure esponenti delle forze dell'ordine, ovvero indicative di situazioni di particolare urgenza, come abusi sui minori, ecc.);
- 4) novità della materia o delle questioni di diritto che si prospettano.

In particolare, nel caso sub 4), appare opportuno che la questione venga approfondita mediante apposita riunione, cui possono seguire protocolli investigativi e/o direttive¹⁹.

Il *riferire* si traduce nell'onere, per il magistrato assegnatario, di interfacciarsi immediatamente, e comunque tempestivamente con il Procuratore prima di ogni altra determinazione (ad eccezione del caso in cui debba essere adottato un atto urgente, nel qual caso -se proprio non è possibile la previa interlocuzione con il Procuratore- il *riferire* è postposto ad un momento successivo all'adozione dell'atto)²⁰, così consentendo quella interlocuzione necessaria a dare attuazione al principio di *leale collaborazione* che il CSM richiama nella sua delibera più volte evocata; in questi termini l'obbligo del *riferire* non può ritenersi soddisfatto dal mero inoltro dell'atto di definizione per il "*visto*".

Tuttavia nei casi in cui le indagini vengano effettuate sulla scorta di *direttive* di carattere generale o di *protocolli investigativi* ovvero in forza di iter ormai consolidati (si pensi, a titolo di esempio, agli infortuni sul lavoro), ed a condizione che esse vengano attivate con la massima celerità, il *riferire* -se non diversamente disposto dal Procuratore in casi particolari (gravità dell'infortunio; rilevanza dell'impresa; ecc.)- può essere postposto ad una fase successiva al conferimento della delega (ad esempio, dopo il deposito dell'informativa)²¹.

Quel che rileva è che -nell'ambito di tale *leale collaborazione*- all'interno dell'Ufficio vi sia un continuo *flusso informativo* verso il Procuratore, il quale, a sua volta, ha la possibilità di estenderlo agli altri Sostituti, nella consapevolezza che la circolazione delle informazioni è vitale per l'ufficio di Procura.

¹⁹ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punti 4/1 e 4/2, la proposta organizzativa è stata integrata.

²⁰ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punti 4/5 e 4/6, la proposta organizzativa è stata integrata.

²¹ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 4/7, la proposta organizzativa è stata integrata.

Ecco perché il *riferire* in linea di massima non si deve tradurre (tranne ciò sia esplicitamente richiesto) in una interlocuzione scritta e comunque formale, apparendo idonea qualsiasi modalità comunicativa: preferibilmente orale, ma anche telefonica; ovvero, se ritenuto opportuno dai due interlocutori, anche a mezzo e-mail²².

Le modalità pratiche del "riferire" possono essere concordate per le vie brevi in quella fluidità di contatti informali che deve caratterizzare il rapporto Procuratore-Sostituti: si può *riferire* su fascicoli singoli, o su gruppetti di fascicoli, a seconda dei casi e delle esigenze del Sostituto; ovviamente, sul punto, qualunque proceduralizzazione delle modalità rischia di complicare un qualcosa che, invece, è stata pensata per essere semplice²³.

Invero, l'interlocuzione deve essere agile, rapida, essenziale, altrimenti si finisce per appesantire le reciproche attività.

Ovviamente ciò non esclude che, di propria iniziativa, sia il magistrato assegnatario a *riferire* spontaneamente con il Procuratore, indipendentemente da una richiesta di quest'ultimo (si pensi, a titolo di mero esempio, ai procedimenti sorti a seguito di arresto/fermo da parte della PG, che pertanto non passano previamente al vaglio del Procuratore; ovvero ai procedimenti iscritti in assenza del Procuratore) ed è in questi termini che il *riferire* è stato prospettato anche come *facoltà*.

2/3) - Il visto per assenso sulle misure cautelari

Il *visto* per *assenso* sulle misure cautelari è previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, d. lgs n° 106/2006.

Al *visto* (*rectius*: assenso) sulle misure cautelari è dedicato l'art. 7, comma 4, lett. g) della delibera del CSM n° 18269/20, nella parte in cui, a proposito degli elementi *necessari* ai fini del *progetto organizzativo*, testualmente prevede che venga inserito "il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 13".

A differenza degli altri tipi di *visti*, quello in esame è un visto mediante il quale nella sostanza il Procuratore della Repubblica esprime la propria *approvazione*.

Esso riguarda le richieste di misura cautelare (personale e reale), i decreti di fermo, le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza.

Il *visto* non è previsto per i casi di richiesta di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato, né per la richiesta di convalida di sequestro preventivo in caso di urgenza²⁴ (a meno che, per la delicatezza intrinseca della vicenda, non sia lo stesso magistrato a chiedere il *visto* del Procuratore), né per le richieste di aggravamento/sostituzione di misure cautelari (atteso che, in tali casi, la vicenda cautelare è stata già deliberata *ab initio* e si tratta ora solo di graduarne la misura). Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, del citato d. lgs 106/06 ed in ossequio a quanto previsto nell'art. 13, comma 1, della delibera del CSM n° 18269/20 ("Il Procuratore della Repubblica... qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo"), il Procuratore di Parma individua i seguenti casi in cui non vi è obbligo di *visto* per le misure cautelari reali:

- a) somme di denaro inferiori a 40.000 €;
- b) autovetture o altri beni nei casi di appropriazione indebita, a prescindere dal valore;
- c) rifiuti;

dando atto che, trattandosi di eccezione ad una regola molto precisa, non appare possibile prevedere in via generale l'obbligo del *visto* solo per le fattispecie di particolare interesse o rilevanza.

La necessità del *visto* sulle misure cautelari personali non appare superabile nei casi di urgenza, neppure quelli in cui il Sostituto intenda adottare un decreto di fermo: un eventuale *assenso orale*,

²² in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punti 4/3 e 4/4, la proposta organizzativa è stata integrata.

²³ in questi termini la motivazione è stata integrata, in relazione alle *osservazioni*

²⁴ cfr. art. 3, comma 4, decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

sia pure confermato per iscritto successivamente, non sembra in linea con la normativa primaria richiamata, che (nel prevedere l'assenso solo per le misure cautelari e nel riferire al Procuratore della Repubblica la facoltà di limitare l'obbligatorietà del *visto* nei casi di misura reale) mostra chiaramente l'interesse a che un provvedimento così pregnante come quello che limita la libertà personale venga esplicitamente e formalmente assentito dal Procuratore della Repubblica ²⁵.

Di fronte a questa esigenza formulata in maniera così netta dal Legislatore, le obiezioni che in astratto si possono muovere (ora tarda; assenza del Procuratore) appaiono recessive e comunque superabili mediante il ricorso alla tecnologia ovvero ricorrendo -in caso di assenza del Procuratore- al Vicario e comunque al magistrato chiamato a reggere temporaneamente l'Ufficio.

Su una richiesta cautelare il Procuratore potrebbe negare il *visto*, avviando una interlocuzione con il magistrato assegnatario onde superare la situazione di stasi, tenuto conto della circostanza che, senza il *visto*, la richiesta non potrà essere inoltrata e si potrà arrivare anche alla revoca della assegnazione (che costituisce, ovviamente solo l'*extrema ratio*) in caso di perdurante contrasto.

Il *diniego di visto* sarà assunto dal Procuratore della Repubblica nei casi di manifesta infondatezza, palese irragionevolezza o violazione di legge, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari e comunque in tutti i casi in cui l'istanza cautelare presenti profili di insostenibilità tecnico-giuridica, carenza motivazionale o degli elementi posti a fondamento della stessa.

Come disposto nell'art. 13, comma 4, della delibera del CSM n. 18269/20, gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso restano al di fuori del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

2/4) - Il visto su altri provvedimenti

Il *visto informativo* costituisce anch'esso uno degli aspetti obbligatori del *progetto organizzativo* dell'Ufficio ²⁶. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7, comma 4, lett. h): "*il progetto organizzativo contiene, in ogni caso:*

(...)

h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire".

La richiamata delibera disciplina l'istituto del *visto* per determinati atti e categorie di atti adottati dai magistrati assegnatari, consentendo al Procuratore della Repubblica "... *al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale*" di "*prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto"*" (cfr. art. 14, comma 1, delibera n° 18269/20), per cui il provvedimento va trasmesso al *visto* del Procuratore prima della sua esecuzione ²⁷.

I *visti informativi* costituiscono uno snodo molto importante dei rapporti tra Procuratore e Sostituti nell'ambito di quel rapporto di *leale collaborazione* cui vanno sempre e comunque improntati detti rapporti.

Il *visto* non va assolutamente considerato come uno strumento di rallentamento dell'attività giudiziaria o di *appesantimento* dell'attività del Sostituto, nè un mero adempimento formale.

Al contrario, esso è lo strumento attraverso il quale, per un verso, l'interlocuzione Sostituto-Procuratore (al di là di quella orale ed informale) raggiunge il suo punto più alto e, per altro verso, si dà piena e concreta attuazione al principio di *leale collaborazione* all'interno dell'Ufficio.

²⁵ L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 106/06 prevede testualmente che "*Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica*".

²⁶ Nella precedente delibera il *visto informativo* era inserito tra gli elementi *facoltativi* del progetto.

²⁷ così testualmente l'art. 14, comma 3, della delibera n. 18269/20)

Attraverso la trasmissione per il *visto*, infatti, il Procuratore prende cognizione di attività definitorie o interlocutorie poste in essere all'interno dell'Ufficio, il che gli consente, tra l'altro, il miglior coordinamento delle attività del singolo Sostituto o tra più Sostituti, di verificare l'osservanza delle disposizioni del progetto organizzativo, il rispetto dei termini processuali, l'osservanza delle disposizioni in tema di contenimento dei costi, e, in generale, delle direttive adottate dal Procuratore della Repubblica (cfr. art. 14, comma 2, delibera del CSM n° 18269/20: "*Il visto ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto... ed il Procuratore della Repubblica*"). Mediante l'inoltro per il *visto* si evita anche il rischio -non infrequente- che il Procuratore venga a conoscenza di attività rilevanti del proprio Ufficio (ad esempio, una richiesta di rinvio a giudizio per una vicenda rilevante) attraverso la stampa e non attraverso l'ordinario canale della comunicazione ufficiale da parte del Sostituto.

Peraltro, esso costituisce comunque una forma di *tutela* per il Sostituto, perché con il *visto* si dà conto dell'avvenuta comunicazione al Procuratore.

Sulla scorta di queste premesse di carattere generale, il *visto* viene richiesto in relazione alle seguenti categorie di atti:

- 1) i provvedimenti di definizione (esercizio dell'azione penale; richiesta di archiviazione) relativi a procedimenti per i quali sia stato apposto il *riferire*;
- 2) esercizio dell'azione penale per i procedimenti relativi a reati di competenza del tribunale collegiale;
- 3) i provvedimenti di definizione (esercizio dell'azione penale; richiesta di archiviazione) relativi a procedimenti relativi a morte derivante da colpa professionale o da infortunio sul lavoro;
- 4) gli atti di definizione di fascicoli iscritti a modello 45, limitatamente a quelli per i quali, all'atto dell'iscrizione o anche successivamente, il Procuratore abbia apposto il *riferire*;
- 5) la prima richiesta di intercettazione (ovvero decreto di intercettazione di urgenza) relativa a procedimenti che (per la delicatezza dell'incolpazione, la gravità dell'ipotesi di reato, il ruolo e/o l'esposizione pubblica del destinatario) possano avere rilevanza esterna, nonché, per tutti i procedimenti, la richiesta di proroga dopo tre mesi di intercettazione (onde verificare l'effettiva esigenza della prosecuzione delle intercettazioni in relazione al delicato profilo del bilanciamento tra esigenze investigative, esigenze di contenimento della spesa, esigenza di equa distribuzione delle forze di PG tra tutti i Sostituti); nei casi di urgenza che non consentano la trasmissione per il *visto* preventivo, l'atto sarà trasmesso per il *visto* anche successivamente;
- 6) i decreti di perquisizione, di sequestro, di ispezione o di esibizione, relativi a procedimenti che (per la delicatezza dell'incolpazione, la gravità dell'ipotesi di reato, il ruolo e/o l'esposizione pubblica del destinatario) possano avere rilevanza esterna;
- 7) decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici e custodi, che superino l'importo di 5.000 €;
- 8) conflitti di competenza sollevati dal Sostituto, soprattutto quando vengono affrontate questioni di diritto aventi interesse per tutto l'Ufficio;
- 9) provvedimento di rigetto dell'istanza di riapertura delle indagini ²⁸;
- 10) la proposta di misura di prevenzione;
- 11) i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, che appaiono quelli più delicati in tema di iniziativa del P.M. nel settore civile ²⁹.

²⁸ Sul punto specifico, si rimanda all'apposito paragrafo in tema di *assegnazione degli affari*.

²⁹ Il *visto* per gli *affari civili* è contemplato nella Circolare del CSM del 18.6.18 ("Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni"), nella parte in cui testualmente si statuisce: "*Non appare incompatibile con la natura civile degli affari l'apposizione da parte del Procuratore del visto: così come inteso dall'art. 14 della Circolare sulle Procure, questo ha solo una funzione conoscitiva, sicché,*

Resta salva la possibilità per il magistrato assegnatario di chiedere egli stesso il *visto* su specifici atti anche al di là delle su esposte categorie.

In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise, evitando così situazioni di *stallo* del procedimento e situazioni conflittuali.

In caso di perdurante contrasto, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni appena citate ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso, a meno che -nei casi e con le procedure previste- il Procuratore della Repubblica non provveda alla revoca dell'assegnazione.

In ogni caso, gli atti relativi all'interlocuzione sul *visto* non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica (cfr., in tema di *diniego del visto*, articolo 14, commi 3-4-5, della delibera del CSM n° 18269/20).

2/5) - I protocolli investigativi ed organizzativi

A mente della delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. c), il Procuratore della Repubblica "*provvede (...) all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio*".

Detto argomento costituisce inoltre uno degli aspetti che *possono* formare oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio. Invero la richiamata delibera prevede testualmente all'art. 7, comma 5: "*il progetto organizzativo contiene eventualmente:*

(...)

e) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti".

I *protocolli* vengono elaborati dal Procuratore all'esito di interlocuzioni con i Magistrati dell'Ufficio, sempre nell'ottica della preventiva acquisizione di elementi conoscitivi utili ad orientare le scelte.

Ai fini dell'adozione dei protocolli il Procuratore si può avvalere dei *magistrati collaboratori* designati per i vari settori di competenza.

La Procura di Parma è parte attiva di un protocollo in materia di *violenza di genere* sottoscritto presso la Prefettura di Parma, che vede il coinvolgimento altresì della magistratura (Tribunale e Procura), delle forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), enti territoriali, ASL, associazioni di volontariato.

Altri protocolli sono in fase di studio relativamente a plurimi settori, quali ³⁰:

- protocollo organizzativo modalità di iscrizione delle notizie di reato in materia di decesso da presumibile colpa professionale;
- protocollo di indagine in materia di infortuni sul lavoro;
- protocollo di indagini in materia di ambiente ed edilizia;
- protocollo di indagine in materia di crisi dell'impresa;
- protocollo organizzativo in tema di sopralluoghi e consulenze autoptiche;

unitamente allo strumento dell'obbligo di riferire, può essere validamente utilizzato per assicurare uniformità di attuazione ai criteri generali di azione dell'ufficio con riferimento ad alcune categorie di affari più delicati".

³⁰ L'emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ha determinato la stasi di una serie di iniziative avviate in tal senso, che comunque in breve tempo potranno essere portate a compimento.

- protocollo organizzativo in tema di consulenze su stupefacenti;
- protocollo organizzativo in tema di acquisizione di referti ospedalieri per varie tipologie di lesioni.

2/6) – Direttive e linee guida adottate dal Procuratore

2/6-1) – Direttive e linee guida del Procuratore indirizzate ai Magistrati dell'Ufficio

L'art. 10, comma 8, della delibera del CSM n. 10269/20 del 16.12.20, trattando della materia delle assegnazioni, prevede una sorta di *potere di indirizzo* del Procuratore, affermando testualmente che *“con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività”* ma subito dopo aggiunge e precisa che detti criteri *“dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo”*.

Sulla scorta di tale ampia previsione, il Procuratore di Parma ritiene più opportuno che -soprattutto quando sorgano controversie interpretative all'interno dell'Ufficio, ovvero siano state introdotte nuove normative- vengano adottate delle *linee guida*, sotto forma di *direttiva*, che abbiano però portata generale e non si riferiscano a singoli fascicoli.

È attraverso tali *linee guida* che possono essere definiti in via generale quei *criteri* previsti dal richiamato art. 10, comma 8 della delibera, criteri che, si ribadisce, è preferibile che siano dettati per una categoria di reati piuttosto che per uno specifico episodio.

D'altronde è (anche) attraverso questo strumento di indirizzo che può trovare concreta applicazione il principio del *“corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale”*, richiamato dall'art. 2, comma 1, della medesima delibera come una delle finalità del potere organizzativo del Procuratore della Repubblica, principio che altrimenti resterebbe un mero esercizio linguistico.

Ovviamente -come peraltro sin qui avvenuto- le direttive/linee guida vengono adottate all'esito del coinvolgimento di tutti i Magistrati dell'Ufficio, o attraverso le periodiche riunioni, ovvero mediante la trasmissione ai Magistrati di una *bozza* del provvedimento con richiesta di suggerimenti-proposte-osservazioni, seguite poi dalla formale adozione del provvedimento da parte del Procuratore, che tenga conto di tale imprescindibile attività *istruttoria*, il tutto sempre nell'ambito della già evocata *gestione partecipata* dell'Ufficio.

Vengono di seguito riportate le principali questioni affrontate con apposite direttive sotto la vigenza del *progetto organizzativo* del 2019, posto che la previgente delibera del CSM n. 20457 del 16.11.2017 in tema di organizzazione delle Procure prevedeva, all'art. 10, comma 6, disposizioni identiche a quelle di cui all'art. 10, comma 8, della delibera attualmente in vigore:

- “Codice rosso” (*“Legge 19.7.2019 n° 69 - “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25.7.19, in vigore dal 9.8.2019)³¹
- Arresto e fermo di indiziato di delitto – Liberazione immediata disposta dal Pubblico Ministero³²
- Gestione dei fascicoli per violazione degli artt. 650 e 483 c.p. relativi alla emergenza da coronavirus – Direttive operative³³

³¹ direttiva n. 8/19 del 29.7.19

³² direttiva n. 4/20 del 13.3.20

³³ direttiva n. 6/20 del 20.3.20

- distruzione dei fascicoli iscritti a modello 46³⁴
- consulenze tecniche in materia contabile-finanziaria - Criteri di liquidazione³⁵
- Linee guida in ordine alla disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020³⁶
- Linee guida in tema di liquidazione dei compensi al custode – decadenza – applicazione dell'art. 71 del DPR 115/02 – *Overruling*³⁷
- Linee guida in tema di avviso orale del Questore – divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari – reato ex art. 76, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in relazione all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto³⁸

2/6-2) – Direttive e linee guida del Procuratore indirizzate alla Polizia Giudiziaria

Nel capitolo sesto si affronta il delicato aspetto del ruolo della Polizia Giudiziaria e vi si sottolinea il rapporto tra Polizia giudiziaria e Pubblico Ministero con riferimento all'attività investigativa.

In questa sede -proprio partendo concettualmente dai diversi, ma complementari, ruoli del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria- viene affrontato un aspetto molto rilevante, ovvero la possibilità del Procuratore della Repubblica di fornire alla Polizia Giudiziaria delle *linee guida* (sotto forma di *direttive* di carattere generale) per meglio orientare le specifiche attività di indagine. Non si tratta, quindi, di *deleghe* per specifici procedimenti (che evidentemente spettano al Magistrato assegnatario del procedimento) bensì di indicazioni di carattere generale che - prendendo spunto da segnalazioni di criticità da parte dei magistrati dell'Ufficio o da riflessioni all'esito della lettura delle *notizie di reato*- il Procuratore rivolge alla Polizia Giudiziaria nell'ottica di ottimizzare il *prodotto* che la P.G. andrà poi a *confezionare* nelle specifiche informative.

A tale strumento il Procuratore di Parma ha fatto ricorso ogni volta che è apparso necessario *incidere* su aspetti problematici riscontrati ovvero per fornire linee interpretative su nuove norme o su orientamenti giurisprudenziali, e dunque sempre in una prospettiva migliorativa, oppure talvolta proprio su sollecitazione della stessa Polizia giudiziaria.

Vengono di seguito riportate le principali questioni affrontate con apposite *direttive* sotto la vigenza del *progetto organizzativo* del 2019:

- a) elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nominato; b) informazioni ex art. 335 cpp alla persona offesa; c) avvisi ex art. 408 cpp alla persona offesa; d) proposte di adozione di misure cautelari; e) inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno (art. 6, comma 3, decreto legislativo n° 286/98); f) segnalazione di reati edilizi; g) trasmissione di *notizie di reato* senza lo svolgimento di attività di indagine; h) ritiro cautelare di armi³⁹;
- i) modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni; j) modalità di effettuazione delle individuazioni fotografiche⁴⁰
- k) intercettazioni telefoniche ed ambientali⁴¹
- l) violazione dell'art. 76, comma 3, decreto legislativo n° 159/11⁴²
- m) *Codice rosso*⁴³

³⁴ direttiva n. 11/20 del 24.4.20

³⁵ direttiva n. 15/20 del 21.7.20

³⁶ 16/20 dell'1.9.20

³⁷ direttiva n. 19/20 del 20.10.20

³⁸ direttiva n. 20/20 del 20.10.20

³⁹ direttiva n. 3/19 del 4.2.2019

⁴⁰ direttiva n. 5/19 dell'8.5.19

⁴¹ direttiva n. 6/19 del 10.6.19

⁴² direttiva n. 7/19 del 12.6.19

⁴³ direttiva n. 8/19 del 29.7.19

- n) violazione delle norme sull'immigrazione (reati di cui agli artt. 10 bis, 14 comma 5 ter e 14 comma 5 quater del decreto legislativo n° 286/98) ⁴⁴
- o) violazioni al Codice della Strada (artt. 186, 187, 189 CdS) ⁴⁵
- p) trasmissione di notizie di reato di competenza distrettuale; q) trasmissione di notizie di reato in materia di *indebita utilizzazione e falsificazione di carte di credito e di pagamento* (art. 493 ter c.p.) ⁴⁶
- r) *seguiti* di notizie di reato ⁴⁷
- s) uso di immagini di videosorveglianza a fini investigativi ⁴⁸
- t) trasmissione di *notizie di reato* contro ignoti ⁴⁹
- u) arresto e fermo di indiziato di delitto – Liberazione immediata disposta dal Pubblico Ministero ⁵⁰
- v) DASPO – notifica del provvedimento – termini per la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero ⁵¹
- w) disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1.9.2020 – Ruolo e compiti della Polizia giudiziaria ⁵²
- x) palpatazione di dati sensibili relativi a donne o minori ospiti di struttura protetta ⁵³
- y) normativa emergenziale introdotta dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13 – Direttive operative ⁵⁴
- z) avviso orale del Questore – divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari – reato ex art. 76, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in relazione all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto ⁵⁵.

2/7) - L'attività giudiziaria del Procuratore

La delibera n. 18269/20, all'art. 4, comma 1, prevede testualmente che *"il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio"*.

Il progetto organizzativo del 2019 di fatto aveva già *anticipato* detta disposizione, dal momento che era ivi stabilito testualmente che *"nello spirito di piena collaborazione con i Sostituti, il Procuratore intende fornire il proprio apporto anche sulla trattazione dei fascicoli"*; peraltro con l'ordine di servizio n° 15/18 del 12.11.18, al fine di non gravare i colleghi con una redistribuzione di fascicoli già assegnati a magistrato trasferita ad altro Ufficio, il Procuratore aveva assegnato a se stesso tutti i fascicoli di competenza specialistica di tale collega (21, 44, 45, 21 bis).

L'art. 10, comma 1, della delibera del CSM n° 18269/20 disciplina poi l'auto-assegnazione e prevede testualmente che il Procuratore *"procede all'auto-assegnazione, o ad assegnazione a se*

⁴⁴ direttiva n. 10/19 del 18.9.19

⁴⁵ direttiva n. 11/19 del 19.9.19

⁴⁶ direttiva n. 13/19 del 11.11.19

⁴⁷ direttiva n. 14/19 del 16.12.19

⁴⁸ direttiva n. 1/20 del 28.1.20

⁴⁹ direttiva n. 2/20 del 31.1.20

⁵⁰ direttiva n. 4/20 del 13.3.20

⁵¹ direttiva n. 9/20 del 31.3.20

⁵² direttiva n. 17/20 del 1.9.20

⁵³ direttiva n. 18/20 del 2.9.20

⁵⁴ direttiva n. 5/20 del 16.3.2020

⁵⁵ direttiva n. 20/20 del 20.10.20

stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, con adeguata motivazione”.

Appare chiara l'esistenza di un *doppio livello*: da un lato la previsione di un lavoro giudiziario ordinario per il Procuratore, che abbia carattere di generalità, mediante l'individuazione preventiva di *affari* che il Procuratore tratterà; dall'altro lato, la previsione di auto-assegnazioni specifiche, ovvero relative a singoli procedimenti. E deve ritenersi che solo a questi ultimi si riferisca la previsione della delibera in questione (che peraltro non costituisce un *novum* rispetto al passato) sulla necessità di una “*adeguata motivazione*” per l'auto-assegnazione.

2/7-1) Attività giudiziaria ordinaria

Al di là di specifici casi in cui, previa *adeguata motivazione*, il Procuratore può disporre l'assegnazione a se stesso, appare opportuno individuare, in linea generale, delle categorie di atti che -in ossequio al principio di *piena collaborazione* appena citato e in aderenza alla previsione della nuova circolare- saranno attribuiti alla cognizione del Procuratore della Repubblica.

Di seguito vengono indicate le categorie in questione, con la specificazione delle esigenze che sono alla base di una assegnazione di carattere generale, che certamente è anche più *trasparente* rispetto all'individuazione di singoli procedimenti:

- A) *notizie di reato* (da iscrivere a modello 21, 21 bis, 44, 45) relative a magistrati del circondario, da inoltrare ex art. 11 cpp alla Procura della Repubblica di Ancona (in tali casi la delicatezza intrinseca delle vicende induce a ritenere che sia il Dirigente dell'ufficio ad occuparsene);
- B) fascicoli aperti su iniziativa del Procuratore (ad esempio, attingendo a notizie di stampa);
- C) procedimenti del settore civile – volontaria giurisdizione, ed in particolare:
 - a) procedure *ex art. 333 e segg. c.c. a seguito della trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica per i minorenni* (in quota paritaria rispetto ai Sostituti, secondo modalità esposte nell'apposito paragrafo sugli *affari civili*)
 - b) procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni (artt. 95 e segg. DPR 396/2000);
- D) una *quota* di modelli 45, individuata in quelli di immediata e comunque di presumibile rapida definibilità (eventualmente all'esito di preliminari accertamenti/verifiche), aventi ad oggetto fattispecie di modello 45 *generico*, dunque non riconducibili a vicende di astratta competenza specialistica e comunque ulteriori rispetto a quelli da sottoporre al magistrato di turno esterno o ai fini della convalida (perquisizioni negative; perquisizioni con conseguente segnalazione ex art. 75 DPR 309/90) oppure in relazione a direttive sulla messa a disposizione della salma (decesso per cause naturali).

Pertanto, sulla scorta di quanto sin qui esposto, al Procuratore sono riservati i seguenti *modelli 45*:

- a) atto trasmesso per mera conoscenza alla AG
- b) segnalazione di illecito amministrativo
- c) segnalazione di illecito civile
- d) segnalazione di rilievo meramente politico
- e) scritto dal contenuto generico, incomprensibile o palesemente proveniente da soggetto non *compos sui*
- f) richiesta di colloquio dal carcere
- g) doglianza del detenuto in merito a condizioni/situazioni all'interno del carcere ⁵⁶
- h) lesione accidentale
- i) infortunio in itinere

⁵⁶ A proposito dei detenuti, l'assegnazione ad unico Magistrato appare preferibile onde assicurare identità di metodo di trattazione e definizione per tutte le vicende a questi ultimi riferibili. In particolare, poi, il Magistrato assegnatario va individuato nel Dirigente dell'Ufficio in considerazione della delicatezza delle questioni sottese e della circostanza che tali questioni potrebbero avere rilevanza di carattere generale. Inoltre, soprattutto all'esito di preliminari verifiche, in caso di *archiviazione agli atti di ufficio*, il Procuratore valuta l'opportunità di comunicare al detenuto l'esito motivato del procedimento, proprio nell'ottica di dare conto dell'attenzione palesata alla sua istanza.

- j) allontanamento volontario di soggetto maggiorenne o di minorenni in relazione al quale non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di una delle ipotesi di cui agli artt. 573, 574 o 574 bis c.p.
- k) esposto generico contro personalità dello Stato o magistrati
- l) referto medico, non contenente l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi
- m) istanza di autorizzazione all'accesso ex art. 52 DPR 633/72 presentata dalla Guardia di Finanza
- n) segnalazioni dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna su sospetti casi di avvelenamento di animali, rivelatisi infondati
- o) segnalazione di accompagnamento di straniero in ufficio per sottoporlo a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ex art. 6, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- p) autorizzazione alla Guardia di Finanza all'accesso all'anagrafe dei rapporti al di fuori di procedimenti penali già instaurati

In tali casi, trattandosi di *notizie* destinate verosimilmente alla archiviazione agli atti di ufficio, per ragioni di economia processuale si può evitare che lo stesso fascicolo, dopo la *lettura* da parte del Procuratore in fase di iscrizione, debba poi essere letto e deliberato da un altro magistrato.

- E) esposti anonimi iscritti a modello 46 (in ragione della provenienza di tali esposti e della loro inutilizzabilità a fini procedurali, appare opportuno che le modalità di trattazione di tal genere di fascicoli -per le quali si fa rinvio all'apposito paragrafo ove verranno affrontate *ex professo* le modalità di iscrizione, valutazione, definizione- siano uniformi, dovendosi in linea di massima evitare il dispendio di energie procedurali e di PG in una fase di scarsità di risorse, dovendosi rimettere al Procuratore della Repubblica -che ha il quadro complessivo delle esigenze e delle risorse- la valutazione sulla opportunità/necessità di sollecitare la PG ad attivare iniziative investigative a fronte di un *anonimo*);
- F) *notizie di reato* (da iscriverne a modello 21, 21 bis, 44, 45) che, già *prima facie*, vanno trasmesse ad altra Autorità giudiziaria per competenza distrettuale (ad esempio: 640 ter cp, 615 bis cp ecc.) o per competenza territoriale (in tali casi appare superfluo il passaggio per altro Magistrato, essendo più agevole l'iscrizione e l'immediata trasmissione per competenza);
- G) fascicoli iscritti a modello 44-SDas, che vengono coassegnati ad un Vice Procuratore Onorario⁵⁷ (in tali casi, in sede di prima *lettura*, il Procuratore già compie una preliminare valutazione sulla semplice definibilità del fascicolo, affidando poi una più approfondita valutazione al V.P.O., di tal che appare superfluo il *passaggio* per il magistrato togato, che così viene alleggerito di una fetta molto consistente di lavoro, al pari delle segreterie-magistrati);

2/7-2) Auto-assegnazione di fascicoli

Ai casi di assegnazione sin qui esaminati, si aggiunge -come ipotesi residuale- la vera e propria *auto-assegnazione*, che riguarda:

- H) eventuali specifici procedimenti che -per la particolare gravità, rilevanza, complessità, novità della materia, delicatezza collegata ai fatti e/o al ruolo pubblico delle persone coinvolte- richiedono e comunque consigliano un impegno del Procuratore in prima persona, in tal caso con adozione di una specifica ed *adeguata motivazione*.

Analogamente, nei casi di manifestata, pregressa conflittualità del privato verso la Procura di Parma o verso singoli Magistrati di essa, appare opportuno/necessario che il fascicolo venga curato direttamente dal Procuratore, così evitando personalizzazioni e comunque una eccessiva esposizione del Sostituto, al quale vengono così garantite le necessarie *copertura e tutela*.

⁵⁷ cfr. *infra*, il paragrafo 9/1-3a) relativo allo *SDAS* e, in particolare, ai *procedimenti contro ignoti immediatamente definibili (modello 44 G.M.)*

2/7-3) La co-assegnazione di fascicoli al Procuratore

Per i fascicoli di cui alle categorie B) e H) dei due paragrafi precedenti, si potrà fare ricorso alla co-assegnazione di un Sostituto che il Procuratore, in linea generale, dispone al momento della prima assegnazione, ma che può disporre anche successivamente, previa *adeguata motivazione* (cfr. Delibera n. 18269/20, art. 10, comma 3).

Il Sostituto co-assegnatario viene individuato, in caso di reato di competenza specialistica, tra i *componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento* (cfr. Delibera n. 18269/20, art. 10, comma 5) ovvero al *gruppo di lavoro competente*.

A tal fine, il Procuratore fa un interpellato tra i Sostituti per raccogliere le disponibilità alla co-assegnazione nello specifico procedimento e, nella individuazione del/la coassegnatario/a, mira ad assicurare una tendenziale rotazione tra i Sostituti interessati.

Al di fuori dei casi appena elencati, la co-assegnazione (stavolta del Procuratore) può essere disposta a richiesta del Sostituto assegnatario del fascicolo che ne ravvisi motivatamente l'opportunità.

2/7-4) L'assegnazione di singoli atti

La delibera n. 18269/20, all'art. 7, comma 4, lett. e) -a proposito degli elementi necessari del *progetto organizzativo*- prevede testualmente che:

"4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

(...)

e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto".

La questione è affrontata anche nell'art. 11, comma 1, della delibera, ove si legge testualmente che *"l'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative"*.

Per assicurare un'equa distribuzione di tali atti, si fa ricorso al criterio della rotazione tra i Magistrati, in particolare utilizzando la tabella prevista nel successivo paragrafo 5/3-12) in tema di *assegnazione di specifici adempimenti o attività*, per cui si rinvia, per i dettagli, a tale paragrafo. Si tratta peraltro di una ipotesi meramente residuale, che potrebbe al più riguardare -ad esempio- la raccolta di dichiarazioni di una persona detenuta che ne abbia fatto specifica richiesta.

Quanto al *merito* di siffatte assegnazioni, la delibera chiarisce che *"l'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate"*.

2/7-5) Trasparenza nelle assegnazioni e rispetto delle regole

La delibera del CSM n. 18269/20 detta una serie di regole in tema di assegnazione, auto-assegnazione, co-assegnazione ed assegnazioni in deroga.

Il *progetto organizzativo* (a partire dalla previsione dell'assegnazione automatica) è stato pensato per assicurare massima trasparenza nelle assegnazioni, che a sua volta è garanzia di corretto funzionamento non solo verso l'interno, ma anche e soprattutto verso l'esterno.

Conformemente alle previsioni della delibera, il Procuratore della Repubblica conserva presso il suo ufficio la documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione, nonché di quelli di assegnazione in deroga ⁵⁸”.

⁵⁸ L'art. 10 della delibera del CSM n. 18269/20, ai commi 1-4 e 9 recita testualmente:

“1. Il Procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di coassegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 7, commi 3 e 4, lett. d). Procedo all'auto-assegnazione, o ad assegnazione a se stesso con contestuale coassegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, con adeguata motivazione.

2. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

3. La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.

4. Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.

(...)

9. Il Procuratore della Repubblica cura un'adeguata conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui ai commi 1 e 3, e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma

Capitolo terzo - Il Vicario del Procuratore della Repubblica

Alla posizione del Vicario la delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020 (*Risoluzione unitaria in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero*) dedica l'intero art. 6, che recita testualmente:

"1. Il Procuratore della Repubblica può designare, con decreto motivato, solo tra i Procuratori Aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento. Quando non è presente in pianta organica un Procuratore Aggiunto, trova applicazione il comma 5 del presente articolo.

2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.

3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

4. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore Aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

5. Negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo".

Ad una prima lettura, sembrerebbe che il Vicario possa essere esclusivamente un Procuratore Aggiunto; in realtà, deve ritenersi (almeno questa è l'interpretazione data nel presente *progetto*, che peraltro ricalca l'interpretazione data dal Procuratore di Parma nel progetto del 2019, sul quale non vi sono stati rilievi, né da parte del Consiglio Giudiziario di Bologna, né da parte del Consiglio Superiore della Magistratura) che, ove vi siano dei Procuratori Aggiunti, la scelta del Vicario non può che ricadere su uno di questi. Conseguentemente, nelle altre Procure, non appare vietata la designazione del Vicario.

Tale interpretazione appare peraltro confortata dall'art. 7, comma 5, lett. m) della medesima delibera n° 18269/20, nella parte in cui, a proposito degli elementi da inserire facoltativamente nel *progetto organizzativo*, prevede "*l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta*", di tal che, posto che, nelle Procure in cui è previsto in organico il Procuratore Aggiunto, la scelta non può che ricadere su questi (o - se più sono gli Aggiunti - su uno di essi), è evidente che la previsione di un Vicario diverso dall'Aggiunto non può che riferirsi alle altre Procure, nelle quali, dunque, il Vicario (ove il Procuratore ritenga di designarlo) non può che essere scelto tra i Sostituti.

Per quanto riguarda le modalità di designazione, la delibera fornisce una *traccia*, nella parte in cui, all'art. 6, comma 5 innanzi riportato, prevede testualmente che "*negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo*".

Da ciò sembra evincersi ulteriormente che il Procuratore possa designare il Vicario, individuandolo tra i Sostituti in via fiduciaria e, solo in via residuale, è previsto il criterio del *magistrato più anziano nel ruolo*.

Pur trattandosi di una nomina non obbligatoria (e dunque sostanzialmente *fiduciaria*), il CSM richiede però che essa sia ancorata a *criteri* (*“con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta”*, recita, come visto, l’art. 7, comma 5, lett. “m” della delibera 18269/20) al fine evidente di evitare nomine arbitrarie o dalle quali comunque non sia possibile ricavarne la *ratio*.

L’*anzianità nel ruolo* -che costituisce la *traccia* indicata dal CSM, come innanzi specificato- appare un criterio obiettivo e fortemente indicativo; come tale è senza dubbio il criterio che fornisce maggiore garanzia. E tuttavia, se dovesse essere solo questo il criterio, sarebbe sufficiente non designare il Vicario, in quanto *ex lege* il magistrato chiamato a reggere l’Ufficio in caso di assenza o impedimento o mancanza del Procuratore della Repubblica sarebbe comunque il più anziano nel ruolo.

E’ per tale ragione che, oltre al *dato anagrafico* (valore che non può essere rigettato, ed anzi va rivalorizzato dopo periodi nei quali di essa si è avuta scarsa considerazione) il Procuratore di Parma ritiene di individuare altri criteri in parametri come il merito, la concreta esperienza maturata sul campo, la dimestichezza nei rapporti con la Polizia giudiziaria ed il Foro, la conoscenza del territorio, ovvero gli stessi parametri inseriti nel *progetto organizzativo* del 2019, con il quale si è proceduto anche alla nomina del Vicario nella persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Paola Dal Monte ⁵⁹, nomina che, in questa sede -in mancanza di elementi di segno diverso- non può che essere lasciata inalterata.

oooo

Per quanto riguarda i compiti del Vicario, l’art. 7, comma 5 lett. d) della più volte richiamata delibera n° 18269/20 del CSM prevede che, sempre tra gli elementi facoltativi del *progetto organizzativo*, siano inseriti i *“criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell’ufficio*

⁵⁹ Nel progetto organizzativo del 2019, la designazione della dott.ssa Dal Monte era così motivata:

“Orbene, combinando questi criteri alla stregua di quanto disposto dall’art. 7, comma 5, lett. m) della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, emerge che la dott.ssa Paola Dal Monte appare la più idonea a ricoprire il compito di Vicario.

Quanto all’anzianità di ruolo, oltre dieci anni la separano dal secondo collega (Bianchi) e ben ventitré dalla collega più giovane (Arienti).

La conoscenza del territorio -determinata dalla permanenza in Procura a Parma- vede ancora la dott.ssa Dal Monte primeggiare, con un distacco di circa quattro anni rispetto al secondo collega (Pensa), che però ha quindici anni di anzianità di ruolo in meno. La conoscenza del territorio è un aspetto fondamentale per la valutazione in esame, in quanto consente di avere una maggiore padronanza non solo degli aspetti della delinquenza (che, ovviamente, ha delle peculiarità territoriali rispetto ad altri circondari), ma anche delle situazioni ambientali.

Al di là del dato anagrafico (anzianità di ruolo) e della conoscenza del territorio (elementi che sarebbero di per sé già sufficienti ai fini della designazione della dott.ssa Dal Monte), va dato atto dell’ottimo livello qualitativo raggiunto, nei vari settori, da tutti i colleghi della Procura, nonché dell’impegno dagli stessi profuso per il ristabilimento di condizioni ordinarie in un Ufficio che ancora risente dell’immane carico di lavoro costituito dall’affaire Parmalat.

E tuttavia, dovendosi necessariamente operare una valutazione comparativa, va dato atto alla collega Dal Monte di aver acquisito sul campo una maggiore esperienza, segnatamente nei reati contro la pubblica amministrazione, nonché nei reati fallimentari, tributari e societari, ovvero di quella fetta di reati che negli ultimi periodi hanno caratterizzato maggiormente il circondario di Parma sotto il profilo delinquenziale.

Combinando dunque valutazioni di merito con gli aspetti dell’anzianità (di ruolo e di ufficio) l’individuazione del Vicario ricade sulla dott.ssa Paola Dal Monte, la quale va pertanto designata a svolgere questo ruolo.

Pertanto, con il presente atto, il Vicario viene individuato nella persona della dott.ssa Paola Dal Monte, cui viene attribuito il compito di esercitare le funzioni del Procuratore della Repubblica in caso di assenza o di impedimento, ovvero, nel caso di cessazioni dalle funzioni, fino alla presa di possesso del nuovo Procuratore”.

devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio").

Pertanto di seguito vengono indicati gli atti di gestione *ordinaria* che il Vicario compirà nel sostituire il Procuratore, ovvero:

- esame delle notizie di reato e relativi provvedimenti di iscrizione (con la precisazione che, nei casi in cui, sulla base del presente *progetto organizzativo*, sia prevista l'assegnazione di fascicoli al Procuratore, l'onere della iscrizione da parte del Vicario non si estende anche all'assegnazione dei fascicoli, che pertanto vanno assegnati al Procuratore);
- *visto* per assenso sulle misure cautelari;
- *visti* informativi;
- delibazione degli eventuali conflitti di competenza interna;
- fissazione dei turni di servizio;
- cura dei rapporti istituzionali con la Procura Generale e gli altri organi istituzionali;
- rapporti con la stampa;
- rapporti con il personale;
- e così via

sulla scorta degli stessi criteri fissati in linea generale nel progetto organizzativo e comunque negli altri provvedimenti adottati sullo specifico punto.

Inoltre il Vicario adotterà gli accorgimenti organizzativi che dovessero presentarsi con carattere di urgenza, informandone il Procuratore, e demanderà a quest'ultimo Procuratore gli aspetti organizzativi che non dovessero presentare profili di urgenza o cogenza.

In caso di assenza, o impedimento, del Vicario, le relative funzioni (nei termini e con riferimento alle attività appena elencate) saranno svolte dal magistrato più anziano nel ruolo, secondo quella graduatoria riportata nella nota precedente.

Capitolo quarto - I Sostituti Procuratori della Repubblica

Premessa

I Sostituti Procuratori della Repubblica costituiscono l'elemento centrale dell'Ufficio e dell'intero *progetto organizzativo*.

Senza il loro apporto, il *progetto* si riduce ad un vacuo esercizio di retorica.

La *leale collaborazione* -che ovviamente non si risolve in un *appiattimento* sulle posizioni del Dirigente- costituisce la modalità attraverso la quale, pur nella fisiologica diversità di vedute, l'Ufficio di Procura si muove ed opera nella sua interezza e complessità.

Alla figura del Sostituto non è dedicato uno specifico capitolo nella delibera n° 18269/20 (a differenza del Procuratore, dell'Aggiunto e del Vicario), ma la figura del Sostituto, per ovvi motivi, è costantemente presente in tutto l' articolato della delibera.

Nel presente capitolo la figura del Sostituto è analizzata nel suo aspetto *dinamico* mediante la disamina del suo variegato *operare*:

- il turno esterno
- il turno supplenza
- gli *affari penali* e l'inserimento in *gruppi di lavoro*
- l'Ufficio esecuzione
- gli *affari civili*
- le riunioni
- l'attribuzione di compiti di collaborazione.

In capitoli successivi saranno trattati altri aspetti dell'attività del Sostituto Procuratore.

Sin da adesso, come clausola di carattere generale, va sottolineato che -fermi restando i turni e le disposizioni organizzative dettate dal Procuratore della Repubblica- qualsiasi variazione relativa ai servizi (turno esterno, turno supplenza, turno udienza, turno affari civili, e così via) può formare oggetto di accordo tra i Sostituti, da comunicare al Procuratore solo per finalità conoscitiva.

4/1) - Il turno esterno

Del *turno esterno* vanno disciplinati durata e compiti assegnati al Magistrato.

4/1-1) - Durata

Quanto alla durata, tra le varie opzioni possibili, appare preferibile -allo stato e salvo variazioni successive- il turno esterno di durata settimanale, con inizio lunedì alle ore 15:00 e fine il lunedì successivo alla stessa ora.

La durata settimanale prevale sul turno più breve (3-4 giorni) in quanto il numero di eventi comunicati dalla PG durante il turno ed il numero di interventi sul posto del PM di turno esterno generalmente non sono tanto consistenti da far ritenere necessaria una riduzione della durata. Peraltro, la concentrazione degli impegni in un periodo settimanale consente al singolo Sostituto una maggiore autonomia organizzativa per i restanti periodi, il che consente anche la programmazione di impegni personali al di fuori dei periodi prestabiliti di turno esterno.

In ogni caso, la previsione di un *turno supplenza* nel progetto organizzativo, consente di affrontare in maniera adeguata qualsiasi emergenza dovesse presentarsi.

Quanto poi al giorno di inizio/fine del turno, a fronte di pregresse determinazioni (turno settimanale da mercoledì a mercoledì), appare preferibile che il turno abbia inizio e fine di lunedì, trattandosi del giorno iniziale della settimana, nell'ambito della quale è opportuno che il lavoro venga concentrato; inoltre, tenuto conto che, di regola, di lunedì non vengono programmate udienze, nella mattinata il Sostituto potrà definire anche tutti gli adempimenti che dovessero residuare dalla domenica.

Quanto infine all'orario di inizio/fine, l'individuazione delle ore 15:00 consente sia di portare a compimento gli adempimenti della domenica, sia di salvaguardare esigenze personali pure da tenere in considerazione, trattandosi di un orario congruo e compatibile con eventuali rientri da *fuori sede*.

4/1-2) - Compiti del magistrato di turno esterno

Quanto ai compiti del magistrato di turno esterno, gli stessi possono essere così elencati:

- 1) reperibilità telefonica per tutte le esigenze legate ad attività urgenti e ad interlocuzioni con la PG finalizzate alla migliore direzione delle indagini;
- 2) direttive immediate nei casi di omicidio colposo da sinistro stradale, o da esercizio abusivo di una professione o da colpa professionale, e comunque in tutti i casi in cui vi sia un sospetto di reato legato alla morte di una persona (messa a disposizione della salma; esame esterno; autopsia);
- 3) intervento sul posto nei casi di omicidio volontario/preterintenzionale, omicidio colposo da infortunio sul lavoro (anche in tal ultimo caso obbligatorio, tenuto conto della estrema delicatezza della vicenda e della rilevanza sociale dell'evento, che richiede pertanto una immediata assunzione di responsabilità da parte della A.G.), suicidio (intervento facoltativo), altri casi cui è connesso allarme sociale (da valutare secondo il prudente apprezzamento del magistrato, eventualmente previa interlocuzione con il Procuratore) ed altresì per lo svolgimento urgente di attività investigativa;
- 4) delibazione dei verbali di arresto e di fermo operati dalla PG, con predisposizione delle richieste di convalida, con conseguente richiesta di misura cautelare, di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ovvero di attivazione del giudizio direttissimo;
- 5) autorizzazione all'allontanamento di urgenza (art. 384 c.p.p.) e successiva richiesta di convalida ed eventuale applicazione di misura cautelare;
- 6) delibazione dei verbali di perquisizione, sequestro (probatorio e preventivo), ispezioni operati dalla PG di propria iniziativa, ai fini della successiva convalida;
- 7) richiesta di convalida del DASPO;
- 8) formulazione di pareri in materia *de libertate*, e comunque aventi carattere di urgenza, riferiti a procedimenti già assegnati a Sostituti non più in servizio presso la Procura di Parma;
- 9) ogni altra attività urgente nell'ambito di procedimento assegnato a magistrato assente o impedito;
- 10) attività urgenti nel settore dell'esecuzione penale qualora (nel periodo feriale) siano assenti sia il Magistrato dell'Ufficio esecuzione sia il Magistrato *supplente*, ovvero, nel periodo ordinario, qualora sia assente il Magistrato dell'Ufficio esecuzione;
- 11) valutazione delle proposte della PG di adottare in via di urgenza, in procedimenti non ancora iscritti, provvedimenti di intercettazioni, acquisizione tabulati telefonici ed ogni altra proposta investigativa referita ad attività criminosa in atto e necessaria per l'immediata prosecuzione delle indagini, proposte al di fuori dell'orario di ufficio (ovvero quando non vi sia presenza di personale di segreteria che possa ricevere l'atto e darlo in visione al Procuratore per le sue

- valutazioni, e dunque: pomeriggio inoltrato, sera, notte, giorni festivi⁶⁰); in tali casi qualora il magistrato di turno esterno non ravvisi l'urgenza di provvedere, rimette l'atto al Procuratore della Repubblica per l'iscrizione in via ordinaria (cfr. paragrafo 2/1 lettera "e");
- 12) le attività previste per il magistrato *supplente* nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre (durante il quale il turno supplenza non viene programmato: cfr. paragrafo seguente);
 - 13) deliberazione di verbali di perquisizione negativa;
 - 14) deliberazione del verbale di perquisizione che ha consentito di rinvenire un quantitativo di sostanza stupefacente tale da integrare esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90;
 - 15) deliberazione del decesso verificatosi per cause naturali;
 - 16) deliberazione dei fascicoli con misure cautelari trasmessi da altra Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 27 c.p.p.⁶¹.

Nell'ambito della categoria delle *urgenze* non sono ricomprese le ipotesi di proposte della PG di misure cautelari personali/reali: invero, con Direttiva n° 3/19 del 4.2.19, la Polizia Giudiziaria è stata invitata ad evitare di inserire nelle informative di reato proposte di adozione di misura cautelare⁶².

Per quanto riguarda il profilo delle assegnazioni dei procedimenti di cui ai punti precedenti si fa rinvio all'apposito paragrafo sulle assegnazioni (cfr. infra, paragrafo 5/3-2).

4/2) - Il turno supplenza

È istituito un *turno supplenza*, con l'individuazione di un Sostituto, designato contestualmente alla predisposizione degli altri turni (udienze, turno esterno, affari civili).

Il *turno supplenza* ha la durata di un giorno ed è programmato da lunedì a venerdì, con esclusione dei giorni in cui la giornata infrasettimanale corrisponda ad un giorno festivo.

A titolo di esempio, il Sostituto *supplente* sostituisce, in caso di assenza o impedimento:

- a) il magistrato designato in base ai turni mensili, salvo diverso accordo tra i Sostituti (come peraltro è prassi dell'Ufficio)⁶³;
- b) il magistrato di turno esterno (impegnato per interventi sul posto) per la valutazione delle attività prospettate come *urgenti* dalla Polizia Giudiziaria (intercettazioni, acquisizione di tabulati, ecc.);
- c) il magistrato dell'ufficio esecuzione;
- d) il Procuratore nella lettura delle nuove *notizie di reato* e nell'assegnazione secondo i criteri fissati nell'apposito capitolo del presente *progetto*.

Il magistrato supplente altresì può essere delegato per la partecipazione alle udienze civili nel caso in cui tale presenza sia prevista secondo le disposizioni del presente *progetto* (cfr. capitolo dedicato alla *partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili*).

⁶⁰ in questi termini, in accoglimento della *richiesta di chiarimenti* (sotto forma di *osservazioni*) di cui al Provvedimento di valutazione, punto 3), la proposta organizzativa è stata integrata.

⁶¹ in questi termini, in accoglimento della *richiesta di chiarimenti* (sotto forma di *osservazioni*) di cui al Provvedimento di valutazione, punto 6), la proposta organizzativa è stata integrata.

⁶² Cfr. la Direttiva n° 3/19 del 4.2.19 che, al punto 4), recita testualmente: "*Si tratta di una sollecitazione impropria, che deve essere evitata, in quanto la richiesta di una misura cautelare rientra nelle prerogative del Pubblico Ministero, il quale -nell'interesse di tutti gli attori della vicenda procedimentale- deve valutare serenamente il materiale raccolto dalla Polizia giudiziaria, senza che all'esterno la suddetta proposta possa essere percepita come una forma di suggerimento delle scelte dell'ufficio di Procura.*

Pur nella complementarietà delle attività di rispettiva competenza, deve essere sempre garantita, anche nelle forme di reciproco raccordo, l'autonomia delle posizioni della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero".

⁶³ in questi termini, in accoglimento della richiesta di chiarimenti di cui al Provvedimento di valutazione, punto 7, la proposta organizzativa è stata integrata.

Nei casi di altre sopravvenute esigenze (ad esempio: udienze straordinarie; udienze programmate ma non comunicate dal Sostituto assegnatario o da quello dell'udienza precedente; udienze non rilevate tra quelle inserite nel SICP) non altrimenti fronteggiabili, il *supplente* opererà solo se sia assente o impedito il magistrato titolare del processo, segnatamente in presenza di processi articolati e complessi in ragione del numero di imputati/imputazioni, ovvero per la presenza di intercettazioni.

In caso di contrasto, o di dubbio, provvede il Procuratore sulla scorta dei criteri appena indicati. Per tutte le incombenze che emergano nella giornata di sabato, come quelle nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre (durante il quale il turno supplenza non viene programmato), provvede il magistrato di *turno esterno*.

4/3) - Gli affari penali - I gruppi di lavoro – L'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro

4/3-1) - Premessa normativa

A mente della delibera del CSM n° 18269/20 (che sul tema specifico si presenta molto più articolata della pregressa delibera), art. 4, comma 1, lett. a), il Procuratore della Repubblica *“distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione”*.

Inoltre (art. 4, comma 1, lett. b): *“quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio”*.

Ed altresì (art. 4, comma 1, lett. f) (che, rispetto alla precedente delibera, prevede come principio generale l'interpello): *“procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda”*.

Detto argomento costituisce poi uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7

comma 4: "Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:

a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;

b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione (...) e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione"

(...)

l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche."

4/3-2) - Le aree tematiche

L'attuale assetto, individuato con il *progetto organizzativo* del 2019, è stato effettuato sulla base della previa individuazione di *aree tematiche* specialistiche, poi suddivise in quattro gruppi di lavoro.

Le *aree tematiche*, individuate sulla base dell'*interesse* principale che il singolo reato mira a tutelare, sono le seguenti:

- a) pubblica amministrazione
- b) ambiente, territorio, incolumità pubblica
- c) appalti e contratti pubblici
- d) edilizia
- e) economia, impresa, società
- f) finanza e tributi
- g) lavoro
- h) fasce deboli
- i) salute
- j) sicurezza.

Ovviamente alcuni reati sono inseriti in un'area piuttosto che in un'altra per analogia rispetto a figure simili.

L'individuazione di *aree tematiche* in cui collocare i reati, ai fini della costituzione dei *gruppi di lavoro*, è apparsa molto utile e può essere riproposta nel presente *progetto organizzativo*, sia pure con qualche accorgimento migliorativo.

ooooo

Anche l'attribuzione delle *aree tematiche* ai *gruppi di lavoro* può essere confermata, perché (salvo "aggiustamenti" relativi a singoli reati) i *gruppi* hanno una loro coerenza interna.

Inoltre tale organizzazione è stata favorevolmente esaminata sia dal Consiglio Giudiziario di Bologna che dal Consiglio Superiore della Magistratura, per cui può ritenersi ancora oggi uno strumento valido.

Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, i quattro gruppi vengono così articolati:

- **gruppo n° 1** (composto da 4 Sostituti), competente per le seguenti *aree tematiche*: appalti e contratti pubblici; pubblica amministrazione; ambiente, territorio, incolumità pubblica; edilizia;
- **gruppo n° 2** (composto da 5 Sostituti), competente per le seguenti *aree tematiche*: economia, impresa, società; finanze e tributi; lavoro;
- **gruppo n° 3** (composto da 5 Sostituti), competente per la seguente *area tematica*: fasce deboli;

- **gruppo n° 4** (composto da 4 Sostituti), competente per le seguenti *aree tematiche*: sicurezza; salute.

ooooo

4/3-3) - L'analisi dei flussi

Ai fini della elaborazione del presente *progetto* è stata effettuata una analisi dei *flussi*, con particolare riferimento alle sopravvenienze nel periodo dal 10.8.2019 (partenza effettiva della *assegnazione automatica* dopo la presa di possesso dei due colleghi provenienti da altra sede ⁶⁴) al 31.12.2020, con riferimento ai fascicoli modello 21, 21 bis, 44 e 45.

I risultati possono essere così riassunti, distinti per magistrati:

Magistrato	modello 21	modello 21 bis	modello 44	modello 45
ARIENTI FRANCESCA	954	179	365	178
AUSIELLO UMBERTO	1068	87	389	202
BIANCHI ANDREA	974	101	370	193
DAL MONTE PAOLA	984	117	389	195
D'AVINO ALFONSO	58	6	2180	1064
NUNNO DANIELA	975	113	389	193
PENSA FABRIZIO	902	177	381	184
PODDA EMANUELA	926	170	392	191
VALLARIO IGNAZIO	927	193	381	202
ZANNINI SILVIA	929	170	388	183
Totale complessivo	8697	1313	5624	2785

Per quanto riguarda la distribuzione per magistrati, dunque, ad eccezione di una sola posizione che supera le mille assegnazioni (per motivi suscettibili di approfondimento), per il resto vi è un sostanziale equilibrio numerico tra tutti i Sostituti, segnatamente per i modelli 21, 44 e 45 ⁶⁵.

In separato allegato viene riportata una tabella nella quale, per ciascuna *materia* (generica, gruppo 1, ecc.) e, nell'ambito della materia, per ciascuna *fonte* (codice penale, codice civile, legge, decreto legislativo, decreto legge, DPR) sono indicati i reati con relativo numero di fascicoli iscritti a modello 21, sino ad arrivare, per il periodo preso in esame, al numero totale di 8591 fascicoli.

Da tale tabella (per quanto riguarda i *modelli 21*, possono trarsi i seguenti elementi, riferibili alle *materie*, secondo l'attuale competenza dei gruppi.

MATERIA	N° FASCICOLI
GENERICA	4405
GRUPPO 1	357
GRUPPO 2	832
GRUPPO 3	922
GRUPPO 4	272
SDAS	1803
Totale complessivo	8591

Da un raffronto dei dati di tale tabella con i dati posti a fondamento del *progetto organizzativo* del 2019, di seguito riportati:

Gruppo	Modello 21	Modello 44	Gruppo	Modello 21	Modello 44
--------	------------	------------	--------	------------	------------

⁶⁴ Trattasi dei colleghi Ignazio Vallario e Silvia Zannini

⁶⁵ Come da *progetto organizzativo* e da ordini di servizio integrativi, il Procuratore D'Avino è assegnatario di molte tipologie di *modelli 45* e di tutti i *modelli 44 Sdas*.

1	567	101	3	812	130
2	819	210	4	452	366
Totale	1386	311	Totale	1264	496

si nota una sproporzione delle sopravvenienze dei gruppi 2 e 3 rispetto a quelle dei gruppi 1 e 4. Invero, al di là del valore assoluto in termini di numero (da ricordare che, per il *progetto* 2019, le sopravvenienze erano su scala triennale, mentre per l'attuale *progetto* 2021, le sopravvenienze riguardano meno di un anno e sei mesi), vi era un sostanziale equilibrio tra i gruppi 2 e 3, e -con uno scarto di un centinaio di fascicoli- tra i gruppi 1 e 4.

Invece, nell'attualità, le sopravvenienze dei gruppi 2 e 3 sono di molto superiori rispetto sia a quelle del gruppo 1 che a quelle del gruppo 4; basti pensare che:

il *gruppo 1* rappresentava il 69% delle sopravvenienze rispetto al *gruppo 2*, mentre ora rappresenta appena il 42%;

il *gruppo 4* rappresentava il 55 % delle sopravvenienze rispetto al *gruppo 3*, mentre ora rappresenta appena il 29%.

Tutto ciò induce ad apportare dei correttivi alla composizione delle *aree tematiche*, estrapolando ad esempio dal *gruppo 2*) e dal *gruppo 3*) quei reati che, pur essendo obiettivamente riconducibili ad una determinata *area*, tuttavia non richiedono necessariamente una *specializzazione*, ma ben possono essere trattati -per la loro agevole trattazione- come *area generica*, se non addirittura come *SDAS*.

Inoltre, dalla pratica quotidiana sono emerse alcune figure criminose che non erano contemplate nel *progetto* del 2019 (si pensi ad alcuni reati introdotti nelle more), per cui occorre aggiornare la composizione dei gruppi di lavoro sotto il profilo delle competenze per materia.

Ca poi sempre tenuto presente che i reati di competenza *generica* fungono da *riequilibratori*, per cui il magistrato che ha incamerato più assegnazioni di *specialistica*, vedrà assegnarsi un numero meno consistente di fascicoli di *generica*, e viceversa.

oooo

4/3-4) - La composizione dei gruppi di lavoro

Esaurito questa necessaria digressione, si può ora passare alla individuazione dei reati da inserire nelle *aree tematiche*.

In linea di massima, vengono mantenute ferme le disposizioni di cui al *progetto organizzativo* del 2019, con le modifiche appena ricordate (accorpamento delle due *aree sicurezza*; aggiornamento delle materie) di cui si dà conto nel prosieguo.

Quanto al coordinamento dei *gruppi di lavoro*, il Procuratore provvede personalmente a coordinare le attività di ciascun gruppo: depongono in tal senso le dimensioni (non rilevantissime) dell'Ufficio e l'opportunità che il coordinamento sia affidato ad un'unica figura, onde consentire la maggiore tesaurizzazione delle informazioni ricevute, l'interscambio delle notizie e la più efficace e dinamica attività dell'intero Ufficio.

Gruppo n. 1

Nel *gruppo 1* vengono inseriti i reati ricompresi nelle aree tematiche:

- **Pubblica amministrazione**: essa contempla le figure criminose poste a presidio della correttezza dell'operato della pubblica amministrazione in senso ampio e nelle sue varie estrinsecazioni (ivi comprese tutte le ipotesi di falso ascrivili a soggetti a vario titolo legati alla pubblica amministrazione), ma altresì alcuni reati commessi da privati in danno della pubblica amministrazione (640 cpv n° 1 cp, 640 bis cp, cui va aggiunta il nuovo reato di cui all'art. 7

del Decreto-Legge 4/19⁶⁶), nonché -per assimilazione- i reati elettorali e le norme sulle società segrete.

- **Appalti e contratti pubblici**; contempla i reati che mirano a tutelare la correttezza e l'imparzialità nella gestione delle gare, nonché la correttezza nelle forniture
- **Ambiente, territorio, incolumità pubblica**; sono stati inseriti quei reati che, in qualche misura, sono posti a tutela dell'equilibrio naturale, del territorio, delle bellezze paesaggistiche, degli animali, dell'incolumità pubblica; in materia di tutela del paesaggio, di rifiuti, di inquinamento idrico ed atmosferico.
- **Edilizia**, comprende tutti i reati in materia edilizia.

Si tratta di reati inseriti **sia** nel codice penale:

articolo	reato	area tematica
314	Peculato	pubblica amministrazione
316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	pubblica amministrazione
316 bis	Malversazione a danno dello Stato	pubblica amministrazione
316 ter	Malversazione a danno dello Stato	pubblica amministrazione
317	Concussione	pubblica amministrazione
318	corruzione per l'esercizio della funzione	pubblica amministrazione
319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	pubblica amministrazione
319 bis	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	pubblica amministrazione
319 ter	Corruzione in atti giudiziari	pubblica amministrazione
319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	pubblica amministrazione
320	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	pubblica amministrazione
322	Istigazione alla corruzione	pubblica amministrazione
322 bis	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	pubblica amministrazione
323	Abuso di ufficio	pubblica amministrazione
325	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio	pubblica amministrazione
326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	pubblica amministrazione
328	Rifiuto di atti d'ufficio – omissione	pubblica amministrazione
329	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica	pubblica amministrazione
331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	pubblica amministrazione
346 bis	Traffico di influenze illecite	pubblica amministrazione
353	Turbata libertà degli incanti	appalti e contratti pubblici
353 bis	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	appalti e contratti pubblici
354	Astensione dagli incanti	appalti e contratti pubblici
355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	appalti e contratti pubblici
356	Frode nelle pubbliche forniture	appalti e contratti pubblici

⁶⁶ Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28.3.2019 n. 26 - *Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*

articolo	reato	area tematica
361	Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale	pubblica amministrazione
362	Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio	pubblica amministrazione
363	Omessa denuncia aggravata	pubblica amministrazione
365	Omissione di referto	pubblica amministrazione
366	Rifiuto di uffici legalmente dovuti	pubblica amministrazione
373	Falsa perizia o interpretazione	pubblica amministrazione
375	Frode in processo penale e depistaggio	pubblica amministrazione
379 bis	Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale	pubblica amministrazione
423	incendio	ambiente, territorio, incolumità pubblica
423 bis	Incendio boschivo	ambiente, territorio, incolumità pubblica
424	Danneggiamento seguito da incendio	ambiente, territorio, incolumità pubblica
426	Inondazione, frana o valanga	ambiente, territorio, incolumità pubblica
427	Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga	ambiente, territorio, incolumità pubblica
428	Naufragio, sommersione o disastro aviatorio	ambiente, territorio, incolumità pubblica
429	Danneggiamento seguito da naufragio	ambiente, territorio, incolumità pubblica
430	Disastro ferroviario	ambiente, territorio, incolumità pubblica
431	Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento	ambiente, territorio, incolumità pubblica
432	Attentati alla sicurezza dei trasporti	ambiente, territorio, incolumità pubblica
433	Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni	ambiente, territorio, incolumità pubblica
433 bis	Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari	ambiente, territorio, incolumità pubblica
434	Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi	ambiente, territorio, incolumità pubblica
435	Fabbricazione o detenzione di materie esplosive	ambiente, territorio, incolumità pubblica
436	Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni	ambiente, territorio, incolumità pubblica
449	Delitti colposi di danno	ambiente, territorio, incolumità pubblica
450	Delitti colposi di pericolo	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 bis	Inquinamento ambientale	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 ter	Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 quater	Disastro ambientale	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 quinquies	Delitti colposi contro l'ambiente	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 septies	Impedimento del controllo	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 novies (aggravante ambientale)		ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 terdecies	Omessa bonifica	ambiente, territorio, incolumità pubblica
452 quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	ambiente, territorio, incolumità pubblica
476	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	pubblica amministrazione
477	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	pubblica amministrazione
478	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	pubblica amministrazione

<u>articolo</u>	<u>reato</u>	<u>area tematica</u>
479	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	pubblica amministrazione
480	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	pubblica amministrazione
481	Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità	pubblica amministrazione
493	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico	pubblica amministrazione
500	Diffusione di una malattia delle piante o degli animali	ambiente, territorio, incolumità pubblica
544 bis	Uccisione di animali	ambiente, territorio, incolumità pubblica
544 ter	Maltrattamento di animali	ambiente, territorio, incolumità pubblica
544 quater	Spettacoli o manifestazioni vietati	ambiente, territorio, incolumità pubblica
544 quinquies	Divieto di combattimenti tra animali	ambiente, territorio, incolumità pubblica
606	Arresto illegale	pubblica amministrazione
607	Indebita limitazione di libertà personale	pubblica amministrazione
608	Abuso di autorità contro arrestati o detenuti	pubblica amministrazione
609	Perquisizione e ispezione personali arbitrarie	pubblica amministrazione
613 bis	Tortura (Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio)	pubblica amministrazione
613 ter	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	pubblica amministrazione
615	Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale	pubblica amministrazione
617	Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato)	pubblica amministrazione
640 cpv n° 1		pubblica amministrazione
640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	pubblica amministrazione
727	Abbandono di animali	ambiente, territorio, incolumità pubblica
727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	ambiente, territorio, incolumità pubblica
733	Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale	ambiente, territorio, incolumità pubblica
733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	ambiente, territorio, incolumità pubblica
734	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali	ambiente, territorio, incolumità pubblica

sia reati previsti da leggi speciali, tra cui:

<u>fonte</u>	<u>anno</u>	<u>n°</u>	<u>oggetto</u>	<u>articolo</u>	<u>area tematica</u>
DPR	570	1960	Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali		pubblica amministrazione
legge	1982	17	Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2		pubblica amministrazione
Legge	1982	646	Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia	21 e 22	Appalti e contratti pubblici
legge	1986	898	Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo	2	pubblica amministrazione
Legge	1991	394	Legge quadro sulle aree protette	30	ambiente, territorio, incolumità pubblica
legge	1992	150	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	2	ambiente, territorio, incolumità pubblica
legge	1992	157	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	13, 30	ambiente, territorio, incolumità pubblica
legge	1993	205	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa	3	sicurezza interna ed urbana
D. LGS	2001	165	Assenteismo	55 quinquies	pubblica amministrazione
DPR	2001	380	Testo unico sull'edilizia	44	Edilizia
D. LGS	2003	224	emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati		ambiente, territorio, incolumità pubblica

<u>fonte</u>	<u>anno</u>	<u>n°</u>	<u>oggetto</u>	<u>articolo</u>	<u>area tematica</u>
D. LGS	2004	42	tutela beni ambientali	142, 181	ambiente, territorio, incolumità pubblica
D. LGS	2006	152	Tutela ambientale	124, 137, 256, 279	ambiente, territorio, incolumità pubblica
D. Lgs	2015	105	Attuazione direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	28	ambiente, territorio, incolumità pubblica
D.L.	2019	4	decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. convertito nella legge 28.3.2019 n. 26 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni	7	pubblica amministrazione

Gruppo n° 2

Nel *gruppo 2* vengono ricomprese le *aree tematiche* denominate:

- **Economia, impresa, società:** contempla quei reati che mirano alla tutela, in senso ampio, della correttezza dei rapporti economici e societari, alla trasparenza dell'attività produttiva, alla regolarità del mercato, al contrasto alla *crisi d'impresa*.
- **Finanza e tributi:** contempla le figure criminose poste a salvaguardia degli interessi economici dello Stato.
- **Lavoro:** comprende le norme poste a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività lavorativa dipendente; vi sono pertanto inserite le norme che in qualche misura mirano alla tutela del lavoratore. In quest'ottica, ad esempio, è stato *scorporato* dal reato di cui all'art. 610 cp (violenza privata) l'ipotesi di *mobbing* sul posto di lavoro.

Tale gruppo è particolarmente impegnato sul fronte tributario (con una serie di sequestri operati nel periodo in esame), dei fallimenti e della materia del *lavoro* (quest'ultimo settore rappresenta peraltro una delle priorità della Procura di Parma⁶⁷) e tali settori vanno certamente mantenuti.

E tuttavia, verificando il contenuto della tabella delle sopravvenienze per *materia* innanzi citata, balza all'evidenza un dato significativo relativo a tale gruppo: degli 832 fascicoli sopravvenuti, ben n. 262 riguardano violazioni al decreto legislativo 81/08 (norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro), e n. 76 riguardano l'art. 4 L. 300/70 (installazione degli impianti di videosorveglianza senza autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro).

In entrambi i casi si tratta di reati di semplice trattazione, spesso definibili con oblazione e, in ogni caso, con decreto penale.

Pertanto, tali reati -inseriti nel 2019 nella competenza del *gruppo 2* in quanto riconducibili all'area tematica del *lavoro*- possono essere estrapolati da tale area ed inseriti nella *generica*, con l'unica eccezione dei reati di cui al decreto legislativo n. 81/08 connessi agli infortuni sul lavoro, in quanto, in tali casi, la contestazione dell'infortunio non può prescindere dalla disamina della norma speciale.

Resta altresì confermata -per gli stessi motivi- l'esclusione del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.l. 463/83, convertito in legge 638/83 in tema di omesso versamento delle ritenute INPS, assegnate allo *Sdas*.

In definitiva, pertanto, nella competenza del *gruppo 2* possono farsi rientrare sia reati del codice penale, ovvero:

⁶⁷ L'attenzione è dimostrata anche dalla nomina di due magistrati collaboratori del Procuratore per il settore in argomento.

articolo	reato	area tematica
437	Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro	lavoro
451	Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro	lavoro
453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	economia, impresa, società
454	Alterazione di monete	economia, impresa, società
455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	economia, impresa, società
473	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	economia, impresa, società
474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	economia, impresa, società
474 ter	Circostanza aggravante	economia, impresa, società
499	Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione	economia, impresa, società
501	Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio	economia, impresa, società
501 bis	Manovre speculative su merci	economia, impresa, società
503	Serrata e sciopero per fini non contrattuali	economia, impresa, società
504	Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero	economia, impresa, società
505	Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta	economia, impresa, società
506	Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci	economia, impresa, società
507	Boicottaggio	economia, impresa, società
508	Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali Sabotaggio	economia, impresa, società
512 bis	Trasferimento fraudolento di valori	economia, impresa, società
513	Turbata libertà dell'industria o del commercio	economia, impresa, società
513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	economia, impresa, società
514	Frodi contro le industrie nazionali	economia, impresa, società
515	Frode nell'esercizio del commercio	economia, impresa, società
517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	economia, impresa, società
517 bis	Circostanza aggravante	economia, impresa, società
517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	economia, impresa, società
589, comma 2	omicidio colposo da infortunio sul lavoro	lavoro
590, comma 3	lesioni colpose da infortunio sul lavoro	lavoro
603 bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	lavoro
610	violenza privata sul dipendente: <i>mobbing</i>	lavoro
648 bis	Riciclaggio	economia, impresa, società
648 ter	impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	economia, impresa, società
648 ter.1	Autoriciclaggio	economia, impresa, società

sia reati previsti dal codice civile e da leggi speciali:

fonte	anno	n°	oggetto	articolo	area tematica
codice civile			reati societari	2621, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2634	economia, impresa, società
codice civile			corruzione tra privati	2635, 2635 bis	economia, impresa, società

fonte	anno	n°	oggetto	articolo	area tematica
R.D.	1942	267	Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa	216, 217, 223	economia, impresa, società
DPR	1955	520	Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	11	Lavoro
DPR	1959	128	Norma di Polizia delle miniere e delle cave		Lavoro
legge	1961	628	Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	4	Lavoro
DPR	1972	633	Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto	1, 67, 70	economia, impresa, società
DPR	1973	43	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale		finanza e tributi
DPR	1990	309	Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale	291, 295	finanza e tributi
D. LGS	1993	385	Testo Unico bancario		economia, impresa, società
D. LGS	1994	758	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro	55, 68	Lavoro
D. LGS	1995	504	Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative		economia, impresa, società
D. LGS	1996	624	Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee		Lavoro
D. LGS	1998	58	TU intermediazione finanziaria		economia, impresa, società
legge	1999	270	Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274	95	economia, impresa, società
D. LGS	2000	74	TU imposte sui redditi		finanza e tributi
D. LGS	2000	187	Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche	5, 6, 8 (sanzioni art. 14)	Lavoro
D. LGS	2003	66	orario di lavoro	14	Lavoro
d. lgs	2003	276	D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18		Lavoro
D. LGS	2004	124	Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale	15	Lavoro
D. LGS	2005	209	Esercizio abusivo di attività assicurativa		economia, impresa, società

fonte	anno	n°	oggetto	articolo	area tematica
D. LGS	2006	139	certificato prevenzione incendi	20	Lavoro
d. lgs	2008	81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Solo quando connesso ad un infortunio sul lavoro)		Lavoro
D. lgs	2019	14	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155	322-340	economia, impresa, società
D. LGS	2020	101	Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.		Lavoro

Gruppo n° 3

Nel *gruppo 3* viene ricompresa l'*area tematica* denominata *fasce deboli*.

L'*area tematica* *fasce deboli* contempla tutte quelle figure nelle quali la vittima è una persona che, per età, posizione soggettiva, ambiente sociale, posizione familiare, si ritrovi *svantaggiata* rispetto ad altri, di tal che merita un'attenzione particolare ed una più efficace considerazione e tutela.

Tale gruppo è quello che assorbe il maggior numero di *specialistica*, con fascicoli tutti incentrati su aspetti familiari e, più in generale, su questioni "affettive" *latu sensu*.

Inoltre, con l'avvento del c.d. *codice rosso* entrato in vigore ad agosto 2019, è il gruppo che, più di tutti, si muove in costante *emergenza*, dovendo delegare accertamenti ex art. 362 c.p.p. entro tre giorni dall'iscrizione del fascicolo.

Oltre al dato dell'emergenza, il *codice rosso* ha introdotto altre figure di reato ed ha previsto alcune ulteriori aggravanti, di tal che appare necessario che la competenza del gruppo sia incrementata in funzione di dette innovazioni (387 bis, 558 bis, 583 quinquies, 612 ter c.p.; si pensi poi agli interventi sulle lesioni, per le quali vi è stato un ampliamento della sfera di applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p.).

Di converso, per alleggerire il carico di tale gruppo, vanno espunti alcuni reati.

Nel *progetto* del 2019, si era preferito inserire in tale gruppo anche i reati di cui agli artt. 570 c.p. e 570 bis c.p., all'evidente fine di consentire al gruppo di lavoro competente il costante *monitoraggio* delle situazioni intrafamiliari.

Orbene, verificando il contenuto della tabella delle sopravvenienze per *materia* innanzi citata, per quanto riguarda il *gruppo 3*, è emerso che n. 38 fascicoli e n. 90 fascicoli riguardano, rispettivamente, le violazioni di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p., il che contribuisce ad innalzare il numero delle sopravvenienze.

Si tratta di reati di semplice trattazione, definibili con decreto penale o comunque in maniera abbastanza rapida, certo più agevolmente rispetto a figure di reato più *centrali*, quali maltrattamenti, stalking, violenze sessuali e così via.

Appare opportuno dunque che essi vengano estrapolati dalla competenza *specialistica* ed inseriti nella *generica* (già ora vengono trattati dallo *Sdas*).

Altri reati possono essere espunti dal novero della specialistica, in quanto, pur riconducibili in astratto al concetto di *fasce deboli*, appare opportuno limitare la competenza del gruppo alla sfera familiare ed *affettiva*.

In quest'ottica, rispetto al *progetto* del 2019, possono essere ricondotti alla *generica* i reati di cui agli artt. 388, 600, 600 octies, 601, 601 bis, 602 c.p., 643 c.p., in quanto estranei alle tematiche *latu sensu* affettive.

In definitiva, nella competenza del *gruppo 3*, possono farsi rientrare sia reati previsti dal codice penale, ovvero:

<u>articolo</u>	<u>reato</u>	<u>area tematica</u>
387 bis	Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	Fasce deboli
556	Bigamia	Fasce deboli
558	Induzione al matrimonio mediante inganno	Fasce deboli
558 bis	Costrizione o induzione al matrimonio	Fasce deboli
564	Incesto	Fasce deboli
565	Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica	Fasce deboli
566	Supposizione o soppressione di stato	Fasce deboli
567	Alterazione di stato	Fasce deboli
568	Occultamento di stato di un figlio	Fasce deboli
570	Violazione degli obblighi di assistenza familiare	SDAS
570 bis	Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio	SDAS
571	Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina	Fasce deboli
572	Maltrattamenti contro familiari e conviventi	Fasce deboli
573	Sottrazione consensuale di minorenni	Fasce deboli
574	Sottrazione di persone incapaci	Fasce deboli
574 bis	Sottrazione e trattenimento di minore all'estero	Fasce deboli
578	Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale	Fasce deboli
582-585, comma 1 in relazione all'art. 576, comma 1 n° 2		Fasce deboli
582-585, comma 1 in relazione all'art. 577, comma 1 n° 1, o comma 2		Fasce deboli
583 bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Fasce deboli
583 quinquies-585, comma 1 in relazione all'art. 576, comma 1 n° 2	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	Fasce deboli
583 quinquies-585, comma 1 in relazione all'art.	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	Fasce deboli

articolo	reato	area tematica
577, comma 1 n° 1, o comma 2		
591	Abbandono di persone minori o incapaci	Fasce deboli
593 bis	Interruzione colposa di gravidanza	Fasce deboli
593 ter	Interruzione di gravidanza non consensuale	Fasce deboli
609 bis	Violenza sessuale	Fasce deboli
609 ter	Circostanze aggravanti	Fasce deboli
609 quater	Atti sessuali con minorenne	Fasce deboli
609 quinquies	Corruzione di minorenne	Fasce deboli
609 septies	è un'aggravante – verificare se ha lo stesso numero di un principale	Fasce deboli
609 octies	Violenza sessuale di gruppo	Fasce deboli
612 bis	Atti persecutori (Se commessi nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza)	Fasce deboli
612 ter	Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	Fasce deboli
613 bis	Tortura (Tranne i casi in cui sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio)	Fasce deboli
734 bis	Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale	Fasce deboli

sia reati previsti da leggi speciali a tutela delle categorie più deboli, tra i quali:

fonte	anno	n°	oggetto	articolo	area tematica
Legge	1978	194	Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza	18-19	Fasce deboli

Gruppo n° 4

Nel *gruppo 4* vengono ricomprese le *aree tematiche*:

- **Salute:** include quei reati che hanno come obiettivo la tutela della *salute* in senso ampio; vi rientrano pertanto le norme su alimenti, bevande, farmaci, doping, responsabilità medica e comunque da colpa professionale.
- **Sicurezza,** intesa sia come *sicurezza interna* che come *sicurezza urbana*.

Quanto alla *sicurezza interna*, pur in assenza di fenomeni riconducibili a tale aspetto, in astratto occorre prevederne l'inserimento nel *progetto organizzativo*. In detto concetto vanno inseriti i reati del codice penale dall'art. 241 all'art. 313 c.p. (naturalmente ad eccezione dei reati che, per essere caratterizzati dalla *finalità di terrorismo*, a mente dell'art. 51, comma 3 quater c.p.p., sono di competenza della Procura distrettuale di Bologna), oltre ad altri riconducibili alla medesima tematica.

Quanto alla *sicurezza urbana*, essa è certamente la più eterogenea; in considerazione delle peculiarità del territorio e delle sopravvenienze riscontrate, possono farsi rientrare in questo concetto sia i più gravi reati contro il patrimonio (estorsioni, rapine ed usura), sia i reati in materia di prostituzione ed altresì quelli in tema di immigrazione (partendo dal dato obiettivo che molti dei reati *comuni* vengono commessi proprio da immigrati, soprattutto nel settore degli stupefacenti, per cui occorre monitorare con attenzione il fenomeno).

Nella competenza del *gruppo 4* rientrano pertanto sia reati previsti dal codice penale, ovvero:

articolo	reato	area tematica
241-274	capo I (<i>Delitti contro la personalità internazionale dello Stato</i>)	Sicurezza interna e sicurezza urbana
276-292	capo II (<i>Delitti contro la personalità interna dello Stato</i>)	Sicurezza interna e sicurezza urbana
294	capo III (<i>Delitti contro i diritti politici del cittadino</i>)	Sicurezza interna e sicurezza urbana
295-300	capo IV (<i>Delitti contro gli stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti</i>)	Sicurezza interna e sicurezza urbana
301-313	capo V (<i>Disposizioni comuni ai capi precedenti</i>)	Sicurezza interna e sicurezza urbana
438	Epidemia	Salute
439	Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari	Salute
440	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Salute
441	Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute	Salute
442	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Salute
443	Commercio o somministrazione di medicinali guasti	Salute
444	Commercio di sostanze alimentari nocive	Salute
445	Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica	Salute
452	Delitti colposi contro la salute pubblica	Salute
516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Salute
517-quater	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Salute
586-bis	Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti	Salute
589, comma 3	omicidio colposo da esercizio abusivo di una professione	Salute
590, comma 4	lesioni colpose da esercizio abusivo di una professione	Salute
590 sexies	Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario	Salute
604-bis	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	Sicurezza interna e sicurezza urbana
628	rapina	Sicurezza interna e sicurezza urbana
629	estorsione	Sicurezza interna e sicurezza urbana
644	usura	Sicurezza interna e sicurezza urbana
644-bis	Usura impropria	Sicurezza interna e sicurezza urbana

sia reati previsti da leggi speciali, tra i quali:

fonte	anno	n°	oggetto	articolo	area tematica
R.D.	1934	1265	Testo unico sulle leggi sanitarie	170, 189, 193	Salute
Legge	1952	645	Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione	2, 4, 5	sicurezza interna ed urbana
legge	1958	75	Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui	3	sicurezza interna ed urbana
legge	1962	283	Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande	05-giu	Salute
Legge	1962	1860	Impiego pacifico dell'energia nucleare	29	salute
legge	1989	401	Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di (manifestazioni sportive)	4, 5, 6	sicurezza interna ed urbana
d. lgs	1992	73	Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà,	1, 5	Salute

fonte	anno	n°	oggetto	articolo	area tematica
			compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori		
Legge	1993	205	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa		sicurezza interna ed urbana
D. LGS	1998	286	Testo unico sull'immigrazione	6, 12	sicurezza interna ed urbana
DPR	1998	392	Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59	2	Salute
D. Lgs	2000	174	Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi	27	salute
legge	2000	376	Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping	9	Salute
D. LGS	2001	212	Commercializzazione prodotti sementieri		Salute
D. LGS	2006	219	Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE	55, 147	Salute
D. lgs	2007	30	Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	20	sicurezza interna ed urbana
D. lgs	2007	193	Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore	6	salute
D. LGS	2011	159	Codice Antimafia	3, 75	sicurezza interna ed urbana
D.L.	2017	14	D.L. 2017 n. 14 (conv. in Legge 18.4.2018 n. 48) - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città	13 - 13 bis	sicurezza interna ed urbana

La competenza generica

Tutto ciò che non appartiene alla competenza specialistica di uno dei quattro *gruppi di lavoro*, appartiene alla competenza *generica*.

Come già esplicitato, nel sistema di assegnazione automatica, i reati di competenza *generica* servono da equilibratori, in quanto mirano tendenzialmente ad assicurare l'equa distribuzione tra tutti dei carichi di lavoro.

4/3-5) - Assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro - Mobilità interna dei magistrati

L'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro viene fatto a seguito di apposito interpello, in linea con quanto previsto nella delibera del CSM del 16.12.2020⁶⁸, con l'obiettivo di assecondare tendenzialmente i *desiderata* degli aspiranti⁶⁹.

Ai fini dell'assegnazione, in caso di pluralità di domande per il medesimo *gruppo di lavoro* e nel caso non sia intervenuta una intesa tra i Sostituti- si tiene conto di:

- attitudini specifiche (in relazione alla/e materia/e di competenza del gruppo di lavoro per il quale si concorre), desunte dalla pregressa attività giudiziaria e da ogni altro elemento di valutazione (pubblicazioni, corsi di aggiornamento, master, ecc.).
- funzionalità dell'ufficio;
- anzianità di ruolo.

In assenza di domande per un *gruppo di lavoro*, la copertura del posto viene assicurata mediante assegnazione di ufficio, disposta con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenuto conto della minore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura, avuto riguardo, altresì, comparativamente alla quantità e alla qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sul gruppo di lavoro specializzato di provenienza del magistrato destinatario del provvedimento di trasferimento di ufficio e sul gruppo di lavoro di destinazione di quest'ultimo.

Agli interPELLI sono chiamati a partecipare anche i Sostituti per i quali -pur a seguito di delibera di trasferimento da parte del CSM- il trasferimento non sia ancora operativo.

oooo

Nel *progetto organizzativo* del 2019 si è dato atto del raggiungimento di un accordo tra tutti i Sostituti (ivi compresi i due colleghi che di lì a qualche mese avrebbero preso servizio presso la Procura di Parma) ai fini dell'inserimento nei gruppi di lavoro, di tal che tale accordo è stato ratificato dal Procuratore.

Allo stato, dunque, i gruppi sono così composti:

Gruppo 1): Arienti – Dal Monte – Podda - Zannini

Gruppo 2): Arienti - Ausiello – Bianchi – Dal Monte - Vallario

Gruppo 3): Ausiello – Bianchi – Nunno – Pensa - Zannini

Gruppo 4): Nunno – Pensa – Podda - Vallario

oooo

L'assegnazione di un magistrato ad un gruppo di lavoro non può avere durata illimitata, in quanto bisogna osservare in ogni caso il limite massimo di permanenza in un determinato settore, in omaggio al principio -anch'esso richiamato nella delibera consiliare del 16.12.2020- della temporaneità nelle funzioni⁷⁰.

⁶⁸ L'art. 4, comma 1 lett. f) della delibera del CSM del 16.12.2020, a proposito dei compiti del Procuratore della Repubblica, recita testualmente:

"Il Procuratore della Repubblica (...):

f) procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, di regola previo interpello o, comunque, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, adottando criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti, alla loro completa formazione professionale, resa possibile anche dalla rotazione periodica, nonché a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio".

⁶⁹ In accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 9), l'intero paragrafo 4/3-5 del progetto-bozza è stato integrato e modificato.

⁷⁰ L'art. 7, comma 4 lett. a) della delibera del CSM del 16.12.2020, a proposito del contenuto del progetto organizzativo, recita testualmente:

"4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:

Nel *progetto* del 2019 così si legge a proposito della durata della permanenza in un gruppo di lavoro:

Nel delicato rapporto tra Sostituto e gruppo di lavoro, vanno contemperate le esigenze di crescita professionale dei magistrati (che può essere attuata attraverso la mobilità interna, in modo da consentire a ciascuno di acquisire conoscenze ed esperienze in plurimi settori) con le esigenze di funzionalità dell'Ufficio (che richiede una certa stabilità nella trattazione di affari di competenza specialistica), il tutto conformemente agli orientamenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Tali esigenze possono essere armonizzate tra di loro, mediante la previsione:

- 1) della possibilità di accedere, a domanda, ad un gruppo di lavoro diverso da quello di originaria assegnazione;
- 2) della fissazione di un periodo minimo di permanenza all'interno di un *gruppo di lavoro*, che può essere determinato in tre anni (idoneo a garantire l'acquisizione di sufficiente esperienza in tale settore);
- 3) della fissazione del periodo massimo di dieci anni per la permanenza nel gruppo di lavoro;
- 4) della possibilità di uno scambio consensuale di gruppo tra colleghi appartenenti a due gruppi diversi (sempre che, sul punto, vi sia la non opposizione di altri, potenzialmente aspirante ad uno dei posti in esame).

Tale disposizione -anche in considerazione del breve lasso temporale tra l'entrata in vigore di tale *progetto* (aprile 2019) e l'attuale *progetto* (marzo 2021)- va ovviamente mantenuta ferma, di tal che eventuali spostamenti interni possono essere attuati soltanto alla condizione stabilita al punto 4).

oooo

Il passaggio di un Sostituto ad un altro gruppo comporta il *trascinamento* di tutti i fascicoli (anche di quelli di competenza specialistica) nel nuovo gruppo, sino ad esaurimento del ruolo, a meno che l'interessato non rappresenti esigenze particolari che consiglino la riassegnazione del fascicolo al *gruppo di lavoro* di provenienza, nel qual caso la questione viene demandata al Procuratore.

oooo

4/4) - Le riunioni dei magistrati dell'Ufficio

Secondo il dettato normativo le riunioni costituiscono un preciso obbligo sia per il Procuratore, chiamato ad indirle, sia per i Sostituti, chiamati a prendervi parte.

Invero, a mente della delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. d), il Procuratore della Repubblica "*promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e su fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto*".

L'art. 2, comma 3, della medesima delibera ribadisce che "*i magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di*

a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei Procuratori Aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati".

organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione”.

A prescindere dai profili di doverosità, le riunioni costituiscono un momento fondamentale per la vita di un ufficio giudiziario, segnatamente di un Ufficio di Procura, nel quale, quasi costantemente, il magistrato si trova ad operare da solo, senza l'insostituibile conforto che, nell'organo collegiale, si riceve dal confronto con i colleghi.

La Procura di Parma intende utilizzare lo strumento delle riunioni in **primo luogo** per discutere degli aspetti di carattere organizzativo. Avendo optato per il metodo della *gestione partecipata* dell'Ufficio, il Procuratore -prima di adottare un qualsivoglia provvedimento che incida sugli assetti interni e sui rapporti verso l'esterno- intende acquisire il parere, i suggerimenti, gli spunti di riflessione che i colleghi possono offrire, onde valutare l'impatto che gli adottandi provvedimenti avranno sull'intero ufficio o su sue componenti.

Tale metodo, adottato dal Procuratore sin dalle prime fasi della gestione della Procura di Parma (settembre 2018), ha peraltro sin qui ampiamente funzionato, in quanto è servito ad evitare scelte *dirigistiche* che talvolta rischiano di essere traumatiche per un Ufficio, se prima non siano state precedute da una pacata interlocuzione con tutti i magistrati, che serva a far emergere prassi virtuose, criticità, problemi di qualsivoglia natura, e comunque a tesaurizzare i consigli, in maniera che le scelte organizzative (che appartengono alla responsabilità del Procuratore) siano le più ponderate possibili, oltre che, ovviamente, le più largamente condivise.

Ed è in ciò che la *gestione partecipata* si distingue dalla *gestione assembleare*, in cui (a fronte di decisioni maggioritarie) manca una vera e propria assunzione di responsabilità da parte del Dirigente, laddove, per un ufficio di Procura, sia la normativa primaria sia la normativa secondaria, attribuiscono la *responsabilità* organizzativa al Procuratore della Repubblica (*“La responsabilità delle scelte organizzative, dunque, compete al Procuratore, ma la verifica della rispondenza delle opzioni in concreto adottate alle ragioni di quella attribuzione è compito irrinunciabile del governo autonomo”*⁷¹)

Peraltro, il metodo che la Procura di Parma ha seguito sin dal progetto organizzativo del 2019 (la *gestione partecipata*) trova oggi una *sponda* nel nuovo sistema organizzativo disegnato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera n. 18269/20 del 16.12.2020, nella parte in cui, ad esempio, si sostiene che *“la partecipazione alle regole di organizzazione da parte degli appartenenti alla struttura è essa stessa un valore”*, ovvero si cita espressamente il *metodo partecipativo interno* come strumento teso all'adozione del progetto organizzativo⁷².

In **secondo luogo**, la riunione è il luogo dove -anche sulla scorta delle segnalazioni provenienti dal *magistrato collaboratore per le novità legislative e giurisprudenziali*⁷³- possono essere analizzate sia le norme legislative emanate nei settori di interesse dell'amministrazione della giustizia, sia le novità giurisprudenziali.

In **terzo luogo**, la riunione è l'occasione per passare in rassegna singole vicende procedurali di interesse generale, ed altresì per verificare la presenza di possibili interconnessioni tra indagini in corso, che presentino rilievo per uno specifico *gruppo di lavoro* o per l'intero Ufficio.

Sulla scorta di tali premesse, a seconda della rilevanza e della incidenza su specifici settori, il Procuratore -di iniziativa o a seguito di istanza di uno o più Sostituti- convoca riunioni per gruppo

⁷¹ cfr. *Relazione introduttiva alla modifica alla circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura* (Premessa, paragrafo 3, 16.12.2020).

⁷² cfr. *Relazione introduttiva alla modifica alla circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura* (Parte prima, paragrafo 3: *Il metodo partecipativo interno volto all'adozione del progetto organizzativo: l'assemblea*).

⁷³ Tale figura è stata individuata per la prima volta con ordine di servizio n° 9/18 del 9.11.18.

di lavoro (in modo da concentrare gli sforzi su tematiche di interesse settoriale ⁷⁴) o riunioni di tutto l'Ufficio.

Quanto alla periodicità delle riunioni, tendenzialmente essa è mensile, salvo esigenze particolari che consiglino/impongano una diversa periodicità.

4/5) - L'attribuzione di compiti di collaborazione ai Magistrati dell'Ufficio

L'art. 2, comma 3, della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020 prevede che *"i magistrati dell'Ufficio...forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione"*; inoltre l'art. 4 lett. i), prevede che il Procuratore della Repubblica *"cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti"*.

In quest'ottica, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell'organizzazione all'interno dell'ufficio, appare opportuna l'attribuzione ai Sostituti di compiti di collaborazione con il Procuratore della Repubblica in alcuni settori particolarmente delicati.

Si tratta di situazioni non assimilabili all'attribuzione di *compiti amministrativi* ai Procuratori Aggiunti, cui sono legate particolari responsabilità che ovviamente non possono ricadere sui Sostituti.

Sulla scorta di quanto già disposto in vista ed a seguito del *progetto organizzativo* del 2019, i settori nei quali i Magistrati possono fornire apporto organizzativo sono i seguenti ⁷⁵:

- a) *Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica* ⁷⁶ (con il compito, tra l'altro, di elaborare modelli di definizione semplice ad uso dei V.P.O., fissare *direttive* per la trattazione e definizione di categorie di reati inserite nello Sdas; e così via);
- b) *rapporti con il Tribunale* (riunioni organizzative; elaborazione di protocolli);
- c) *rapporti con l'Avvocatura* (studio di problemi di interesse comune; predisposizione di protocolli; ecc.);
- d) *novità legislative e giurisprudenziali* (segnalazione delle norme legislative emanate nei settori di interesse dell'amministrazione della giustizia; segnalazione delle novità giurisprudenziali, ricavabili dalle banche dati *on line*, ma anche dagli orientamenti *di merito* del locale Tribunale);

⁷⁴ In attuazione di questo principio di carattere generale, sotto la vigenza del *progetto organizzativo* del 2019 si sono svolte riunioni *a tema* sugli infortuni sul lavoro, sui reati *intrafamiliari*, sui reati fallimentari.

⁷⁵ Con ordine di servizio n. 13/2018 del 9.11.18 sono stati a suo tempo designati Magistrati collaboratori per: rapporti con il Tribunale; rapporti con la Segreteria; rapporti con l'Avvocatura; novità legislative e giurisprudenziali; gestione TIAP – SICP ed elaborazione di modulistica relativa alla trattazione/definizione di procedimenti seriali; predisposizione di una bozza di protocollo in materia di tutela penale del lavoro e di ambiente ed edilizia.

Con ordine di servizio n. 53/19 del 2.12.19 sono stati a suo tempo designati Magistrati collaboratori per la *tutela penale del lavoro*, nonché per il settore dei reati *intrafamiliari*.

Con ordine di servizio n. 55/19 del 17.12.19 sono stati designati Magistrati collaboratori per la *gestione del settore dei consulenti tecnici*.

Con ordine di servizio n. 56/19 del 20.12.19 sono stati designati Magistrati collaboratori per *indagini sulle crisi di impresa*.

In virtù di tali designazioni si sono svolte anche delle riunioni finalizzate alla raccolta di elementi conoscitivi e di proposte.

⁷⁶ In vista del *progetto organizzativo* del 2019, con ordine di servizio n° 7/18 del 26.10.18 era stato individuato un Magistrato collaboratore dell'U.C.P.

- e) *tutela penale del lavoro* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, con costante adeguamento ad eventuali novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali);
- f) *ambiente ed edilizia* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di reati edilizi ed ambientali, con costante adeguamento ad eventuali novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali);
- g) *codice rosso* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di reati da *codice rosso*, con eventuale aggiornamento della Direttiva già adottata in materia (n° 8/19 del 29.7.19);
- h) *crisi di impresa* (predisposizione di protocollo di indagine in materia di reati da *crisi di impresa*, con costante adeguamento ad eventuali novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali, anche mediante sinergia con l'Ordine professionale dei commercialisti e con il Tribunale in sede; e così via);
- i) *consulenze tecniche* (creazione di un *Albo* presso la Procura di Parma suddiviso per materie; rapporti con gli Ordini professionali; predisposizione di modelli di liquidazione per vicende "standardizzabili"; e così via).

Ovviamente, all'occorrenza, potranno essere individuati altri settori per i quali coinvolgere i Sostituti nella gestione dell'Ufficio.

Per quanto riguarda la designazione dei Magistrati collaboratori, si tratta di un provvedimento non procedimentalizzato nella *Delibera* n. 18269/20 del 16.12.20, anche perché le formule richiamate in premessa, contenute nell'art. 2, comma 3, e 4 lett. i) della delibera, sono generiche, nel senso che non viene esplicitato secondo quale modalità il Magistrato dell'Ufficio possa fornire "*contributi in tema di organizzazione*", di tal che la formale designazione di *Magistrati collaboratori* si traduce in una opzione del Procuratore della Repubblica di Parma ⁷⁷.

Pur trattandosi di scelta *fiduciaria* da parte del Procuratore, appare però opportuno che la designazione:

- sia (possibilmente) effettuata su base volontaria e dunque all'esito di un interpello;
- sia adeguatamente motivata (attitudine manifestata; competenza in materia), soprattutto nel caso vi siano plurime manifestazioni di disponibilità;
- ricada su Magistrato inserito nel relativo *gruppo di lavoro*, nel caso in cui essa abbia ad oggetto un settore specialistico.

Rispetto al *progetto organizzativo* del 2019, appare opportuno che la designazione dei Magistrati collaboratori non sia limitata ai soli Magistrati togati, ma sia estesa -ove occorre- anche ai Magistrati onorari ⁷⁸.

E' il caso delle *novità legislative e giurisprudenziali*, ove i V.P.O. -in virtù della loro partecipazione alle udienze del Giudice Monocratico, numericamente più consistenti di quelle dibattimentali ed altresì riferite ad un numero più ampio di reati- hanno certamente, più di tutti, il *polso* delle tendenze giurisprudenziali, quanto meno di quelli del locale Tribunale. Ciò può essere utile per adeguare l'azione penale della Procura ed a meglio orientarla proprio in virtù degli esiti dibattimentali.

⁷⁷ Gli ordini di servizio con i quali sono stati designati i *Magistrati collaboratori* sono stati positivamente vagliati dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

⁷⁸ Per tale ragione è mutato anche il titolo del presente capitolo che, nel precedente *progetto*, era: "*L'attribuzione di compiti di collaborazione ai Sostituti*".

4/6) - L'Ufficio esecuzione

Il settore dell'esecuzione penale (artt. 655 e segg. c.p.p.) costituisce l'approdo ultimo dell'attività giurisdizionale.

Se è vero -segnatamente a livello mediatico e comunque di opinione pubblica- che la fase cautelare del procedimento è quella che suscita maggiore interesse e sembra appagare il *senso comune* di giustizia, dall'altro occorre adoperarsi affinché cresca sempre più l'attenzione verso la fase finale del procedimento penale, fase senza la quale tutto l'impianto procedimentale rischia di diventare vano.

La lunghezza del processo e l'altro numero delle definizioni per intervenuta prescrizione costituiscono senza dubbio una sconfitta per chi opera nel settore della giustizia, per cui vanno compiuti tutti gli sforzi necessari affinché -al di là del clamore che normalmente suscitano i profili cautelari (arresto, sequestro)- il procedimento possa pervenire allo sbocco naturale, ovvero la fase dell'esecuzione.

Tradizionalmente, almeno negli ultimi anni, l'Ufficio esecuzione è stato sempre gestito da un solo Magistrato (talvolta il Procuratore della Repubblica; negli ultimi anni, un Sostituto Procuratore⁷⁹), sostituito, in caso di assenza, dal Magistrato di turno esterno o -a partire dal *progetto organizzativo*- dal Magistrato *supplente*.

E tuttavia -fermi restando i necessari meccanismi di sostituzione- in considerazione della delicatezza della funzione e dell'alto tecnicismo di taluni provvedimenti (il che richiede specializzazione, da parte sia del magistrato addetto che della struttura di segreteria) appare opportuno che il *sapere* legato a questo settore non resti appannaggio di un solo Magistrato.

Se da un lato -in linea con gli assetti progressivi- non appare opportuna una rotazione frequente tra i Magistrati né una distribuzione *a pioggia* degli *affari* dell'Ufficio esecuzione (proprio perché il *sapere* di tale settore si costruisce nel tempo e non può essere disperso mediante frequenti cambiamenti del magistrato addetto), dall'altro forse la concentrazione delle attività in capo ad un solo Sostituto rischia di costituire, in prospettiva, un *vulnus* per l'intero Ufficio, perché non consente la crescita di altre professionalità.

Di qui la opportunità/necessità che l'Ufficio esecuzione sia gestito da due Sostituti Procuratori, individuati sulla base di apposito interpello, evidenziandosi che gli stessi meccanismi dettati per i gruppi di lavoro (modalità di assegnazione, permanenza minima, permanenza massima) valgono per l'ufficio esecuzione.

In caso di assenza o di impedimento del magistrato addetto all'Ufficio esecuzione, la deliberazione degli atti e l'adozione dei relativi provvedimenti è demandata al magistrato di turno *supplenza* o, in ulteriore subordine, al magistrato di turno esterno.

4/7) - Gli affari civili

4/7-1) - Premessa normativa

La delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, all'art. 7, comma 6, recita testualmente: "*Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 46* (NB: il richiamo è errato, in quanto in realtà trattasi dell'art. 45) *della presente circolare. Il*

⁷⁹ All'esito dell'interpello svoltosi in occasione della riunione del 14.3.19, il magistrato dell'Ufficio esecuzione è stato individuato nel Sostituto Procuratore dott. Andrea Bianchi.

Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile".

Invero, l'art. 45 della Delibera, dedicata ai "criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i minorenni", richiama la "Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni" adottata con delibera del 18.6.18, in cui -sulla base della normativa del codice civile- vengono affrontati e disciplinati i *confini* tra la Procura ordinaria e la Procura per i minori, così testualmente argomentando:

"- letto poi l'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dalla legge n. 219/2012, che attribuisce al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 c.c. se proposti quando sia in corso, tra i genitori, "giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile"⁸⁰ nonché giudizio di modifica delle condizioni di separazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 10365 del 19.5.2016; si veda in generale, sulla tematica, anche Cass. civ. ord. n. 1349 del 26.1.2015)⁸¹;

⁸⁰ **L'art. 316 codice civile recita testualmente:**

"Art. 316. Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio."

⁸¹ **L'art. 38 d.a.c.c. recita testualmente:**

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".

- considerato che per effetto di tale ultima norma, letta unitamente all'art. 336 c.c.⁸², il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario ha anche il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c.⁸³ quando per essi sia competente il Tribunale ordinario;
- che il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario può altresì proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.);
- ritenuto quindi necessario, in virtù del tessuto normativo ora indicato in sintesi, dettare un'apposita regolamentazione per le competenze delle Procure ordinarie per gli affari civili, in particolare per ciò che attiene ai criteri di assegnazione dei procedimenti ed ai protocolli di natura organizzativa;
- ritenuto in proposito adeguato un rinvio, nei limiti di compatibilità, alla specifica risoluzione relativa alle Procure minorili, stante l'affinità della materia e delle competenze;
- ritenuto parimenti opportuno, nell'ottica della leale collaborazione tra uffici, tradurre in diritto positivo la necessità di costante confronto e costante interlocuzione tra gli uffici requirenti presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale minorile".

ooo

Pertanto, sulla base della su esposta normativa, nel progetto organizzativo viene inserito anche un capitolo dedicato agli affari civili.

4/7-2) - La tipologia degli affari

Gli affari civili -curati, per i profili organizzativi e gli adempimenti, dalla segreteria amministrativa della Procura di Parma- sulla scorta dell'apposita tabella elaborata dalla segreteria possono distinguersi nelle categorie di seguito indicate.

Azioni del Pubblico Ministero

Esse riguardano gli istituti seguenti:

- *Interdizioni/inabilitazioni*
- *Amministrazioni di sostegno*
- *iniziative a seguito della trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica per i minorenni ex art. 333 e segg. c.c.*

Matrimoniale

Sono previste le seguenti attività del P.M.:

- *intervento*

⁸² L'art. 336 codice civile recita testualmente:

"Procedimento -

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore".

⁸³ L'art. 333 codice civile recita testualmente:

"Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".

- *conclusioni*

Volontaria Giurisdizione

Sono previste le seguenti attività del P.M.:

- *pareri*
- *visti ex art. 740 c.p.p.*
- *intervento*
- *conclusioni*

Negoziazione assistita

Sono previste le seguenti attività del P.M.:

- *nulla osta*
- *autorizzazioni*

Atti relativi allo stato civile

Esse riguardano gli istituti seguenti:

- *annotazioni*
- *rettifiche*
- *impugnazioni*

Registro notifiche richieste dall'estero

Esse riguardano le seguenti attività:

- *notifiche di atti (essenzialmente sanzioni per violazioni al codice della strada commessi all'estero da soggetti residenti in Italia) a richiesta di Stati esteri.*

4/7-3) - Le modalità di trattazione degli affari

Salvo quanto si dirà più avanti a proposito delle procedure ex art. 333 e segg. c.c. (iniziative del PM a tutela dei minori in relazione a cause di separazione/divorzio/responsabilità genitoriale), gli affari in questione vengono assegnati ai Sostituti secondo un turno su base settimanale.

Tale opzione temporale (rispetto, ad esempio, ad un turno più lungo, quale quello mensile, attuato sino all'entrata in vigore del progetto organizzativo del 2019) si fonda sulle seguenti considerazioni:

- un turno eccessivamente lungo finisce per appesantire il lavoro ordinario, sia per il numero di affari che pervengono sia per le questioni legate alla *partecipazione* del PM alle udienze dedicate al settore civile (cfr. apposito paragrafo nel capitolo *La fase del giudizio*);
- l'enorme distanza temporale tra un turno mensile ed un altro (con l'attuale assetto, che registra la presenza di nove Sostituti, il turno, infatti, sarebbe svolto ogni nove mesi) rischia di cagionare la *perdita di contatto* tra il Sostituto e le materie ricadenti nel settore *affari civili*, laddove sovente è richiesto un aggiornamento professionale.

Per quanto riguarda le modalità di trattazione, tutti gli affari pervenuti in ufficio vengono smistati al Sostituto di turno settimanale per gli *affari civili*, ad eccezione di quelli che il Procuratore si è riservato di trattare personalmente (cfr. paragrafo 2/7-1: *L'attività giudiziaria del Procuratore* nel capitolo *Il Procuratore della Repubblica*).

A seguito dell'attivazione dell'accesso alla *Consolle civile* a beneficio della Procura della Repubblica, le predette attività si svolgono informaticamente, secondo le modalità di seguito precisate ⁸⁴:

⁸⁴ cfr. ordine di servizio n. 50/2019 del 24.11.2019 ("*Organizzazione della consolle civile*") che ha disciplinato la materia.

- a) il personale addetto alla segreteria civile della Procura provvede quotidianamente all'apertura dell'applicativo SICID/UAC per lo scarico dei procedimenti trasmessi dal Tribunale (cancelleria matrimoniale, civile e volontaria giurisdizione) e all'assegnazione dei medesimi al Sostituto di turno civile settimanale e alla conseguente trasmissione telematica alla *consolle civile*;
- b) il Sostituto Procuratore provvede, tempestivamente, ad apporre con firma digitale il provvedimento contrassegnato come *visto*, oppure come *parere*, oppure ancora come *altro* (inteso come *intervento* o *conclusioni*) sull'atto trasmesso dal Giudice Civile e alla conseguente trasmissione dei provvedimenti alla segreteria civile della Procura;
- c) il personale addetto alla segreteria civile della Procura provvede quotidianamente allo scarico dei provvedimenti del P.M e all'invio telematico (sempre nell'applicativo SICID/UAC) alla cancelleria civile del Tribunale e all'archiviazione del singolo atto;
- d) il P.M. effettua la richiesta di visibilità del fascicolo civile dalla *consolle civile* al Tribunale in sede, che lo invia alla segreteria civile della Procura, che a sua volta provvede all'inoltro alla *consolle* a disposizione del PM.

4/7-4) - I criteri generali di trattazione degli affari civili

Per quanto riguarda i **criteri generali di trattazione** degli affari civili, allo stato e salvo rivisitazioni successive all'esito di una congrua sperimentazione mediante l'articolazione di più dettagliati *protocolli*, possono essere enucleati i seguenti:

- stessa cura ed attenzione normalmente dedicate agli affari penali, nel rigoroso rispetto dei termini, delle aspettative dei vari soggetti coinvolti (segnatamente dei minori), e tenendo conto dei risvolti sociali dell'agire dell'Ufficio, senza per questo però mai cedere a tentazioni di supplenza o di surroga di competenze e poteri *altri* al fine di colmare veri o supposti *vuoti normativi*, ed anzi nel pieno rispetto delle altrui competenze;
- rapida disamina delle pratiche in tema di inabilitazione, interdizione ed amministrazione di sostegno, onde assicurare in tempi ragionevoli la tutela effettiva della *parte debole*;
- massima attenzione al profilo relativo agli atti dello stato civile, per le conseguenze che essi comportano sullo *stato* delle persone, il che si traduce in una attenta valutazione di tutte le procedure di rettifica promosse *ex officio* dagli uffici di anagrafe e nell'attenta disamina delle procedure a vario titolo riconducibili a tali categorie;
- disponibilità a curare le notifiche di atti provenienti dall'estero, trattandosi di attività che può incidere sulla credibilità dell'intero "sistema giustizia".

4/7-5) - Le procedure ex art. 333 codice civile

Le procedure ex art. 333 c.p. generalmente (ma non necessariamente) sorgono a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica per i minorenni, che, nell'ambito di iniziative a tutela dei minori, rilevi la pendenza di una causa di separazione o divorzio o di responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. incardinata dinanzi al Tribunale ordinario.

In questo delicatissimo settore, la Procura di Parma ispira la propria attività ai seguenti principi:

- massima apertura verso le esigenze dei minori, con la salvaguardia del *preminente interesse dei minori* soprattutto nei casi di conflitto tra i genitori;
- valorizzazione dell'apporto dei genitori, finalizzato al superamento dei contrasti;
- massima attenzione ai collegamenti tra azione penale (soprattutto quando vi sia il coinvolgimento, quali persone offese, dei minori) e conflitti matrimoniali in sede civile.

Dal punto di vista procedurale, valgono le seguenti regole:

- a) la nota di trasmissione della Procura della Repubblica per i Minorenni (che contiene anche il riferimento alla causa pendente presso il Tribunale ordinario) viene portata al vaglio del Procuratore, unitamente alle *notizie di reato*;
- b) il Procuratore ne dispone l'iscrizione, che viene curata dalla *segreteria amministrativa e civile* in apposito registro informatico degli *affari civili*;
- c) il fascicolo viene assegnato ad uno dei Magistrati togati dell'Ufficio, compreso il Procuratore, secondo una rotazione per la quale, dopo il Procuratore, si segue l'ordine alfabetico;
- d) all'atto della costituzione del fascicolo, la segreteria sopra indicata provvede ad acquisire, per ciascuno dei genitori, il certificato penale e quello dei carichi pendenti, nonché il prospetto delle iscrizioni al SICP, il tutto per verificare eventuali collegamenti con procedimenti/processi penali;
- e) il Magistrato assegnatario chiede al Tribunale civile la *visibilità* del fascicolo civile in *consolle*, provvedendo così ad esaminare il fascicolo *a video* oppure a stampare gli atti più rilevanti onde arricchire il fascicolo del Pubblico Ministero, provvedendo altresì ad acquisire -ove occorra- anche atti di procedimenti penali;
- f) il Magistrato redige l'atto, formulando al Tribunale civile le sue richieste/osservazioni, che vengono poi trasmesse attraverso la *consolle*;
- g) per eventuali interlocuzioni con il Tribunale, successive all'atto di cui al punto precedente, la competenza resta in capo al Magistrato originariamente assegnatario, il tutto secondo procedure che dovranno essere adottate d'intesa con il Tribunale.

4/8) – Le misure di prevenzione

Si tratta di un settore che, ad onta della estrema importanza in termini di contrasto alla criminalità, di fatto viene scarsamente coltivato a Parma.

L'obiettivo da raggiungere nel periodo di vigenza di questo nuovo *progetto* è un rilancio di tale settore, alla luce delle innovazioni che al c.d. *codice antimafia* (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) sono state apportate sia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, sia dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. *Codice rosso*), la quale ultimo prevede l'applicabilità delle misure di prevenzione (oltre che nei casi di stalking, anche) nel caso del reato di cui all'art. 572 c.p..

In sostanza, dunque, il Procuratore della Repubblica circondariale ha il potere di *proposta* concorrente con il Procuratore distrettuale (con il quale deve coordinarsi) nei confronti dei seguenti soggetti:

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto (comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ⁸⁵;
- i soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo

⁸⁵ queste prime tre categorie costituiscono i soggetti destinatari delle misure proposte dal Questore, elencate nell'art. 1 del d. lgs 159/11, richiamato nell'art. 4, comma 1, lett. c) del medesimo decreto come categoria di persone per le quali il Procuratore Circondariale è titolare del potere di proposta.

comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice ⁸⁶;

- i soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale ⁸⁷.

Nei casi sopra indicati, il Sostituto assegnatario del procedimento penale segnala l'opportunità di attivare una procedura finalizzata all'adozione di una misura di prevenzione al Procuratore, il quale dispone l'iscrizione del relativo fascicolo, con assegnazione al Sostituto segnalante.

Negli stessi casi, soprattutto alla luce delle risultanze dei registri informatici dell'Ufficio sulla pendenza di una serie di procedimenti dai quali desumere la pericolosità del soggetto, il Procuratore dispone l'apertura di un fascicolo per misura di prevenzione, disponendo l'assegnazione secondo una rotazione tra tutti i magistrati dell'Ufficio.

In ogni caso, il Procuratore si coordina con il Procuratore distrettuale al fine di evitare duplicazioni di proposte.

⁸⁶ trattasi dei soggetti indicati nell'art. 4, comma i-bis) del d. lgs 159/11

⁸⁷ trattasi dei soggetti indicati nell'art. 4, comma i-ter) del d. lgs 159/11

Capitolo quinto - Iscrizione ed assegnazione dei fascicoli – Assegnazione per specifici adempimenti

5/1) - Modalità di iscrizione dei fascicoli – Premessa

Prima di passare in rassegna le modalità di iscrizione dei fascicoli, occorre fissare i punti fondamentali in materia, giacchè l'individuazione di un modello piuttosto che un altro comporta conseguenze rilevanti, primo tra tutti sui termini delle indagini preliminari, ma potrebbero esservi anche risvolti disciplinari nei casi di ritardo nelle iscrizioni.

A tal proposito occorre altresì chiarire che il *dominus* dell'iscrizione è il Pubblico Ministero, e non certo la P.G. né, *a fortiori*, il privato: l'indicazione di una norma penale che si assume violata, contenuta in una informativa della P.G. o in una denuncia/querela/esposto del privato, certamente non vincola il Pubblico Ministero, cui spetta il potere/dovere di qualificare il fatto ed incasellarlo (ove possibile) in una norma incriminatrice.

È quanto si ricava, ad esempio, dall'art. 109 disp. att. c.p.p., ove testualmente si legge che *“la segreteria della Procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al Procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”*. E' proprio l'utilizzo del termine *“eventuale”* che rimanda ad un'attività valutativa da parte del Pubblico Ministero sia sull'esistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia sulla individuazione del registro nel quale disporre l'iscrizione.

Di rilevante importanza è poi il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n° 40538 del 24.9.09 (Lattanzi), ha statuito che *“in tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della “notitia criminis” senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività”*.

Da tale massima emerge, per un verso, l'obbligo per il P.M. di procedere con tempestività alla iscrizione ma, per altro verso, si ricava il principio della *non automaticità* dell'iscrizione, atteso che il riscontro della *corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato* non può discendere *ex se* dalla *notizia* (informativa, denuncia, ecc.) ma postula una *lettura* della stessa da parte del P.M. e, soprattutto, una *valutazione* della notizia.

Tanto premesso, tenuto conto che, secondo la delibera del CSM n° 18269/20, il Procuratore della Repubblica *“cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”* (art. 4, comma 1, lettera m), si passa ora ad esaminare le modalità di iscrizione dei fascicoli nei vari modelli: 46, 45, 44, 21.

5/1-1) - Modello 46

5/1-1-a) - Le notizie da iscrivere a modello 46

A modello 46 vanno iscritte:

- a) le missive senza firma o a firma palesemente apocrifa;
- b) le missive (anche in forma di denuncia, querela, esposto) trasmesse a mezzo posta (semplice o raccomandata) dal privato e dunque al di fuori delle uniche modalità che garantiscano la provenienza effettiva (ovvero atto depositato presso un ufficio di polizia o presso la Procura: art. 333 cpp).

Nel secondo caso (punto b), quando dal contesto della missiva, non si possa evincere la natura certamente apocrifia della missiva stessa (si pensi alle missive riportanti nome, cognome, indirizzo del mittente), dopo la prima iscrizione diventa necessaria la previa verifica della riferibilità dello scritto ad un soggetto identificabile, mediante delega alla PG; in caso di identificazione, mediante riconoscimento, da parte dell'interessato, della paternità dell'atto, il fascicolo sarà iscritto in uno dei tre restanti modelli (21, 44 o 45) ed assegnato secondo le regole ordinarie di seguito specificate. Diverso è il caso in cui, a mezzo posta, pervengano notizie provenienti da fonti solo apparentemente anonimi: si pensi a comunicazioni redatte su carta intestata, riconducibili a professionisti, imprese, fondazioni, associazioni delle quali sia agevolmente accertabile l'effettiva esistenza, ovvero enti pubblici. In tali casi -come puntualmente e condivisibilmente argomenta la richiamata circolare del Ministero n° 204354/16- "*l'equiparazione di tali casi a quello della denuncia d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato sottende un'esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine*". Ne consegue che, limitatamente a questi casi, la notizia non debba essere iscritta a modello 46, bensì in uno degli altri modelli, secondo la casistica di seguito enunciata. Separatamente viene disciplinato il caso delle missive trasmesse dai privati a mezzo posta elettronica ⁸⁸.

5/1-1-b) - Le modalità di trattazione e definizione dei fascicoli iscritti a modello 46 ⁸⁹

L'art. 5. D.M. 30 settembre 1989, n. 334 ("*Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale*") prevede testualmente che:

1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto.
2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza.
3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Orbene, posto che "*i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato*" (art. 240, comma 1, c.p.p.), per condivisibile giurisprudenza, sulla scorta di scritti anonimi non sono ammissibili attività tipiche di indagini, quali perquisizioni, sequestri, intercettazioni ⁹⁰.

⁸⁸ cfr. *infra*, paragrafo 5/2.

⁸⁹ Gli argomenti trattati in questo paragrafo hanno incidentalmente formato oggetto della *Direttiva* n. 11/2020 del 24.4.2020, elaborata per regolarizzare pregresse modalità di definizione dei fascicoli iscritti a modello 46, in alcuni dei quali erano presenti, in originale, deleghe ed informative, che pertanto sarebbero state destinate a distruzione a mente del richiamato art. 5, comma 3, D.M. 334/89.

⁹⁰ Si riportano le massime giurisprudenziali sul punto specifico:

A) "Il decreto di perquisizione e sequestro emesso a seguito di denuncia anonima, ed utilizzato come mezzo di acquisizione di una "notitia criminis" e non come mezzo di ricerca della prova, è nullo. Infatti la denuncia confidenziale o anonima, che non è inseribile agli atti e non è utilizzabile, non può essere qualificata come una notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari, cosicché l'accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 37941 del 13/05/2004 Cc. -dep. 24/09/2004-P.M. in proc. Patricelli).

B) "Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato; e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa). L'unico

Di converso sono state ritenute ammissibili le assunzioni di informazioni ⁹¹.

E tuttavia, con giurisprudenza altrettanto costante, non è escluso che, sulla scorta dell'esposto anonimo, siano avviate preliminari attività finalizzate a verificare l'esistenza di elementi da cui ricavare una *notitia criminis* ⁹², di tal che saranno gli esiti di queste attività preliminari (e non lo scritto anonimo) a costituire eventualmente *notizia di reato*.

E' solo a queste condizioni e con questa limitata finalità che, in relazione agli esposti anonimi, iscritti a *modello 46*, è possibile disporre quella che, sia pure impropriamente, viene definita una *delega di indagine*.

Ed è proprio per conseguire la finalità di una uniforme gestione dei *modelli 46* che, nel presente *progetto organizzativo* della Procura di Parma, è prevista l'assegnazione di tutti gli esposti anonimi al Procuratore della Repubblica ⁹³.

In una equilibrata comparazione tra l'esigenza di investigare *sempre e comunque* e l'esigenza di *dosare le forze* disponibili (in una fase di particolare penuria di Polizia Giudiziaria) evitando la

effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis. Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicchè l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile - a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30313 del 17/05/2005 Cc. -dep. 10/08/2005- Cicerone).

C) "Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la polizia giudiziaria aveva legittimamente proceduto alla perquisizione di un'autovettura e al conseguente sequestro di sostanza stupefacente, dopo aver avvistato, a seguito di una denuncia anonima, un'indagine sul posto attraverso la quale aveva acquisito la notizia di reato)" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36003 del 21/09/2006 Cc. -dep. 27/10/2006-Macri).

D) "Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimi l'attività di perquisizione ed il sequestro di un telefono cellulare e di materiale informatico eseguiti a seguito di un'attività investigativa, avviata sulla base di una denuncia anonima, nel corso della quale era emersa la pubblicazione in rete di numerosi post a contenuto diffamatorio pubblicati mediante l'account creato sul social network facebook a nome dell'imputato, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 278, 291 e 214 cod. pen.)" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34450 del 22/04/2016 Cc. -dep. 04/08/2016- Morico).

⁹¹ "Non è vietato alla polizia giudiziaria di procedere ad indagini sulla base di una denuncia anonima, assumendo sommarie informazioni" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28909 del 19/04/2011 Ud. -dep. 20/07/2011- c/ T.)

⁹² Si riportano le massime giurisprudenziali sul punto specifico:

A) "La disposizione di cui all'art. 333, terzo comma, cod. Proc. Pen., che vieta qualsiasi uso delle denunce anonime, salvo quanto disposto dall'art. 240 dello stesso codice, non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria - i quali prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse - possano trovare utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria" (Sez. 6, Sentenza n. 8854 del 20/05/1988 Ud.-dep. 30/07/1998- De Michelis G.).

B) "L'art. 333, comma terzo, cod. proc. pen., nel prescrivere che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., stabilisce che la denuncia anonima non può valere come "notitia criminis" e non deve, pertanto, essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.. Ciò, però, non esclude che il P.M. e la P.G. che, ex art. 330 cod. proc. pen., prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse possano trarre utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria" (Sez. 4, Sentenza n. 4308 del 22/12/1995 Cc.-dep. 27/02/1996- Figliolino);

C) "Gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, verificando se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis" (Sez. 6, Sentenza n. 5843 del 21/04/1998 Ud. -dep. 15/05/1998- Sambrotta M.)

⁹³ cfr. paragrafo 2/6, punto 5) del progetto organizzativo ("*Attività giudiziaria del Procuratore*")"

dispersione di energie lavorative, la “delega” va conferita solo nei casi in cui, con valutazione *ex ante*, le prospettive investigative appaiano *prima facie* concrete.

Una volta conferita la *delega*, il fascicolo iscritto a modello 46 può essere anche archiviato, a meno che il Pubblico Ministero delegante non ritenga di trattenerlo al solo fine di verificare che la delega venga esitata.

L’informativa elaborata dalla PG in base alla *delega* innanzi menzionata costituisce *notizia*, da considerare alla stregua di una qualunque *informativa* depositata in Procura ed in questi termini viene valutata, iscritta ed assegnata secondo i criteri ordinari, con individuazione del *modello* (21, 21 bis, 44, 44 GdP, 45) che meglio si adatta al contenuto della informativa stessa.

Questa previsione costituisce l’attuazione pratica dei principi richiamati in premessa, posto che sarà l’annotazione/informativa della P.G. in risposta alla *delega* a costituire la *notitia criminis* e non l’esposto anonimo.

Pertanto l’informativa non viene inserita nel fascicolo modello 46 che -si è visto- va archiviato subito dopo il conferimento della delega o, al più, all’atto in cui pervenga l’informativa.

Delle attività connesse alla gestione dei fascicoli *modello 46* (iscrizione, archiviazione, delega, esito della delega) va fatta menzione nell’apposito registro tenuto con modalità informatica dalla Segreteria.

Alla fine del quinquennio successivo all’iscrizione, i fascicoli iscritti a modello 46 vengono avviati a distruzione a mente di quanto disposto dall’art. 5, comma 3, D.M. 334/89, previa verifica del loro contenuto, finalizzato ad accertare che non siano presenti atti (delega, informativa, allegati) che hanno avuto origine dall’esposto e che altrimenti sarebbero anch’essi distrutti, con possibile violazione dell’art. 490 c.p.

5/1-2) - Modello 45

5/1-2-a) - Le notizie da iscrivere a modello 45

A modello 45 vanno iscritte tutte le notizie/comunicazioni/segnalazioni che non possano essere inquadrate, neppure in astratto (almeno ad una prima lettura), in una ipotesi di reato; pertanto, a titolo esemplificativo, innanzitutto ⁹⁴:

- a) verbale di perquisizione negativa
- b) verbale di sequestro amministrativo
- c) verbale di fermo per identificazione
- d) suicidio
- e) decesso per cause naturali
- f) Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive) preventivo
- g) segnalazione dell’Autorità scolastica, del Servizio sociale o di altre realtà (ad esempio: *Telefono azzurro* e così via) in merito a meri dissidi intrafamiliari o a sensazioni di disagio per il minore, senza una esplicita descrizione di fatti (sia pure astrattamente) riconducibili ad una ipotesi di reato ⁹⁵;
- h) sentenza dichiarative del fallimento trasmessa al p.m. ai sensi dell’art. 17 l.f., e comunque ogni altro atto relativo alle procedure in tema di *crisi di impresa*
- i) segnalazione relativa a *voluntary disclosure*
- j) atto trasmesso per mera conoscenza alla AG
- k) segnalazione di illecito amministrativo
- l) segnalazione di illecito civile
- m) segnalazione di rilievo meramente politico

⁹⁴ Alcuni dei casi elencati sono citati nella circolare del Ministero della Giustizia n° 204354/16

⁹⁵ cfr. sul punto Ordine di servizio n. 25/2020 del 19.5.2020 (cfr. *infra* per le eccezioni a tale principio).

- n) scritto dal contenuto generico, incomprensibile o palesemente proveniente da soggetto non *compos sui*
- o) richiesta di colloquio dal carcere
- p) generica doglianza del detenuto in merito a condizioni/situazioni all'interno del carcere
- q) lesione accidentale
- r) infortunio *in itinere*
- s) allontanamento volontario di soggetto maggiorenne o di minorenne in relazione al quale non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di una delle ipotesi di cui agli artt. 573, 574 o 574 bis c.p.
- t) esposto generico contro personalità dello Stato o magistrati
- u) referto medico, non contenente l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi
- v) istanza di autorizzazione all'accesso ex art. 52 DPR 633/72 presentata dalla Guardia di Finanza
- w) segnalazioni dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna su sospetti casi di avvelenamento di animali rivelatisi infondati
- x) segnalazione di accompagnamento di straniero in ufficio per sottoporlo a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici ex art. 6, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- y) autorizzazione alla Guardia di Finanza all'accesso all'anagrafe dei rapporti al di fuori di procedimenti penali già instaurati.

Accanto alle su esposte notizie, tradizionalmente iscritte a modello 45, in tale modello vanno iscritte anche comunicazioni/segnalazioni/esposti (sia pure sotto forma di *querela*) dai quali non è dato evincere, almeno nell'immediatezza, una concreta ipotesi di reato, che viceversa appare sfumata nei contorni, sì da non consentire una corretta iscrizione a modello 21 o a modello 44.

Lo stesso dicasi per i casi nei quali, per dare quel minimo di concretezza alla *notizia*, sia necessaria una (sia pur preliminare) attività di acquisizione di atti o di apporti dichiarativi in maniera da consentire di avere una notizia *vestita*, che possa essere poi iscritta a modello 44 o 21.

A tal proposito, puntuali sono le osservazioni della circolare ministeriale n° 204356/16, nella parte in cui rammenta che *"le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti. Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato"*.

5/1-2-b) – La linea di confine del modello 45

Sussiste un'area in cui si possono far rientrare degli atti che sembrano oscillare tra la *pseudonotizia* (da iscrivere a modello 45) e la vera e propria *notizia* (da iscrivere nel modello 21/21 bis o 44/44 Giudice di pace) ed è opportuno in questa sede disciplinare la casistica più comune.

In primo luogo, vi sono segnalazioni o esposti di istituti scolastici ovvero di servizi sociali in merito a possibili violenze o abusi in pregiudizio di minore o ai quali il minore avrebbe assistito, da cui emerga la necessità di sentire il minore; in tal caso appare opportuno che il fascicolo venga iscritto non a modello 45, bensì direttamente a modello 21 (ovvero a modello 44, in caso di indisponibilità, allo stato, delle generalità del reo), atteso che la preliminare audizione del minore implica il ricorso ad un esperto

in psicologia o psichiatria infantile (ex art. 362, comma 1 bis, c.p.p.) mediante incarico a titolo oneroso, incompatibile con il modello 45⁹⁶⁻⁹⁷;

In secondo luogo, vi sono le notizie relative a fatti procedibili a querela, quando questa non sia stata presentata, né è condivisibile la prassi invalsa altrove di chiedere alla P.G. di non trasmettere la notizia se non vi sia la condizione di procedibilità.

La circolare ministeriale n° 204354/16 -anche qui con argomentazione sorretta da logica giuridica-precisa che *“si ribadisce l'avviso già espresso da questa Direzione generale nella circolare del 21.4.2011, secondo il quale la prassi indicata presenta il duplice effetto di impedire al pubblico ministero l'esercizio delle proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e di sottrarre al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale -compresi quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità-controllo, altresì, non sempre agevole, potendo riguardare molti e complessi fattori (termini di proposizione della querela, determinazione delle circostanze aggravanti, ecc.)”*.

Ne consegue che tal genere di notizia va iscritta, a seconda dei casi, a modello 21 o a modello 44, ed il relativo procedimento si deve concludere con una richiesta di archiviazione al GIP.

5/1-2-c) Gli accertamenti onerosi per l'erario⁹⁸

Delicato è il problema relativo alla sostenibilità di spese nel modello 45, in considerazione della circostanza che gli esborsi finalizzati alla verifica di una “non notizia di reato”, non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Prima però occorre ribadire -con le espressioni della circolare ministeriale n° 204356/16- *“che cosa si può fare e che cosa non si può fare”* nel modello 45:

“Le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti. Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato”.

Appare evidente che, con le espressioni appena riportate “in neretto”, la circolare -ove mai ve ne fosse bisogno- ha inteso riferirsi essenzialmente (e comunque innanzitutto) ad atti quali

⁹⁶ cfr. sul punto Ordine di servizio n. 25/2020 del 19.5.2020.

⁹⁷ La su richiamata circolare dell'11.11.2016 del Ministero della Giustizia -da condividersi per la sua piena aderenza al dettato normativo ed agli indirizzi giurisprudenziali consolidati- prevede (a proposito del delicato problema delle spese nel modello 45) che le uniche ammissibili sarebbero quelle relative ad accertamenti medico-legali *“a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte”*, sostenendo che, nell'ambito del modello 45, *“le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)”*.

⁹⁸ Il sub-paragrafo in questione, relativo agli “accertamenti onerosi per l'erario” nell'ambito del modello 45, è stato integrato e meglio rielaborato onde chiarire i dubbi interpretativi posti a fondamento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 10).

interrogatori, sequestri, perquisizioni, ovvero quei tipici atti di indagine che presuppongono la già intervenuta acquisizione di una notizia di reato.

Tanto chiarito in linea generale, immediatamente dopo la circolare invita i Dirigenti degli Uffici inquirenti a controllare il *"rischio di introduzione di prassi abusive in fatto risolte nell'oscuramento, anche temporaneo, di indagini riferibili a notizie di reato che risultassero già comunque acquisite"*: si vuole cioè evitare che, nella nebulosa del modello 45, vengano celate delle indagini.

Ed è solo a questo punto che la circolare introduce il discorso delle *spese nel modello 45*, con una formulazione che, così come proposta, apparirebbe *tranchant*:

"In questo ambito, oltre alle indicate ragioni di garanzia, occorre considerare le esigenze di corretta gestione della spesa: gli esborsi finalizzati alla verifica di una "non notizia di reato", non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002".

Si è usata l'espressione *"apparirebbe"*, giacchè, subito dopo, la circolare introduce l'eccezione che poi viene sviluppata nel prosieguo del citato testo normativo:

"Dette indicazioni di segno restrittivo devono essere contemperate con la previsione ordinamentale di attività istituzionali del p.m. esterne al contesto strettamente processuale, il cui assolvimento può comportare la necessità di svolgere attività onerose".

Una volta introdotta l'eccezione, la circolare dettaglia il primo ambito operativo di tale eccezione: gli accertamenti tecnici sulla morte di una persona (ovviamente al di fuori dei casi in cui vi siano indizi di un reato). Si legge infatti quanto segue:

"Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso degli accertamenti tecnici disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte.

Detti accertamenti potrebbero non travalicare lo stretto limite funzionale dell'acquisizione di informazioni essenziali per le determinazioni sull'iscrizione: l'accertamento medico-legale delle cause della morte può rivelarsi, in taluni casi, l'unico atto praticabile per stabilire se la notizia del rinvenimento attenga o meno a un fatto costituente reato.

E' significativo che l'art. 116 d. att. c.p.p., colleghi il dovere istituzionale del procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di propiziare l'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato", nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli "specifici elementi indizianti", dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale già riportato, l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato".

E se residuasse qualche dubbio in ordine alla correttezza e praticabilità, nel modello 45, di accertamenti tecnici medico-legali, anche di natura autoptica, ecco che ogni dubbio deve venir meno alla luce di una ulteriore esplicitazione che, subito dopo, si legge nella circolare:

"Nel caso indicato, l'espletamento degli accertamenti nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 costituisce prassi più corretta rispetto a quella di procedere a iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose neppure evocate dai dati disponibili (per esempio, quella di istigazione al suicidio)".

D'altronde ciò non significa che, sempre e comunque, nel modello 45 sia consentito l'accertamento medico-legale, peraltro oneroso, essendovi comunque il limite invalicabile del dovere di iscrivere nel diverso modello (21 o 44) nel momento in cui vengano acquisiti indizi di reato; è quanto si ricava sempre dalla circolare (anche qui, invero, *ad colorandum*):

“Resta fermo naturalmente che, quando nel momento in cui dispone l'accertamento il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa l'eziologia criminosa della morte del soggetto rinvenuto, è doveroso procedere all'iscrizione (o alla trasmigrazione) nel registro delle notizie di reato, in modo da rendere trasparente la finalità investigativa dell'atto e da poter includere la relativa spesa tra quelle recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002”

Corollario di tutto questo argomentare è che, a titolo esemplificativo, non sono ammesse iscrizioni *strumentali* (così definite dalla circolare) a modello 44 o a modello 21 per procedere ad accertamenti medico-legali finalizzati ad appurare le cause della morte (ad esempio, in caso di sospetto suicidio, trattandosi di evento che, di per sé, non integra gli estremi di alcun reato; ovvero in caso di rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici): in tali casi -a meno che e sino a quando non emergano elementi di reità (da cui deriva l'obbligo di iscrizione a modello 21 o 44) l'iscrizione va fatta a modello 45 e vanno eseguiti gli accertamenti medico-legali necessari, anche se onerosi (sopralluogo del medico legale; visita esterna; esame autoptico).

ooooo

Le spese per accertamenti medico-legali non esauriscono la casistica di *attività onerosa* nell'ambito del modello 45.

Si pensi all'ipotesi in cui -a seguito di un esposto/denuncia generica o incomprensibile ovvero richiesta di un detenuto di riferire con l'Autorità Giudiziaria- sorga la necessità di assumere le dichiarazioni del soggetto per comprendere la riconducibilità o meno ad una *notizia di reato*.

In tali casi, se si accerta la (sia pure astratta) ipotizzabilità di un fatto reato, il fascicolo passerà (a seconda di casi) a modello 21, 21 bis, 44 o 44 GdP, con tutto ciò che tale sbocco comporta in tema di ripetibilità delle spese.

Qualora invece la *notizia* non potrà essere ricondotta, neppure astrattamente, ad una ipotesi di reato, le spese resteranno a carico dell'erario.

Ne discende che, a queste sole finalità, è possibile sostenere spese nel modello 45.

5/1-2-d) - Le modalità di definizione del fascicolo modello 45

Tranne i casi in cui, all'esito di preliminari accertamenti (sempre consentiti), emergano sia pure astratte ipotesi di reato (cfr. *infra*), il modello 45 va definito mediante provvedimento di autoarchiviazione agli atti di ufficio adeguatamente motivato⁹⁹.

Ciò può avvenire sia per i fascicoli destinati alla immediata *cestinazione*, sia per i fascicoli destinati alla archiviazione all'esito di una preliminare e sommaria raccolta di elementi per valutare l'esattezza dell'iscrizione.

Un caso a parte è quello delle *istanze di autorizzazione all'accesso ex art. 52 DPR 26.10.1972 presentate dalla Guardia di Finanza*, istanze che vanno deliberate dall'Ufficio di Procura: dopo la deliberazione sulla istanza di autorizzazione, il fascicolo può essere archiviato; ovviamente l'esito delle attività conseguenti all'accesso saranno riferite dalla Guardia di Finanza in apposita informativa, che sarà poi iscritta secondo le regole ordinarie.

Va invece escluso che il modello 45 venga definito mediante richiesta di archiviazione al GIP.

⁹⁹ cfr. sul punto della necessità della *adeguata motivazione* Ordine di servizio n. 25/2020 del 19.5.2020, punto B/3 del dispositivo.

A prescindere dall'osservazione -richiamata nella circolare 204354/16- che il S.I.C.P. non prevede un campo dedicato alla trasmissione al Gip dei procedimenti iscritti nel modello 45, va detto che "trattandosi di pseudonotizie di reato, l'iscrizione nel modello 45 costituisce l'unico comportamento rituale e l'esercizio del potere di destinazione è perfettamente legittimo, posto che le norme che definiscono i presupposti del procedimento archiviatorio giurisdizionale (artt. 408 c.p.p. e 125 att. c.p.p.) evocano l'infondatezza della notizia di reato, sì da non includere quelle notizie che - né al momento della prima comunicazione né successivamente - assumono le caratteristiche di specificità indiziante e di suscettibilità di sussunzione in fattispecie determinate che connotano la vera notizia criminis, secondo il già richiamato insegnamento del giudice di legittimità (Sez. un., n. 34/2011)": così testualmente la circolare ministeriale n° 204354/16, che deve considerarsi sul punto assolutamente convincente.

Su tale impostazione -che costituisce la linea che questo Ufficio intende seguire- non può incidere quella giurisprudenza che ritiene abnorme il provvedimento con il quale il GIP, investito della richiesta di archiviazione del PM in un modello 45, dichiara *non luogo a provvedere* invece che pronunciarsi sulla richiesta stessa (Cass. Sez. I, sentenza n° 42884 del 21.10.09, PM in proc. c/ ignoti).

Invero -è sempre la circolare n° 204354/16 ad argomentare condivisibilmente- "*con questo principio, infatti, la Corte non ha inteso legittimare l'anomalia di un'archiviazione richiesta per fatti iscritti come non costituenti notizie di reato. Ha voluto piuttosto sancire come, di fronte a un comportamento sostanziale del p.m. (la richiesta di archiviazione), potenzialmente indicativo della riconsiderazione della qualificazione originariamente ritenuta, non possa essere il dato formale dell'irregolare permanenza di quelle iscrizioni nel mod. 45 a esonerare il giudice dal dovere di controllare la legittimità dell'inazione (Sez. un., n. 34/2001; nello stesso senso, Sez. I, n. 14434/2001, Sez. III, n. 29040/2003, Sez. III, n. 18388/2006, Sez. I, n. 42884/2009)*".

o o o o

Vi sono invece dei casi in cui all'esito di preliminari accertamenti, i fascicoli iscritti a modello 45 appaiono, sia pure astrattamente, sussumibili sotto la previsione normativa di una specifica figura delittuosa.

Qualora si tratti di fascicoli relativi a "crisi di impresa", essendo richiesta una valutazione più articolata, appare opportuno seguire l'iter appresso descritto ¹⁰⁰:

- a) il Sostituto assegnatario trasmette al Procuratore gli atti (relazione del curatore ex art. 33 L.F.; informativa della PG; ecc.) da cui emergano gli indizi di reità, con una "proposta di iscrizione" contenente indicazioni sul modello (44 o 21), sull'indagato (ignoto o generalizzato) e sul titolo di reato ipotizzato;
- b) il Procuratore, quale organo deputato a vagliare le *notizie di reato*, nel caso in cui la proposta sia condivisibile, dispone l'iscrizione del fascicolo, con assegnazione al Sostituto titolare del *modello 45*;
- c) l'Ufficio *iscrizioni*, in corrispondenza del fascicolo iscritto a modello 45, annota al SICP gli estremi del nuovo fascicolo (modello 44 o 21) in maniera da consentire sempre la *tracciabilità* dei fascicoli;
- d) il Sostituto assegnatario, ricevuto il nuovo fascicolo, dispone l'archiviazione motivata del *modello 45*.

¹⁰⁰ cfr. per la modalità di definizione ivi contemplata, Ordine di servizio n. 25/2020 del 19.5.2020, punti B/4) del dispositivo; cfr. però anche la nota che segue, in quanto la portata del citato ordine di servizio è stata limitata ai fascicoli relativi a "crisi di impresa".

In tutti gli altri casi, il Sostituto dispone il *passaggio* del fascicolo dal modello 45 ad uno degli altri modelli ministeriali, a seconda dei casi (modello 21, 21 bis, 44, 44 Giudice di Pace), senza alcun passaggio per il Procuratore ¹⁰¹.

5/1-3) - Modello 44

A modello 44 vanno iscritte:

- a) notizie c/ persone ignote, destinate a restare tali perché nella *notizia di reato* si dà atto della carenza di elementi per addivenire alla identificazione del reo;
- b) notizie c/ persone indicate solo per nome e cognome, senza ulteriori generalità, per cui deve essere evitato ogni possibile omonimia (ad eccezione del caso in cui l'identificazione sia certa anche senza i dati anagrafici completi; ad esempio: "*Rossi, attuale Sindaco di ...*", nel qual caso non vi è dubbio sull'identità fisica del soggetto, ma vi è solo necessità di completare i dati).

Invero, in tal caso (ed in casi assimilabili a questo) è esclusa la possibilità di iscrivere fascicoli a modello 21 a carico di *persona da identificare*.

È quanto si ricava dalla circolare ministeriale n° 204354/16 -da cui non vi è motivo di discostarsi- nella parte in cui precisa che "*non avendo cittadinanza nel sistema categorie intermedie tra gli "ignoti" e i soggetti compiutamente identificati, deve ritenersi anomala la prassi di iscrivere nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di "noti da identificare" (ovvero di "persone da identificare", "persone identificabili" et similia), dietro la quale può celarsi l'artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l'obiettivo effetto dell'ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini*".

E poiché la circolare medesima richiama il dovere del Dirigente dell'Ufficio di adottare provvedimenti tesi ad impedire prassi anomale ("*Anche in questo caso compete alla responsabilità dei titolari delle posizioni di garanzia di cui all'art. 6 del d.lgs. 106/2006 l'adozione delle misure organizzative e di controllo necessarie alla prevenzione del rischio di introduzione di prassi prive di fondamento normativo e foriere di gravi distorsioni funzionali*"), nel caso in cui manchino le complete generalità, il procedimento sarà iscritto a modello 44, con l'onere per il magistrato assegnatario di procedere con immediatezza alla identificazione del soggetto *indagabile*, in maniera tale da provvedere tempestivamente al passaggio a modello 21.

- c) notizie in materia di morte o lesioni da colpa professionale (soprattutto *colpa medica*), a meno che non si abbia *ab initio* il quadro completo degli indagabili, dovendosi evitare la generalizzata iscrizione di personale medico e paramedico per il solo fatto che un paziente sia stato ricoverato in un dato reparto (sul punto vi è riserva di adozione di specifica ed articolata direttiva);
- d) notizie in materia di morte o lesioni da infortunio sul lavoro, a meno che -come nel caso precedente- non emergano *ab initio* profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, a chi sia ascrivibile la *posizione di garanzia*;
- e) notizie in materia di lesioni da *malattia professionale*, a meno che -come nei due casi precedenti- non emergano *ab initio* profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, l'effettivo *management* e comunque il titolare della *posizione di garanzia*.

¹⁰¹ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 11), la proposta organizzativa è stata integrata.

5/1-4) - Modello 21

A modello 21 vanno iscritte:

- le *notizie* riconducibili (sia pure in astratto) ad una specifica previsione normativa, riferite a soggetti identificati (ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita) ovvero *identificabili* nei termini di cui al precedente punto b).

5/1-5) - Modello 44 Giudice di Pace e modello 21 bis

Per il modello 44 Giudice di Pace ed il modello 21 bis (previsti per i reati di competenza del Giudice di Pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, valgono le considerazioni appena svolte, rispettivamente per il modello 44 *ordinario* e per il modello 21.

5/2) - Le denunce provenienti da privati a mezzo posta elettronica

Attraverso i vari indirizzi di posta elettronica pervengono (alcune a mezzo posta elettronica ordinaria, altre a mezzo posta elettronica certificata) note, esposti, richieste varie inoltrate a cura di privati, la cui lettura, valutazione e stampa comporterebbe tra l'altro aggravio di lavoro ed anche utilizzazione di carta per la stampa.

Sul punto occorre fare ricorso alla circolare prot. N° 204354.U dell'11.11.2016, capitolo 3, del Ministero della Giustizia, secondo cui: "...quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente" e specifica altresì che "la doverosa considerazione delle istanze di sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni sovente con allegati privi di affidabilità corrobora tale soluzione negativa".

Così motiva il Ministero tale conclusione apparentemente drastica:

"...Rilevano piuttosto le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c. 2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore.

Neppure le disposizioni del d. lgs. vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice. L'art. 47 circo-scrive, infatti, la previsione di validità delle trasmissioni di documenti per posta elettronica, ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. L'art. 51 c.1 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 poi si limita a disciplinare l'esecuzione per via telematica delle notificazioni previste dagli artt. 148 c.2-bis, 149, 150 e 151 c.p.p. Guardando alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi da un lato la carenza di decisioni in termini; dall'altro, la difficile estensibilità al tema in esame delle soluzioni elaborate per legittimare la trasmissione telematica di altre tipologie di atti.

La sentenza delle S.u. n. 40817/2014, in tema di validità della dichiarazione difensiva di adesione all'astensione inviata a mezzo telefax, si fonda su una previsione di norma secondaria (l'art. 3 del codice di autoregolamentazione) per la quale l'atto in parola può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero". L'indirizzo, non incontrastato, che ammette l'inoltro via fax o per posta elettronica certificata dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento si confronta con il dato testuale dell'art. 420-ter c.p.p. che si limita a prevedere un onere di "pronta comunicazione" dell'impedimento. Per contro, sono le stesse Sezioni unite a escludere che mezzi alternativi di trasmissione possano essere ammessi quando il legislatore prescrive, come nel nostro caso, forme vincolate di presentazione (cfr. anche Cass., Sez. III, n. 10637/2010, in tema di art. 162 c.p.p.)".

Detta motivazione appare assolutamente condivisibile.

Invero, il codice di rito prevede forme vincolate e non derogabili per la presentazione della denuncia (art. 333, comma 2, c.p.p.) e della querela (art. 337 c.p.p.), tra le quali non è prevista (in quanto manca l'irrinunciabile momento della identificazione del querelante/denunciante) la trasmissione a mezzo posta elettronica che, neppure nella ipotesi della *certificata*, è idonea a garantire la provenienza dall'effettivo titolare dell'account.

Pertanto, conformemente a quanto già disciplinato con ordine di servizio n° 21/18 del 5.12.18, punto 49), *“le comunicazioni inoltrate dai privati a mezzo posta elettronica (sia essa ordinaria che certificata) non siano né aperte né stampate (ad eccezione delle richieste di certificati del casellario giudiziale)”*.

Sulla questione ovviamente non hanno alcuna incidenza le novità introdotte con la normativa emergenziale anti-Covid, nella parte in cui è prevista la trasmissione a mezzo pec alla Procura della Repubblica di alcune categorie di atti ¹⁰², posto che detta normativa riguarda solo gli Avvocati e non anche i privati.

Peraltro, per effetto del Decreto del Ministero della Giustizia 13 gennaio 2021 (*“Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.1.2021 n. 16, anche questa modalità appare superata, a beneficio del *Portale del processo penale telematico* ¹⁰³.

5/3) - Le modalità di assegnazione dei fascicoli

5/3-1) - Premessa – L'opzione dell'assegnazione automatica – Il ruolo del Procuratore nella disamina delle notizie di reato

Le modalità di assegnazione dei fascicoli costituiscono uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del progetto organizzativo dell'Ufficio.

Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4: *“il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:*

(...)

c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica”

(...)”

Innovando profondamente rispetto ai precedenti assetti, a partire dal *progetto organizzativo* adottato in data 3.4.2019, in vigore sino ad oggi, la Procura di Parma ha optato per la c.d. *assegnazione automatica*, di fatto anticipando le odierne indicazioni del Consiglio Superiore, peraltro fornite in maniera non obbligatoria (*“...da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici”*).

Invero, con le finalità di garantire la pari dignità di tutti i Sostituti (che potrebbe essere minata dall'assegnazione *ad personam* da parte del Procuratore), di limitare possibili squilibri numerici nelle assegnazioni (che potrebbe verificarsi assegnando i fascicoli in base alla data di pervenimento della notizia di reato) ed altresì di evitare rischi di assegnazione eterodiretta (che potrebbero verificarsi nel caso in cui, avendo l'opportunità di conoscere i *turni* di assegnazione, il denunciante o l'organo di PG avesse la possibilità di scegliere *quando* depositare), la Procura di

¹⁰² cfr. art. 24, comma 4, del D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito dalla 18 dicembre 2020, n. 176.

¹⁰³ L'art. 1 del DM 13.1.2021 recita testualmente:

“Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.

Parma ha scelto di adottare il criterio di assegnazione *automatica* sulla base degli applicativi ministeriali, opzione, questa, condivisa da tutti i Sostituti.

Invero, sia che si tratti di reato di competenza *specialistica*, sia che si tratti di reato di competenza *generica*, al momento della iscrizione del fascicolo il Procuratore non indica il nome dell'assegnatario, che pertanto (con le motivate eccezioni di cui si parlerà in seguito) viene rimesso alla casualità.

In particolare, per ciascuno dei modelli, sulla base di un algoritmo predeterminato, è il *sistema* che individua al SICP il PM assegnatario, sia per la *specialistica* che per la *generica*, e contestualmente mira a riequilibrare numericamente le assegnazioni tra tutti i Sostituti.

Sfuggono a questo sistema, ma solo apparentemente, tre ipotesi:

- a) i fascicoli iscritti come *codice rosso*, per i quali -in considerazione della particolare onerosità degli stessi legata ai tempi ristretti da osservare- viene genericamente disposta l'assegnazione al competente *gruppo di lavoro*, con onere per l'*Ufficio iscrizioni* di assegnarli non già *in automatico*, bensì, uno alla volta, secondo l'ordine alfabetico (nel senso che, al raggiungimento dell'ultimo magistrato, si riprende dal primo magistrato, e si prosegue nell'ordine anche per i giorni successivi) ¹⁰⁴;
- b) i fascicoli relativi alle dichiarazioni di fallimento che -in considerazione del fatto che quasi sempre finiscono per essere trasformati in modello 21 per le ipotesi di bancarotta- vengono iscritti a modello 45 ed assegnati al *gruppo 2 -fallimenti*, con onere per l'*Ufficio iscrizioni* di assegnarli non *in automatico*, bensì, uno alla volta, secondo l'ordine alfabetico (nei termini di cui al precedente capoverso) ai Magistrati del citato gruppo 2 ¹⁰⁵;
- c) i fascicoli dello *SDAS (Servizio definizione affari semplici)* che, assegnati rispettivamente al Procuratore (modello 44) e ai Sostituti (modello 21), vengono attribuiti per la trattazione ai Vice Procuratori Onorari, individuati in ordine alfabetico secondo una rotazione ogni cinque fascicoli (per i modelli 44 ¹⁰⁶) ovvero ogni tre fascicoli (per i modelli 21 ¹⁰⁷).

Invero, nei tre casi ora ricordati vi è un criterio predeterminato (l'ordine alfabetico), per cui non vi è una scelta *ad personam*.

ooooo

Altro punto nodale -in qualche modo connesso alla modalità di assegnazione- è costituito dal ruolo del Procuratore nella disamina delle *notizie di reato*.

Le notizie di reato vengono portate alla preliminare cognizione del Procuratore della Repubblica ¹⁰⁸, il che risponde alla esigenza (fondamentale per un Ufficio di Procura, in cui "*il Procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell'azione penale*") di avere contezza di tutto ciò che di penalmente rilevante avviene nel circondario, ed anche al fine di consentire al Procuratore l'apposizione del *riferire* sui fascicoli di maggiore delicatezza o rilevanza.

oooo

Fermo restando il criterio principale della *assegnazione automatica*, ed a prescindere dal caso della auto-assegnazione al Procuratore (anch'essa, comunque, legata a regole e motivazione), di seguito

¹⁰⁴ cfr. Ordine di servizio n. 43/2020 del 18.9.2020, adottato a seguito di specifica richiesta di alcuni Sostituti ed acquisito il consenso di tutti.

¹⁰⁵ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 8/2), la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁰⁶ cfr. Ordine di servizio n. 10/2020 del 12.3.2020, parte "quinta", lettera "A).

¹⁰⁷ cfr. Ordine di servizio n. 10/2020 del 12.3.2020, parte "terza", lettera B).

¹⁰⁸ Trattasi di innovazione introdotta con Ordine di servizio n° 5/19 del 30.1.2019 (il cui contenuto era stato discusso con i Sostituti e da tutti condiviso), in controtendenza rispetto al previgente assetto, in cui le notizie di reato erano esaminate dai Sostituti, sulla base di un turno posta della durata di due giorni, all'esito del quale le notizie pervenute durante il turno restavano in carico al Sostituto esaminante (se di competenza generica), ovvero assegnate ai Sostituti della specialistica secondo una rotazione settimanale.

vengono dettate regole ulteriori in tema di assegnazione, ma, come si vedrà, si tratta pur sempre di regole predeterminate.

In linea di massima, pertanto, il Procuratore non intende avvalersi della facoltà prevista dalla delibera del CSM n. 10369/20, nella parte in cui, all'art. 10, comma 4, è previsto che *"il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione."*

5/3-2) - Notizie di reato a vario titolo passate al vaglio del magistrato di turno esterno

Nel capitolo quarto, paragrafo 4/1-2, vi è stata l'articolata disamina dei compiti del magistrato di turno esterno; in tale sede è stata formulata riserva di disciplinare la casistica delle notizie di reato acquisite durante il turno esterno.

A prescindere dai casi di arresto/fermo di cui al paragrafo 4), vi sono diverse altre ipotesi, che vengono di seguito disciplinate ¹⁰⁹:

a) reperibilità telefonica per tutte le esigenze legate ad attività urgenti e ad interlocuzioni con la PG finalizzate alla migliore direzione delle indagini (paragrafo 4/1-2, punto 1), ad eccezione di quanto previsto nei punti successivi.

In tale caso il fascicolo che sorge viene assegnato secondo i criteri ordinari;

b) direttive immediate nei casi di omicidio colposo da sinistro stradale, o da esercizio abusivo di una professione o da colpa professionale, e comunque in tutti i casi in cui -a seguito della trasmissione di referti relativi a decessi- vi sia un sospetto di reato legato alla morte di una persona (messa a disposizione della salma; esame esterno; autopsia) (paragrafo 4/1-2, punto 2), ovvero alle situazioni di prognosi riservata.

In tali casi il magistrato di turno esterno destinatario della notizia di reato ¹¹⁰, in vista delle deliberazioni di competenza:

- o qualora si tratti di reato di competenza generica, ne dispone l'iscrizione e l'assegnazione a se stesso;
- o qualora si tratti di reato di competenza specialistica, ne dispone l'iscrizione e l'assegnazione automatica al gruppo competente con facoltà di chiedere al Procuratore la co-assegnazione (a meno che egli non appartenga al gruppo specialistico competente, nel qual caso egli rimane assegnatario del fascicolo);

curando tutti gli adempimenti conseguenti (esame esterno, autopsia, in caso di decesso; primi accertamenti investigativi, in caso di prognosi riservata).

Qualora il decesso avvenga successivamente alla assegnazione del fascicolo per prognosi riservata, per gli adempimenti urgenti innanzi descritti resta ferma la competenza del magistrato di turno esterno, il quale si confronterà con il magistrato assegnatario dell'originario fascicolo, a meno che quest'ultimo non intenda assumere immediatamente la direzione delle indagini, provvedendo direttamente alle relative incombenze.

La segreteria del magistrato di turno esterno cura tutti gli adempimenti urgenti; nel caso di assegnazione del fascicolo a magistrato di area specialistica, il fascicolo sarà tempestivamente

¹⁰⁹ per i punti a), b), f) del presente paragrafo, cfr. Ordine di servizio n. 15/2020 del 18.3.2020 con il quale, sulla base di specifiche richieste dei Sostituti dell'Ufficio, è stato modificato in questi termini il *progetto organizzativo* del 2019.

¹¹⁰ Di regola si tratta dello stesso magistrato che ha ricevuto la prima comunicazione telefonica; nei giorni di passaggio di turno esterno da un magistrato all'altro potrebbe capitare che la comunicazione telefonica sia ricevuta dal magistrato *uscente*, mentre la formale *notizia di reato* sia ricevuta dal magistrato *entrante*; al fine di evitare una *ultra attività* del magistrato *uscente*, con tutto ciò che consegue anche in termini di competenza delle rispettive segreterie, appare preferibile che la deliberazione della comunicazione, come pure la relativa assegnazione del fascicolo, siano previste in capo al magistrato *entrante*.

trasmesso al magistrato assegnatario, la cui segreteria curerà ogni altro adempimento successivo.

- c) intervento sul posto nei casi di omicidio volontario/preterintenzionale, omicidio colposo da infortunio sul lavoro, suicidio, altri casi cui è connesso allarme sociale ed altresì per lo svolgimento urgente di attività investigativa (paragrafo 4/1-2, punto 3).**

In tal caso il fascicolo viene assegnato al magistrato di turno esterno che è intervenuto sul posto e che comunque ha svolto attività investigativa urgente, a meno che (nei casi di competenza specialistica di altro gruppo) il Sostituto interessato non chieda la co-assegnazione, sulla quale decide il Procuratore, valutata la complessità della vicenda.

- d) deliberazione dei verbali di arresto e di fermo operati dalla PG, con predisposizione delle richieste di convalida, con conseguente richiesta di misura cautelare, di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ovvero di attivazione del giudizio direttissimo (paragrafo 4/1-2, punto 4).**

In tale caso il fascicolo resta assegnato al PM di turno esterno che ha chiesto la convalida.

Qualora però, per il solo fascicolo di competenza *specialistica*, il magistrato di turno esterno che ha chiesto la convalida ravvisi una particolare complessità, anche in ragione della necessità di ulteriori indagini, può fare richiesta di *cambio delega* (con eventuale istanza di co-assegnazione) sulla quale provvede il Procuratore¹¹¹.

- e) autorizzazione all'allontanamento di urgenza (art. 384 c.p.p.) e successiva richiesta di convalida ed eventuale applicazione di misura cautelare (paragrafo 4/1-2, punto 5).**

In tal caso si segue il criterio indicato al punto immediatamente precedente, vertendosi in tema di misura cautelare.

- f) deliberazione dei verbali di perquisizione, sequestro (probatorio e preventivo), ispezioni operati dalla PG di propria iniziativa, ai fini della successiva convalida (paragrafo 4/1-2, punto 6).**

In tal caso il magistrato di turno esterno, in vista della deliberazione dei verbali della Polizia giudiziaria, provvede ad iscrivere il fascicolo, e:

- (1) qualora si tratti di reato di competenza generica, ne dispone l'assegnazione a se stesso;
- (2) qualora si tratti di reato di competenza specialistica, ne dispone l'assegnazione automatica al gruppo competente, con facoltà di chiedere al Procuratore la co-assegnazione (a meno che egli non appartenga al gruppo specialistico competente, nel qual caso egli rimane assegnatario del fascicolo).

La segreteria del magistrato di turno esterno cura tutti gli adempimenti urgenti; nel caso di assegnazione del fascicolo a magistrato di area specialistica, il fascicolo sarà tempestivamente trasmesso al magistrato assegnatario, la cui segreteria curerà ogni altro adempimento successivo.

- g) valutazione delle proposte della PG di adottare in via di urgenza, in procedimenti non ancora iscritti, provvedimenti di intercettazioni, acquisizione tabulati telefonici, e così via (paragrafo 4/1-2, punto 11).**

Allo stesso modo rispetto al precedente caso, il magistrato di turno esterno provvede ad iscrivere il fascicolo secondo criteri ordinari (e dunque con il sistema automatico) e, immediatamente dopo gli adempimenti urgenti, trasmette il fascicolo al collega assegnatario.

- h) deliberazione dei verbali di perquisizione negativa (paragrafo 4/1-2 punto 13); deliberazione dei verbali di perquisizione che hanno consentito di rinvenire un quantitativo di sostanza stupefacente tale da integrare esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 309/90 (paragrafo 4/1-2 punto 14); deliberazione dei decessi verificatisi per cause naturali (paragrafo 4/1-2 punto 15).**

¹¹¹ Questa soluzione sembra la più idonea a superare eventuali obiezioni, in quanto rimette al Sostituto la facoltà di chiedere il cambio delega, ma nel contempo al Procuratore l'onere di valutare la richiesta stessa.

Queste tre categorie di atti non richiedono ulteriore attività investigativa per cui, in deroga alla assegnazione automatica, i relativi fascicoli vengono assegnati al magistrato di turno esterno, che provvede anche alla loro definizione.

- i) deliberazione dei fascicoli con misure cautelari trasmessi da altra Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 27 c.p.p. ai fini della rinnovazione della misura.

In tal caso il fascicolo resta assegnato al PM di turno esterno che ha chiesto la rinnovazione della misura.

Qualora però, per il solo fascicolo di competenza *specialistica*, il magistrato di turno esterno che ha chiesto la rinnovazione della misura ravvisi una particolare complessità, anche in ragione della necessità di ulteriori indagini, può fare richiesta di *cambio delega* (con eventuale istanza di co-assegnazione) sulla quale provvede il Procuratore ¹¹².

5/3-3) - Notizie di reato emerse nel corso delle indagini, diverse da quelle che formano oggetto del procedimento principale

Al fine di garantire due aspetti essenziali di un ufficio di Procura (lo scambio informativo PM-Procuratore; il rispetto delle regole interne), delle nuove emergenze va informato il Procuratore affinché (anche in considerazione delle esigenze di rapida definizione dei fascicoli, nonché dei carichi di lavoro, o del livello di specializzazione richiesto) valuti l'opportunità di una prosecuzione *tout court* ovvero l'eventuale separazione degli atti, con o senza co-assegnazione, sulla base dei criteri di massima, appresso specificati, che mirano a bilanciare la condivisibile preoccupazione del Sostituto precedente di *perdere pezzi* di indagine con l'esigenza di salvaguardare le competenze specialistiche, che viceversa rischierebbero di essere vanificate:

- a) qualora si tratti di reati connessi ex art. 12 cpp o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., di competenza generica o specialistica ma dello stesso gruppo, le nuove *notizie* restano in carico al Sostituto precedente;
- b) qualora si tratti di reati connessi ex art. 12 cpp o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., di competenza specialistica di altro gruppo, le nuove *notizie* restano in carico al Sostituto precedente, con eventuale co-assegnazione su richiesta del predetto;
- c) qualora si tratti di reati non connessi, ma eventualmente solo collegati ex art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p. ("*se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte*": caso tipico, quello delle intercettazioni, oppure del rinvenimento di documentazione in occasione di una perquisizione) ed appartenenti ad un gruppo specialistico diverso, la regola è quella dello *stralcio* con assegnazione a magistrato di altro gruppo ed eventuale co-assegnazione del magistrato originariamente precedente (a richiesta di quest'ultimo).

5/3-4) - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto

Nel caso di mutamento della qualificazione giuridica del fatto, il Sostituto mantiene l'assegnazione del fascicolo (previa riqualificazione ed aggiornamento dell'iscrizione), anche se il nuovo reato è di competenza specialistica.

E' buona norma che, anche in questo caso -ove la vicenda abbia rilevanza- venga informato il Procuratore.

Incidentalmente a tal proposito, nel caso in cui, in pendenza di procedimento per lesioni, subentri la morte della persona offesa, è sufficiente aggiornare l'iscrizione nel fascicolo già instaurato (da lesioni ad omicidio), senza necessità di una nuova iscrizione.

In tal caso tutte le determinazioni (ad esempio in tema di autopsia) saranno assunte dal magistrato assegnatario del procedimento.

¹¹² in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 12/1), la proposta organizzativa è stata integrata.

5/3-5) - Notizie di reato relative contestualmente a reati di competenza generica e reati di competenza specialistica- reati di competenza specialistica appartenenti a gruppi diversi

Nel caso di notizie di reato relative contestualmente a reati di competenza generica e reati di competenza specialistica, ovvero di reati di competenza specialistica appartenenti a gruppi diversi:

- nel primo caso, ai fini dell'assegnazione, prevale il reato di competenza specialistica, per cui il fascicolo va assegnato al magistrato appartenente al corrispondente gruppo di lavoro;
- nel secondo caso, l'assegnazione va fatta al gruppo cui appartiene il reato più grave; in caso di pari gravità, prevale il reato-fine.

Nel caso in cui già *ab initio* sia ravvisabile il reato di cui all'art. 416 cp, ai fini della individuazione della competenza interna si guarda ai reati fini della struttura organizzata.

5/3-6) - Segnalazioni ex art. 70, comma 5, c.p.p.

Per le segnalazioni ex art. 70, comma 5, c.p.p.¹¹³, a meno che il Procuratore -sulla base del progetto organizzativo in tema di autoassegnazione- non decida di trattare personalmente la vicenda, viene designato uno dei magistrati dell'Ufficio secondo gli ordinari criteri di assegnazione, con esclusione del magistrato *segnalante*, onde evitare strumentalizzazioni dall'esterno ed anche possibili *conflitti di interesse* o situazioni di potenziale incompatibilità.

5/3-7) - Notizie di reato portate dalla PG direttamente ai magistrati

Potrebbe capitare che la PG acquisisca notizie di reato che ritenga possano essere in qualche misura connesse ad un procedimento già in essere e che, per maggiore comodità, trasmetta o depositi un'informativa, o nota interlocutoria, direttamente presso la segreteria del magistrato.

Nel caso su richiamato il Sostituto -senza procedere ad alcuna iscrizione- si limiterà a trasmettere con immediatezza (eventualmente con le sue deduzioni) l'informativa/annotazione al Procuratore, il quale procederà all'assegnazione secondo i criteri ordinari, e comunque per una previa deliberazione sulla sussistenza effettiva dei profili di connessione ex art. 12 c.p.p. o di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p..

Per meglio tipizzare i casi di effettivo *seguito* e limitare l'inoltro diretto a singolo Magistrato di notizie di reato sostanzialmente *nuove* (il che rischierebbe di tradursi, di fatto, nella violazione dei principi dell'assegnazione automatica e della previa deliberazione da parte del Procuratore della Repubblica), sono state dettate precise regole agli organi di Polizia Giudiziaria, all'*Ufficio sportello* ed all'*Ufficio iscrizioni* della Procura¹¹⁴:

- 1) gli **organi di PG** indirizzeranno il *seguito* direttamente al magistrato assegnatario solo se l'informativa/annotazione costituisca risposta ad una delega emessa dal magistrato (in tal caso allegando copia della delega del P.M.), oppure uno sviluppo ulteriore di una specifica notizia di reato (si pensi ad una informativa per rapina, cui faccia seguito una informativa relativa allo sviluppo delle indagini per quella rapina);
- 2) qualora l'informativa/annotazione abbia ad oggetto un fatto diverso (benchè connesso o collegato) rispetto alla informativa precedente, gli **organi di PG** indirizzeranno la nuova informativa alla Procura di Parma, segnalando però il *precedente* (con indicazione del numero di R.G. della Procura o -qualora tale numero non sia conosciuto- degli estremi della

¹¹³ L'art. 70, comma 5, ord. Giud. testualmente prevede: "Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio"

¹¹⁴ Sul punto cfr. Direttiva n. 14/2019 del 16.12.2019 ("Direttiva alla Polizia Giudiziaria, all'Ufficio sportello ed all'Ufficio iscrizioni in materia di seguiti"), con la quale è stata dettata la disciplina qui analiticamente riportata

- informativa precedente), in maniera da consentire al Procuratore di valutare autonomamente le modalità di iscrizione;
- 3) in caso di informativa relativa a prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs 81/08 collegato ad un infortunio sul lavoro, l'**organo di PG** segnalerà esplicitamente i dati essenziali dell'infortunio sul lavoro (impresa, infortunato, data e luogo dell'infortunio), per le medesime finalità di cui al punto precedente;
 - 4) nel caso di reati *abituali* o a condotta reiterata (a titolo di esempio: artt. 388 c.p., 570 c.p., 570 bis c.p., 612 bis c.p., 660 c.p.; reati tributari riferiti a diverse annualità; art. 2 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463), analogamente gli **organi di PG** indirizzeranno l'informativa alla Procura di Parma, segnalando l'esistenza del *precedente* nei termini di cui al punto 2);
 - 5) gli **organi di PG** avranno cura di non trasmettere più di una volta la medesima informativa alla Procura; anche nel caso di informativa relativa al *turno esterno*, come tale trasmessa a mezzo fax o a mezzo mail al Sostituto, va evitata la ritrasmissione (a meno che, per la presenza di documenti rilevanti in originale, ovvero di documenti a colori) non sia necessario anche il deposito *a mani*;
 - 6) l'**Ufficio sportello** della Procura trasmetterà l'informativa al Sostituto esclusivamente nel caso di cui al punto 1) (ovvero risposta ad una delega del PM, che la PG alleggerà alla informativa, oppure sviluppo autonomo di una indagine in corso), oppure quando si tratti di risposta ad una subdelega da parte di un organo di PG;
 - 7) in tutti gli altri casi in cui la PG segnali un *precedente*, l'**Ufficio sportello** si limiterà ad annotare a margine dell'informativa (con atto datato e firmato in maniera leggibile) il n° di RG del *precedente* ed il nome del magistrato assegnatario, rimettendo il tutto al Procuratore ai fini dell'assegnazione;
 - 8) l'**Ufficio iscrizioni** provvederà, all'atto dell'iscrizione dei fascicoli in materia di *crisi di impresa*, a verificare accuratamente l'esistenza, a modello 45, di precedenti relativi all'impresa in esame, segnalando al Procuratore (e comunque al magistrato che cura le iscrizioni) il precedente ai fini della corretta individuazione del magistrato assegnatario.

Resta inteso che, per eventuali proposte investigative *nuove*, cioè non correlate ad uno specifico procedimento già in essere, la P.G. interloquirà solo con il Procuratore della Repubblica ¹¹⁵.

5/3-8) - Procedimenti per reati contro l'amministrazione della giustizia collegati a procedimenti penali

Le notizie di reato ex art. 368, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374, 374 bis, 375, 377 e 377 bis cp, se collegate ad un procedimento penale, vengono assegnate al Sostituto assegnatario del fascicolo originario, anche se definito, in quanto in tal modo si tesaurizza il patrimonio conoscitivo del predetto.

Tali regole valgono anche per i procedimenti ex art. 372 o 368 cp, originati da richieste di trasmissione atti formulata dal PM in dibattimento o da autonoma disposizione del giudice all'esito del dibattimento.

Nel caso in cui il Sostituto originariamente assegnatario non presti più servizio presso l'Ufficio, le notizie di reato vengono assegnate secondo le regole ordinarie.

¹¹⁵ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 14/1), la proposta organizzativa è stata integrata.

5/3-9) - Fascicoli trasmessi per competenza ad altra Autorità giudiziaria, e da questa restituiti, eventualmente a seguito di contrasto

Nel caso in cui il fascicolo -già trasmesso per competenza ad altra Autorità Giudiziaria- venga da questa restituito o comunque pervenga in Procura a seguito di eventuale contrasto, il fascicolo viene riassegnato al Sostituto originariamente assegnatario.

Nel caso in cui il Sostituto originariamente assegnatario non presti più servizio presso l'Ufficio, il fascicolo viene assegnato secondo le regole ordinarie.

5/3-10) - Notizie di reato connesse o collegate ad altre precedentemente iscritte

In tal caso -conformemente all'attuale assetto organizzativo- appare preferibile non disperdere il patrimonio conoscitivo del Sostituto originariamente assegnatario del fascicolo, evitando altresì il rischio di duplicazioni o di sovrapposizioni, ancorchè parziali, di indagini.

Pertanto, in presenza di un *precedente*, in deroga al principio della assegnazione automatica, il fascicolo *nuovo* viene assegnato al Sostituto Procuratore assegnatario del *precedente*.

Ciò avviene di regola in tre casi:

- a) in sede di iscrizione, allorché il Procuratore -in forza di segnalazione da parte della Polizia giudiziaria o di autonoma verifica al SICP- accerti l'esistenza di un *precedente*; in tal caso, nella scheda di iscrizione, il Procuratore indica il nome del Sostituto assegnatario e gli estremi del fascicolo *precedente*, in maniera da rendere *trasparente* il motivo della deroga all'assegnazione automatica;
- b) allorché un Sostituto verifichi l'esistenza del *precedente*; in tal caso appare preferibile che vi sia una previa interlocuzione tra i due (o più) Sostituti interessati, in maniera che i fascicoli vengano rimessi al Procuratore per l'eventuale riassegnazione, già completi delle deduzioni del Sostituto del *precedente*; in ogni caso è il Procuratore a disporre la riassegnazione ovvero a rigettare motivatamente la proposta;
- c) allorché il Procuratore rilevi l'esistenza di una pluralità di fascicoli a carico del medesimo soggetto per ipotesi di reato *seriali* (a titolo di esempio: furti al supermercato), per cui ravvisi l'opportunità di una trattazione unitaria per rendere più incisiva l'azione della Procura, ad esempio mediante l'adozione di una misura cautelare cui non potrebbe farsi ricorso nell'ambito di singoli e separati fascicoli; in tal caso, sentiti i Sostituti interessati e richiamati i fascicoli ancora in fase di indagine, individua il Sostituto assegnatario di tutti i fascicoli in quello che disponga del fascicolo più risalente ¹¹⁶.

Sempre che vi sia l'accordo dei Sostituti interessati, la regola del *precedente* potrebbe non essere rigidamente applicata allorché le indagini nel fascicolo *successivo* si trovino in una fase più avanzata di quelle del fascicolo *precedente*, per cui, in tal caso, il fascicolo più recente attrarrebbe quello più risalente.

E tuttavia la regola del *precedente* deve subire uno sbarramento, anche per evitare che vi sia una sorta di *perpetuatio iurisdictionis* da parte del Sostituto con l'inevitabile percezione all'esterno della *personalizzazione*: lo sbarramento è costituito dalla richiesta di archiviazione o dall'avviso ex art. 415 bis cpp, sbocchi procedurali oltre i quali eventuali notizie di reato vanno assegnate *ex novo* secondo i criteri ordinari.

In ogni caso, in ipotesi di contrasto interpretativo tra i Sostituti, la decisione viene demandata al Procuratore sulla scorta delle deduzioni dei Sostituti interessati.

oooo

¹¹⁶ La procedura prevista in questa fattispecie è stata sperimentata con esito positivo già in diverse occasioni, in cui è stato possibile la trattazione unitaria di vicende che formavano oggetto di una pluralità di fascicoli tra loro separati.

5/3-11) – Segue - Notizie di reato connesse o collegate ad altre precedentemente iscritte – Reati permanenti e reati abituali (artt. 570, 570 bis, 572, 612 bis c.p.)

Per quanto riguarda in particolare i casi di reati *permanent*i (ad esempio: artt. 570, 570 bis c.p.) e quelli *abituali* (ad esempio: artt. 572 c.p., 612 bis c.p.), stante la specificità delle materie, peraltro quasi tutte affidate alla cognizione del Gruppo 3, va dettata una analitica disciplina *ad hoc*¹¹⁷.

1) - I ipotesi: "precedente" ancora pendente

Nel caso in cui il fascicolo del *precedente* sia ancora pendente in fase di indagini preliminari, l'assegnatario del nuovo fascicolo trasmetterà in visione detto fascicolo al titolare del *precedente*, il quale, valutata la riconducibilità dei fatti al medesimo contesto (anche nel caso in cui il titolo del reato sia diverso), previo formale provvedimento di "cambio delega" disposto dal Procuratore, ne resterà assegnatario, disponendone la riunione al *precedente*, in modo da procedere ad una contestazione unitaria ed onnicomprensiva.

Tale soluzione si traduce in un vantaggio sia per l'indagato (che tendenzialmente subirà un unico processo), sia per la persona offesa (che vedrà la condotta complessiva dell'agente sottoposta ad una valutazione anch'essa complessiva), sia per l'amministrazione della giustizia (che eviterà la dispersione di energie dovuta al proliferare dei processi).

2) - II ipotesi: "precedente" in fase di deposito atti ex art. 415 bis c.p.p.

La soluzione innanzi prospettata può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il fascicolo del *precedente* sia già in fase di deposito atti ex art. 415 bis c.p.p.

In tal caso, naturalmente, dopo la riunione si dovrà procedere ad un nuovo avviso (a meno che l'indagato non abbia già chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio per l'originario fascicolo, nel qual caso, in sede di interrogatorio, gli si potranno formalmente contestare i nuovi fatti e si potrà raccogliere la rinuncia dello stesso, e del suo difensore, a un nuovo avviso ed ai nuovi termini).

L'emissione di un nuovo *avviso* appare ineludibile anche nel caso in cui, fino a quel momento, vi sia stata contestazione *aperta* (con condotta perdurante), perché quel che rileva non è il dato (formale) della data del commesso reato, bensì il dato (sostanziale) degli elementi di accusa, che, nel caso di nuova denuncia, sono obiettivamente nuovi e diversi, di tal che è in relazione a tali fatti che l'indagato deve essere messo in condizioni di esercitare le facoltà previste dal III comma dell'art. 415 bis c.p.p.

3) - III ipotesi: "precedente" con misura cautelare in atto

L'ipotesi più delicata riguarda il caso in cui nel fascicolo del *precedente* sia stata applicata una misura cautelare, e ciò per l'intuibile necessità di evitare che la riunione e gli adempimenti ad essa connessi finiscano per incidere negativamente sul computo dei termini di efficacia della misura stessa.

Inoltre, mentre il procedimento originario potrebbe essere definito -nei casi consentiti- mediante richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 cpp, con la riunione di un altro procedimento in cui si proceda a piede libero detta possibilità verrebbe meno, o per la mancanza del previo interrogatorio (art. 453-I comma c.p.p.) o per la mancanza del presupposto cautelare (art. 453 commi 1 bis e 1 ter c.p.p.).

¹¹⁷ La materia è stata affrontata e disciplinata con Ordine di servizio n. 49/2019 del 25.11.2019 ("*Procedimenti per specifici reati intrafamiliari: assegnazione, trattazione, definizione*"), il cui contenuto viene qui trasfuso integralmente per la parte relativa ai criteri di assegnazione.

Ne consegue che allorquando, nell'ambito di uno dei fascicoli connessi (sia esso il meno recente o il più recente) risulti applicata una misura cautelare, in fase di indagini non va disposta la riunione

118

4) - IV ipotesi: "precedente" già definito con esercizio dell'azione penale

Nel caso in cui nell'ambito di un procedimento, emerga l'esistenza di un *precedente* che nelle more sia stato definito con esercizio dell'azione penale, bisogna distinguere il caso in cui la nuova denuncia abbia ad oggetto un tipo di reato diverso rispetto al *precedente* dal caso in cui, invece, il titolo di reato sia il medesimo.

Non c'è dubbio che, nel primo caso, si debba procedere separatamente nell'ambito del nuovo fascicolo, in quanto, al di là dell'identità soggettiva degli interessati, non sussistono motivi di connessione probatoria tra i due episodi né profili che impongano o consiglino la trattazione unitaria.

Quando invece il titolo di reato sia lo stesso e comunque il fatto oggetto della successiva denuncia-querela abbia caratteristiche tali da poter essere ritenuto un segmento di quella condotta abituale per la quale sia stata già esercitata l'azione penale (ad esempio: ulteriori attività persecutorie per il delitto di *stalking* ex art. 612 bis c.p.; ulteriori condotte violente per il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.) il problema di una trattazione unitaria si pone seriamente, posto che:

a) la nuova condotta potrebbe tradursi in uno specifico fatto avulso dal contesto complessivo e senza autonoma rilevanza penale: si pensi a SMS inviati alla vittima che, presi singolarmente, non si sostanziano in *atti persecutori*, ma che invece costituiscono la prosecuzione naturale di una condotta già denunciata;

b) la nuova condotta potrebbe integrare gli estremi di un reato autonomo del quale però non si riesce a cogliere tutta la gravità: si pensi ad una minaccia che, singolarmente considerata, sarebbe riconducibile sotto la fattispecie di cui all'art. 612 cp, ma che invece più correttamente dovrebbe ritenersi un'ulteriore manifestazione della complessiva condotta di cui all'art. 612 bis cp ovvero 572 c.p..

In questi casi, la gestione autonoma del fascicolo successivo comporta la frammentazione delle iniziative giudiziarie che, oltre a determinare la moltiplicazione dei processi, non consente di offrire al giudice una prospettazione complessiva di vicende che, al contrario, hanno una connotazione unitaria.

Un possibile rimedio a tali inconvenienti -che poi si traduce in una maggiore efficienza del c.d. *servizio giustizia* ed assicura contemporaneamente il rispetto formale e sostanziale delle esigenze difensive- è offerto dall'applicazione di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 419-III comma cpp e 430 c.p.p..

Il relativo meccanismo può essere sintetizzato nei seguenti quattro *momenti*:

- trasmissione in visione del fascicolo *nuovo* al PM del *precedente*;
- deposito in segreteria dei nuovi atti (querela ed eventuali indagini) con avviso al difensore dell'indagato, in modo da assicurare il pieno rispetto del contraddittorio;
- inserimento formale di tali nuovi atti nel fascicolo del PM del *precedente* e consequenziale loro utilizzazione;
- definizione del procedimento *nuovo* ex art. 649 c.p.p., istituto, questo, applicabile anche in sede di indagini preliminari e dunque mediante richiesta di archiviazione ¹¹⁹.

¹¹⁸ In questi termini vengono condivise ed accolte *in parte qua* le osservazioni dei Sostituti alla *bozza* di ordine di servizio discussa in sede di riunione del 14.11.2019

¹¹⁹ cfr. quanto si ricava dalle seguenti massime:

1) "Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere

Naturalmente sotto il profilo pratico le modalità di concreta attuazione di tale meccanismo variano in dipendenza sia della modalità di esercizio dell'azione penale sia della fase in cui si trovi il procedimento *precedente*:

4/a) Citazione diretta a giudizio

In casi di citazione diretta a giudizio, fino all'udienza dinanzi al G.M. il PM del *precedente*, ravvisate le condizioni per una trattazione complessiva della vicenda secondo quanto in precedenza specificato, *richiama* il fascicolo *precedente*, dispone formale allegazione a detto fascicolo dei nuovi atti (in originale o in copia) con contestuale avviso al difensore dell'indagato, che così potrà prendere visione dei nuovi atti.

Nel processo saranno pienamente utilizzabili, oltre agli atti *vecchi*, anche gli atti *nuovi*, il cui contenuto sarà dunque valutato ai fini dell'istruttoria dibattimentale.

Il P.M. di udienza rimodulerà la contestazione sulla scorta delle nuove evenienze probatorie, integrando la rubrica sulla scorta di quanto emergerà dal dibattimento, anche con riferimento alla data del commesso reato.

Nelle more, disposto il deposito dei nuovi *atti*, il PM titolare del *precedente* disporrà la formale riunione del fascicolo *nuovo* al *precedente* ovvero restituirà il fascicolo *nuovo* al PM assegnatario, che a questo punto potrà definire il fascicolo con richiesta di archiviazione ex art. 649 c.p.p.

Dopo l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, il PM del *precedente* valuterà l'opportunità di attivare o meno la procedura di cui al punto precedente, auspicabile ad esempio nel caso in cui la persona offesa non sia stata ancora sentita.

In caso diverso restituirà il fascicolo *nuovo*, che seguirà il corso ordinario.

Dopo la richiesta difensiva di giudizio abbreviato o di patteggiamento, per ovvi motivi legati alla scelta del rito da parte dell'imputato, il PM del *precedente* restituirà il fascicolo *nuovo*, che seguirà il corso ordinario.

4/b) Richiesta di rinvio a giudizio

In caso di richiesta di rinvio a giudizio, fino all'udienza preliminare appare preferibile seguire il meccanismo del deposito con tutti gli adempimenti e le attività consequenziali descritti nella parte generale del presente punto IV).

Dopo il decreto che dispone il giudizio si può fare ricorso al meccanismo descritto nella parte generale del presente punto IV), anche perché ci si trova al cospetto dell'ipotesi tipica disciplinata dall'art. 430 c.p.p., che può essere utilizzato per le attività parallele rispetto al dibattimento.

rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. -dep. 28/09/2005- P.G. in proc. Donati ed altro).

2) *"In caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di "bis in idem" dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione (ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza)" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25640 del 21/05/2008 Ud. -dep. 24/06/2008- P.M. in proc. Marella).*

4/c) Richiesta di giudizio immediato

In casi di richiesta di giudizio immediato, tenuto conto dei presupposti in presenza dei quali il PM può ricorrere a tale modalità di esercizio dell'azione penale (evidenza del fatto, previo interrogatorio, ecc.), appare inopportuna l'attivazione del meccanismo di cui alla parte generale del presente punto IV), che sarebbe difficilmente conciliabile con quanto previsto dagli artt. 453 cpp.

Ciò non esclude che se, nelle more, sia intervenuto il decreto di giudizio immediato da parte del GIP, in vista del dibattimento la suddetta procedura possa essere attivata, in analogia a quanto previsto per il caso del decreto che dispone il giudizio.

4/d) Ipotesi residuali

Nei casi in cui non sia possibile dare attuazione concreta al meccanismo riportato nella parte generale del presente punto IV) ed il PM del *precedente* abbia restituito il fascicolo *nuovo*, avrà cura di inserirvi l'atto di definizione del *precedente* (eventualmente corredato dai relativi atti di indagine), in modo tale che il PM assegnatario del *nuovo* proceda alla contestazione del reato per il periodo successivo alla data indicata nel fascicolo *precedente*.

5) - V ipotesi: "precedente" già definito con richiesta di archiviazione

Nel caso in cui la nuova denuncia intervenga dopo la richiesta di archiviazione¹²⁰ di un precedente fascicolo, occorre distinguere le varie ipotesi possibili:

- qualora il Giudice non si sia ancora pronunciato sulla richiesta di archiviazione, il nuovo fascicolo sarà assegnato al PM del *precedente* che valuterà se riunirlo al *precedente* (nel caso in cui ritenga che il contenuto sia tale da non comportare la revoca della richiesta di archiviazione), ovvero se -previa riunione dei fascicoli- revocare la richiesta di archiviazione e procedere ulteriormente (altre indagini, avviso ex art. 415 bis cpp, richiesta cautelare);
- qualora invece sia già intervenuto il provvedimento di archiviazione del GIP (tenuto conto del fatto che la *riapertura delle indagini* presuppone che la nuova denuncia abbia ad oggetto lo stesso fatto-reato e non -come i reati *abituali*- la mera prosecuzione di una condotta illecita), occorre distinguere due casi:
 - 1) se la nuova denuncia riguarda fatti nuovi e diversi da quelli precedenti, o appaia comunque che la nuova denuncia sia riferita a una nuova sequenza di condotte indipendenti da quella che ha costituito oggetto del precedente procedimento¹²¹, non versandosi in tema di *riapertura* delle indagini, il Sostituto assegnatario del nuovo fascicolo disporrà, al più, l'acquisizione di copia degli atti dell'originario fascicolo ai fini di una complessiva valutazione;
 - 2) se la nuova denuncia riguarda condotte già delibate nel precedente fascicolo, il Sostituto assegnatario del nuovo fascicolo valuterà se la *riapertura delle indagini* sia necessaria (nel qual caso sottoporrà il fascicolo al Procuratore, che disporrà la riassegnazione al Sostituto dell'originario fascicolo, il quale a sua volta avanzerà richiesta di *riapertura delle indagini*¹²²) ovvero se non sia necessaria (nel qual caso procederà ad autonoma richiesta di archiviazione).

¹²⁰ In accoglimento del rilievo di cui al Provvedimento di valutazione, punto 16/1), la proposta organizzativa è stata modificata mediante precisazione del titolo del presente paragrafo.

¹²¹ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 16/4), la proposta organizzativa è stata integrata.

¹²² in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 16/3), la proposta organizzativa è stata integrata.

5/3-12) - Richieste di riapertura delle indagini

Nel caso di richiesta di riapertura delle indagini, la richiesta viene portata alla cognizione del magistrato assegnatario del fascicolo archiviato che, richiamato detto fascicolo, valuta se avanzare richiesta di riapertura indagini ovvero disattenderla, mediante provvedimento motivato da comunicare al richiedente e da sottoporre al Procuratore per il *visto*, in tale ultimo modo consentendo al Procuratore di prendere cognizione della situazione di potenziale criticità.

Nel caso in cui il Sostituto originariamente assegnatario non presti più servizio presso l'Ufficio, la richiesta viene assegnata dal Procuratore a mente di quanto disposto nel paragrafo che segue.

5/3-12) Assegnazione di specifici adempimenti o attività

Appare opportuno disciplinare, in linea generale, l'ipotesi residuale in cui -al di là delle assegnazioni dei fascicoli sin qui esaminate- sia necessaria un'attività e comunque una deliberazione da parte del Magistrato, che non sia riconducibile alla casistica prevista per il magistrato di *turno esterno* o per il magistrato *supplente*.

Un primo caso riguarda gli atti che necessitano di una deliberazione del Pubblico Ministero (istanze varie, pareri, richieste di liquidazione, provvedimenti sulla destinazione di beni in sequestro, liste testi, ecc.), riferibili a procedimenti definiti, a suo tempo assegnati a Sostituti non più in servizio presso la Procura della Repubblica di Parma ¹²³.

Tali atti sono assegnati ai Sostituti Procuratori, collocati in ordine alfabetico, secondo l'ordine cronologico di deposito ovvero, a parità di data di deposito, secondo l'ordine crescente di R.G. (prima modelli 21, poi modello 44 ed infine modello 45), il tutto secondo una tabella informatica gestita dalla Segreteria del Procuratore.

Con cadenza quadrimestrale (prima decade di gennaio, prima decade di maggio, prima decade di settembre), la tabella di cui al punto precedente sarà diramata, a cura della segreteria, tra tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio.

oooo

Un secondo caso riguarda i singoli atti in procedimenti attribuiti al Procuratore (cfr. *supra*, paragrafo 2/7-3), in cui per l'assegnazione si può fare ricorso alla tabella innanzi citata.

oooo

Un terzo caso riguarda gli adempimenti urgenti ex art. 362 c.p.p. in relazione ai fascicoli da *codice rosso* (da effettuarsi nel termine di tre giorni dall'iscrizione), allorquando il Magistrato assegnatario sia assente.

L'ipotesi in questione è riconducibile alla previsione dell'art. 11, comma 1, seconda parte, della delibera del CSM n.18269/20, nella parte in cui, a proposito dell'assegnazione di singoli atti, si statuisce che "*negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso*".

In tale caso -come peraltro è già prassi all'interno dell'Ufficio- il Procuratore designa, *per le eventuali attività urgenti*, un Magistrato del medesimo *gruppo di lavoro* tra quelli presenti in ufficio, assicurando tendenzialmente una rotazione.

5/4) - La co-assegnazione del fascicolo nel medesimo gruppo o tra Sostituti di gruppi diversi

¹²³ Quanto disposto nel presente paragrafo ha formato oggetto, a suo tempo, dell'ordine di servizio n. 3/18 del 19.10.18, sulla base del quale è stata fino a questo momento disciplinata la materia.

La *ratio* della co-assegnazione va ravvisata nella esigenza di una rapida trattazione di procedimenti articolati e complessi (aspetto che talvolta si profila già con la originaria *notizia di reato*) oppure nella natura *interdisciplinare* del fascicolo tale da richiedere apporti di competenze e professionalità diverse, o nella esigenza di evitare eccessive sovraesposizioni del singolo magistrato, o semplicemente nella esigenza di favorire il reciproco scambio di esperienze tra i magistrati dell'Ufficio.

La co-assegnazione di regola è effettuata all'atto della prima assegnazione ¹²⁴ ed è disposta dal Procuratore, il quale -ferma restando l'assegnazione principale effettuata secondo i criteri ordinari- acquisisce la previa disponibilità del co-assegnatario.

In caso di co-assegnazione successiva, essa va adeguatamente motivata ¹²⁵ e di regola viene disposta in base a specifica richiesta del magistrato assegnatario, salvo quanto previsto nel caso di fascicoli di competenza specialistica, assegnati durante il turno esterno, che necessitino di indagini ulteriori (cfr. *supra*).

Nel caso di reato di competenza specialistica, il co-assegnatario "*di regola è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento*" ¹²⁶; tuttavia, ferma restando l'*input* da parte del magistrato assegnatario, non si può escludere che la co-assegnazione riguardi Magistrato di gruppo diverso che abbia dato la disponibilità a fornire il proprio apporto per l'acquisizione di *titoli* in vista di un futuro ingresso nel *gruppo di lavoro* competente, titolo evidentemente non acquisibile se non con la diretta partecipazione alla gestione di procedimenti in materia.

Va in ogni caso tenuto presente che "*la co-assegnazione, se non motivata da esigenze meramente quantitative, richiede attente valutazioni, sia di competenze specifiche che di compatibilità anche individuale*", come condivisibilmente sostiene il Consiglio Superiore nella *Relazione* di accompagnamento alla Delibera n. 18269/20 del 16.12.20.

I magistrati coassegnatari hanno la comune responsabilità in punto di direzione delle indagini e di modalità di definizione.

In particolare, nel caso di dissenso o contrasti non sanabili tra Sostituti su diverse opzioni investigative e/o processuali, qualora, all'esito di tutte le interlocuzioni possibili, permanga contrasto tra gli assegnatari, la soluzione di tale contrasto è rimessa al Procuratore della Repubblica, a meno che uno dei coassegnatari non formalizzi la rinuncia all'assegnazione ¹²⁷.

5/5) - L'assegnazione di fascicoli a colleghi nuovi

I magistrati, di prima nomina o per trasferimento, vengono inseriti a domanda nei gruppi di lavoro a copertura del/i posto/i vacante/i.

In caso di domande per lo stesso posto, vengono valutate le pregresse esperienze e, a parità, prevale l'anzianità di servizio.

Al fine di costituire il *ruolo*, al nuovo magistrato vengono riassegnati fascicoli (modello 21, modello 44, modello 45) di competenza specialistica in numero corrispondente alla media dei fascicoli assegnati ai magistrati del gruppo ed altresì fascicoli (modello 21, modello 44, modello 45) di competenza generica in numero corrispondente alla media dei fascicoli assegnati ai magistrati dell'ufficio, escludendo la pendenza più alta e quella più bassa.

In ordine alla individuazione dei fascicoli da riassegnare:

- quanto a quelli di competenza specialistica, una volta determinato, a cura del Procuratore, il numero complessivo dei fascicoli da riassegnare, ciascun magistrato del gruppo individuerà,

¹²⁴ Cfr. delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 10, comma 3

¹²⁵ *ibidem*

¹²⁶ Cfr. delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 10, comma 5.

¹²⁷ Cfr. sul punto la delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 16, comma 2.

nell'ambito del proprio ruolo, la propria quota di fascicoli da riassegnare, attingendo per metà ai fascicoli più datati e per altra metà ai quelli più recenti, escludendo quelli prossimi alla definizione o in avanzato stato delle indagini;

- quanto a quelli di competenza la generica, una volta determinato, a cura del Procuratore, il numero complessivo dei fascicoli da riassegnare, ciascun magistrato individuerà, nell'ambito del proprio ruolo, la propria quota di fascicoli da riassegnare secondo criteri e modalità indicati nel punto precedente.

5/6)- La sospensione delle assegnazioni

In caso di trasferimento ad altro ufficio, all'atto della delibera e dunque in vista dell'effettivo trasferimento, le assegnazioni al magistrato trasferito sono sospese, onde consentire al predetto di definire il maggior numero di fascicoli pendenti ed evitare, per i nuovi fascicoli, stasi procedurali.

All'atto del trasferimento, il magistrato trasferito predispose l'elenco dei fascicoli pendenti per tutti i modelli e, per quelli più rilevanti, una breve relazione sullo stato delle indagini.

E' altresì possibile una sospensione per motivi *perequativi*, allorquando -eventualmente a seguito di segnalazione del Sostituto interessato sulla base di statistiche almeno semestrali- emerge uno squilibrio nelle sopravvenienze dovute a criticità della assegnazione automatica.

In tale caso il Procuratore determina il periodo di sospensione, con provvedimento da comunicare a tutti i Sostituti dell'Ufficio.

5/7) - La revoca dell'assegnazione

La *revoca dell'assegnazione* costituisce uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4: "*il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:*

(...)

i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare".

La revoca dell'assegnazione di un procedimento costituisce l'*extrema ratio* prevista dalla normativa primaria¹²⁸ e secondaria (nell'art. 15 della delibera del CSM del 16.12.2020 innanzi richiamata)¹²⁹ a presidio della efficienza dell'azione dell'Ufficio di Procura, nonché del rispetto delle regole fissate nel *progetto organizzativo* dell'Ufficio stesso.

¹²⁸ L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 106/06 ("*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*") testualmente recita: "*Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica*".

¹²⁹ L'art. 15 della circolare del CSM del 16.12.2020 sull'organizzazione degli Uffici di Procura recita testualmente: "*1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.*

2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.

Invero va privilegiato l'approccio dialogico finalizzato alla composizione di eventuali contrasti all'interno dell'Ufficio, tra i Sostituti fra loro (in ipotesi di co-assegnazione) nonché tra il Sostituto ed il Procuratore.

Tale metodo va adottato onde pervenire a soluzioni che costituiscano possibilmente la sintesi di posizioni divergenti, nel rispetto delle reciproche opinioni e nell'interesse ultimo del buon funzionamento dell'Ufficio.

In caso di perdurante dissenso tra Sostituto e Procuratore in ordine ai medesimi punti, pertanto, pur all'esito delle interlocuzioni appena ricordate, si potrà pervenire alla revoca dell'assegnazione secondo la casistica e con le modalità procedurali consacrate nell'art. 15 della delibera del CSM del 16.12.2020 innanzi richiamata.

5/8) - La rinuncia all'assegnazione

Il Sostituto assegnatario può esercitare la facoltà di rinuncia all'assegnazione, mediante motivato provvedimento, allorquando ravvisi contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica ¹³⁰. Tale facoltà può essere esercitata nell'ipotesi in cui il contrasto riguardi i seguenti casi:

- a) indicazione, da parte del Procuratore, all'atto dell'assegnazione, dei criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività ¹³¹;
- b) assegnazione di singoli atti al Sostituto ¹³²;

3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. prevista dal comma precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma"

¹³⁰ cfr. Delibera del CSM n. 18269/20 del 16.12.20, art. 16, comma 1.

¹³¹ Cfr. art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 10, comma 8 della medesima delibera, che recita testualmente:

"8. Con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo".

¹³² Cfr. art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 11, comma 2 della medesima delibera, che recita testualmente:

"2. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate".

- c) procedura di *assenso* sulla richiesta di misura cautelare personale o reale ¹³³;
- d) procedura di sottoposizione a *visto* ¹³⁴;
- e) procedura di revoca dell'assegnazione ¹³⁵.

La rinuncia è ammessa anche allorquando il dissenso o il contrasto non sanabile si verifichi tra i co-assegnatari ¹³⁶.

Nei casi innanzi elencati, il Procuratore -cui il fascicolo viene rimesso dal Magistrato *rinunciante*- provvede a nuova assegnazione secondo i criteri ordinari vigenti nel progetto organizzativo ¹³⁷.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al C.S.M. per la *presa d'atto* ¹³⁸.

5/9) – L'astensione

Nel caso in cui il Sostituto ritenga che ricorrano *gravi ragioni di convenienza* a mente dell'art. 52 c.p.p., egli presenta una dichiarazione di "astensione" (dalla trattazione del fascicolo, se in fase di indagini preliminari, ovvero dalla trattazione del processo, se in fase di giudizio), sulla quale decide il Procuratore della Repubblica.

Nel caso in cui ritenga l'insussistenza delle *gravi ragioni di convenienza*, con provvedimento motivato il Procuratore della Repubblica dichiara tale insussistenza.

Nel caso in cui, invece, ritenga fondata la dichiarazione di astensione, con provvedimento motivato il Procuratore accoglie detta dichiarazione e designa per la trattazione un altro Sostituto secondo le modalità ordinarie specificate nel capitolo sulle *assegnazioni*, altresì annotando la riassegnazione sulla copertina del fascicolo, ai fini degli adempimenti di competenza dell'*Ufficio iscrizioni*.

Il provvedimento che accoglie o respinge la dichiarazione di astensione viene comunicato riservatamente al Sostituto interessato.

Il carteggio relativo all'astensione non entra a far parte del fascicolo procedimentale, ma rimane custodito presso la Segreteria del Procuratore

¹³³ Cfr. quanto previsto dall'art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 13 della medesima delibera in tema di *assenso*.

¹³⁴ Cfr. quanto previsto dall'art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 14 della medesima delibera in tema di *visti*.

¹³⁵ Cfr. quanto previsto dall'art. 16 della delibera del CSM n° 18269/20 in relazione all'art. 15 della medesima delibera in tema di *revoca dell'assegnazione*.

¹³⁶ cfr. Delibera del CSM n. 18269/20 del 16.12.20, art. 16, comma 2.

¹³⁷ Cfr. art. 16, comma 1, ultima parte della delibera del CSM n° 18269/20.

¹³⁸ cfr. art. 16, comma 3, delibera del CSM n. 18269 del 16.12.20

Capitolo sesto - Utilizzo della Polizia Giudiziaria - Effettiva direzione delle indagini

L' *utilizzo della Polizia Giudiziaria – effettiva direzione delle indagini* ¹³⁹ costituisce uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio.

Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4: "*il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:*

(...)

j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre".

La Polizia giudiziaria rappresenta lo strumento indispensabile ed inalienabile per l'attività investigativa; nel contempo, però, occorre tenere ben distinte le posizioni del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria, sia nell'interesse dei rispettivi apparati, sia, soprattutto, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia in generale.

Nella elaborazione dei propri atti, l'Ufficio di Procura deve sempre conservare autonomia valutativa rispetto agli atti di Polizia giudiziaria, così come, a sua volta, il Giudice deve conservare autonomia valutativa rispetto agli atti della Procura.

Solo a queste condizioni -che sono espressione di corretta impostazione culturale- si è in grado di offrire al cittadino la massima garanzia della giurisdizione, che dunque deve essere patrimonio non solo del giudice, ma anche (e prima ancora) del Pubblico Ministero.

Nei rapporti con la polizia giudiziaria occorre osservare un duplice livello: a) i principi generali; b) i singoli procedimenti.

Per quanto riguarda i **singoli procedimenti**, i rapporti vengono curati direttamente dal Sostituto assegnatario del procedimento che, nell'elaborare la delega di indagini, fissa le direttive concrete cui la Polizia giudiziaria si dovrà attenere.

A tal proposito appare quindi auspicabile ¹⁴⁰ che la delega di indagine che il Pubblico Ministero conferisce alla P.G. a norma dell'art. 370 c.p.p. sia quanto più possibile dettagliata e specifica.

Invero, se da un lato la PG ha il compito di acquisire la notizia di reato e di svolgere, anche autonomamente, le prime attività di indagine finalizzate alla comunicazione della stessa notizia al Pubblico Ministero *senza ritardo* (art. 347 c.p.p.), è anche vero che al Pubblico Ministero spetta la direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.), che egli può condurre personalmente o anche mediante delega (art. 370 c.p.p.), il tutto in vista delle *determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale* (art. 326 c.p.p.), tenendo altresì presente l'obbligo di svolgere *accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini* (art. 358 c.p.p.), obbligo che, viceversa, non si rinviene -almeno non espressamente- tra i compiti della Polizia giudiziaria.

Val la pena sottolineare che la *direzione delle indagini* non si risolve in una mera petizione di principio, ma è un potere/dovere effettivo in capo al Pubblico Ministero, tanto che, dopo la comunicazione della notizia di reato, la Polizia Giudiziaria (che pure conserva la facoltà di

¹³⁹ L' *utilizzo della Polizia Giudiziaria – effettiva direzione delle indagini* hanno formato oggetto della *Comunicazione* n° 5 del 27.2.19 sulla quale non sono state registrate osservazioni, se non la piena condivisione di Pensa

¹⁴⁰ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 21/1), la proposta organizzativa è stata integrata.

continuare a svolgere le funzioni di cui all'art. 55 c.p.p.: impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, assicurare le fonti di prova: cfr. art. 348, commi 1 e 2 c.p.p.) è chiamata a compiere *gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370*, nonché ad eseguire *le direttive del pubblico ministero* (art. 348, comma 3 c.p.p.).

La *delega di indagine* costituisce dunque uno snodo fondamentale delle indagini preliminari.

Ancor più dopo la novella legislativa in tema di avocazione delle indagini di cui alla legge 23.6.2017 n° 103, che pone in termini più stringenti il tema della durata massima delle indagini preliminari, è inevitabile che, nel conferire la delega alla P.G., il Pubblico Ministero circoscriva i *temi* delle indagini stesse, mediante una indicazione quanto più dettagliata possibile delle attività che si richiedono alla P.G., fatta salva ovviamente la facoltà per la stessa di effettuare quelle attività che dovessero ritenersi necessarie all'esito delle attività delegate.

A tal fine nella delega potrebbe essere opportuno inserire una sorta di norma di chiusura ("*tutto ciò che risulterà utile all'esito delle indagini di cui ai punti precedenti*") il che consente alla P.G. comunque un potere di integrazione delle investigazioni delegate ¹⁴¹.

L'articolazione della delega (che ovviamente va fatta sempre per iscritto, salve le ipotesi di assoluta urgenza, nel qual caso alla delega orale deve seguire sempre e comunque la conferma per iscritto) in punti specifici risponde a due esigenze fondamentali:

- a) in primo luogo, l'**effettiva direzione delle indagini**, che mal si concilierebbe con una delega *in bianco* alla P.G., incaricata/onerata di *accertare l'esistenza di ipotesi criminose*; una delega *in bianco* appare infatti in contrasto con quella distinzione di ruoli e compiti che sempre deve presiedere al rapporto P.M-P.G., e finirebbe per ribaltare sulla P.G. il potere di *direzione delle indagini*;
- b) in secondo luogo, circoscrivere in ambiti temporali più precisi l'attività di indagine complessiva, tenuto conto che, all'esito delle investigazioni, subentra la fase valutativa delle indagini stesse, demandata al Pubblico Ministero.

Per quanto riguarda i **principi generali**, va ricordato che dal Procuratore della Repubblica dipendono le sezioni di polizia giudiziaria (art. 59, comma 1, c.p.p.; cfr. altresì artt. 5-11 d.a.c.p.p.) e che, quanto ai *servizi di polizia giudiziaria*, l'ufficiale preposto a detti servizi è responsabile verso il Procuratore della Repubblica dell'attività di polizia giudiziaria svolte da lui stesso e dal personale dipendente (art. 59, comma 2, c.p.p.; cfr. altresì artt. 12 e segg. d.a.c.p.p.).

Nell'ambito di tale posizione, spetta al Procuratore della Repubblica l'interlocuzione con i vertici delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria, nonché con i vertici dei servizi di polizia giudiziaria sui temi di interesse generale e che trascendano le singole, specifiche indagini.

Ed è sempre in forza di tale posizione che il Procuratore della Repubblica può adottare *direttive* indirizzate alla polizia giudiziaria, che vertano sia su profili organizzativi sia su modalità di svolgimento dell'attività di indagine in generale.

A tal fine i Sostituti, qualora nella conduzione delle indagini ravvisino profili di criticità nell'operato della polizia giudiziaria che trascendano specifiche situazioni ed abbiano portata di interesse generale e comunque più ampia, ferma restando l'interlocuzione diretta con la polizia giudiziaria riferita al singolo caso, informano tempestivamente il Procuratore della Repubblica, che -verificata l'incidenza della criticità segnalata sugli assetti organizzativi e sulla funzionalità dell'Ufficio, eventualmente mediante interlocuzione con gli altri Sostituti- valuta l'opportunità di intraprendere iniziative che coinvolgano la polizia giudiziaria (interlocuzioni, incontri, direttive). Altro aspetto importante è la limitatezza delle forze in campo anche nel settore della polizia giudiziaria (sia *sezione* che *servizi* di polizia giudiziaria).

¹⁴¹ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 21/1), la proposta organizzativa è stata integrata.

Invero, per un verso la carenza di personale amministrativo presso l'ufficio di Procura induce ad un ricorso alle aliquote per attività di affiancamento ai magistrati dell'ufficio (il che riduce inevitabilmente il potenziale investigativo della sezione), per altro verso le carenze di organico dei servizi di polizia giudiziaria inducono ad una seria riflessione sull'utilizzo della polizia giudiziaria stessa nel suo complesso.

Quanto alla sezione di polizia giudiziaria, è auspicabile che si pervenga ad un potenziamento della struttura amministrativa della Procura (allo stato, a titolo di esempio, oltre al Dirigente amministrativo, mancano ben cinque funzionari sui sette in organico), il che consentirebbe di *liberare* energie di polizia giudiziaria, in maniera da rendere possibile non solo l'evasione di piccole deleghe (che normalmente i Sostituti dovrebbero conferire all'ufficiale di polizia giudiziaria loro affiancato), ma anche il conferimento di deleghe più strutturate; a sua volta questo *salto di qualità* consentirebbe di gravare meno sui *servizi* di polizia giudiziaria, allo stato molto onerati.

Quanto ai servizi di polizia giudiziaria, essi sono quotidianamente impegnati nell'espletamento di numerosissime deleghe nei settori più disparati: dalla droga all'usura, dalle vicende fallimentari e societarie ai reati contro la pubblica amministrazione, dalle vicende intrafamiliari ai furti in appartamenti ed alle truffe *on line*, e così via.

Il rapporto tra numero di procedimenti (e, conseguentemente, numero di deleghe di indagini) e sezione/servizi di polizia giudiziaria è sbilanciato enormemente a sfavore di questi ultimi, nel senso che, a fronte di un *fabbisogno* crescente di polizia giudiziaria da parte dell'Ufficio di Procura (determinato dal numero e dalla qualità dei procedimenti), la disponibilità che la polizia giudiziaria è in grado di offrire allo stesso Ufficio di Procura si rivela purtroppo non sempre adeguata, sia in termini di tempo che di *forze in campo*, per cui c'è il concreto rischio che le deleghe di indagine restino inevase per lungo tempo ovvero non possano essere tutte coltivate nei tempi giusti e secondo le aspettative.

Ed è proprio su tale punto che l'assetto dell'Ufficio va organizzato in maniera tale da razionalizzare i rapporti tra i magistrati dell'ufficio, da un lato, ed i servizi di polizia giudiziaria, dall'altro, in maniera tale che tendenzialmente ciascun magistrato possa aspirare ad ottenere dalla polizia giudiziaria (sezione e servizi) una risposta che, nei limiti del possibile, sia nel contempo efficace (e dunque rispondente alle aspettative della delega di indagine) e rapida.

Soprattutto in certi settori nevralgici, nei quali è richiesta maggiore specializzazione nell'affrontare temi dell'investigazione molto sensibili (si pensi ai reati contro la pubblica amministrazione ed a quelli tributari/societari/fallimentari), si è riscontrata una difficoltà da parte della P.G. a dare risposte rapidi ed efficaci alle deleghe di indagine.

Detta difficoltà non dipende da carenze di impegno da parte della polizia giudiziaria (che, al contrario, ha sempre palesato massimo impegno ed alto profilo qualitativo nelle investigazioni), ma dal numero obiettivamente consistente delle deleghe e dalla intrinseca complessità di certe tematiche, che richiederebbero, ad esempio, il ricorso ad attività tecniche e comunque interventi di carattere immediato che non è possibile sempre garantire da parte della polizia giudiziaria.

In questo panorama, dunque, è compito del Procuratore -sentiti i Sostituti interessati- individuare delle priorità nella trattazione delle deleghe di indagine.

Avendo infatti, per ovvi motivi, una visione d'insieme dell'Ufficio, il Procuratore ha la possibilità di intervenire per armonizzare tra loro le esigenze investigative dei singoli Sostituti, garantendo a tutti la possibilità di ottenere dalla polizia giudiziaria un'*assistenza investigativa* adeguata, sia in termini di impegno che in termini di tempo.

E' pertanto compito del Procuratore (se ed allorquando dovessero emergere momenti di *sofferenza* da parte della Polizia giudiziaria nel fornire tale tipo di *assistenza* con la conseguente difficoltà/impossibilità di dar corso contemporaneo a tutte le deleghe) intervenire per individuare le priorità, ovvero i procedimenti che -per delicatezza intrinseca determinata dal titolo di reato o

dai soggetti coinvolti, per data di iscrizione, per vicinanza del termine di scadenza delle indagini, per concrete prospettive di sviluppo investigativo in ragione degli accertamenti eventualmente già svolti- debbano essere seguiti dalla PG prioritariamente rispetto ad altri, così assicurando una valutazione *super partes* ed il rispetto della *pari dignità* di tutti i possibili filoni investigativi.

ooooo

Per quanto riguarda le *direttive* di cui si è parlato innanzi, si rinvia al capitolo sul Procuratore della Repubblica, in cui sono state analizzate tali direttive sia sotto il profilo generale che nel loro oggetto.

oooo

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria si sia particolarmente distinta per rilevanza dell'impegno e qualità dell'apporto, può essere inoltrata al comando di appartenenza una **nota di apprezzamento**, preferibilmente a conclusione della fase delle indagini preliminari, allorquando tale apporto può essere valutato in tutta la sua compiutezza.

Detta nota -su proposta del Magistrato che ha curato le indagini e che pertanto più direttamente ha potuto valutare l'apporto- viene redatta esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che, avendo la responsabilità dell'Ufficio e la sua rappresentanza esterna, ed avendo la possibilità di effettuare valutazioni comparative tra le indagini più rilevanti condotte dall'Ufficio, valuta l'opportunità della segnalazione e garantisce unità di indirizzo nella formulazione degli apprezzamenti.

oooooooo

Capitolo settimo - Le intercettazioni – tutela della riservatezza

Preliminarmente si osserva che, nella delibera del CSM n. 18269/20 del 16.12.20, è previsto che nel progetto organizzativo possano essere inseriti i “*i criteri generali di funzionamento dell’unità organizzativa deputata all’attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell’archivio digitale*” (cfr. art. 7, comma 5, lettera “b”). Pur trattandosi di un inserimento *facoltativo*, appare opportuno che, in un documento che organicamente organizzi l’attività dell’Ufficio, un settore di siffatta importanza vada disciplinato.

Tanto premesso, in questa sede – intervenuta la normativa sulla *riforma delle intercettazioni* (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall’1.9.2020)- occorre enucleare i principi generali cui questo Ufficio intende ispirare la propria attività in materia di intercettazioni.

I principi generali -che nello stesso tempo costituiscono gli obiettivi dell’azione della Procura di Parma- sono tre:

- a) uso mirato dello strumento delle intercettazioni;
- b) rispetto delle garanzie personali;
- c) contenimento dei costi.

Tali principi, già inseriti nel progetto organizzativo del 2019, diventano ancor più attuali alla luce della riforma innanzi citata, a seguito della quale è stata adottata la *direttiva* n. 16/2020 dell’1.9.2020, avente ad oggetto “*Linee guida in ordine alla disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall’1 settembre 2020*”, alla quale, in questa sede, si fa integrale rinvio.

Uso mirato equivale a scelta ponderata degli *obiettivi*, nel senso che lo strumento della intercettazione (sia essa telefonica, ambientale, telematica) non va concepito come una *rete* che viene gettata per tentare di pescare un *qualcosa a qualsiasi costo*, bensì come uno strumento che consenta di irrobustire il quadro indiziario che però va contestualmente alimentato *aliunde*, con il ricorso agli ordinari e tradizionali strumenti investigativi (appostamenti, pedinamenti, acquisizioni documentali, e così via). In tale quadro l’intercettazione diventa non *lo* strumento investigativo al quale demandare le sorti dell’indagine, ma *uno* strumento investigativo con il quale *colorare* un’attività di indagine.

Non si può negare che la *lettura* delle intercettazioni non sempre è agevole, talvolta è di dubbia portata, spesso è ambivalente, per cui *delegare* alla captazione delle altrui conversazioni l’esito di una investigazione rischia di per essere controproducente.

Né si può negare come talvolta le espressioni valorizzate dalla polizia giudiziaria vengano estrapolate da contesti molto ampi (si pensi alle intercettazioni ambientali), il che richiede prudenza e maestria nella valutazione della rilevanza delle espressioni.

Ma *uso mirato* si traduce anche nell’esigenza di avere a disposizione un materiale obiettivamente *chiaro*, leggibile, non frutto di interpretazioni. A tal fine alla polizia giudiziaria va chiesto lo sforzo di non inserire nelle informative la mera sintesi delle conversazioni (che può essere utile come *lettura investigativa*) bensì il testo integrale delle conversazioni stesse, in maniera da consentire a chi deve valutare il materiale indiziario raccolto (pubblico ministero, giudice, difesa) di avere a disposizione la *fonte* originale e non una mera rivisitazione della fonte stessa.

In punto di *rilevanza*, così si legge nella *direttiva* n. 16/2020:

A tale ultimo proposito, qualora la Polizia Giudiziaria ritenga trattarsi di intercettazione *rilevante*, avrà cura di riprodurre integralmente e letteralmente il contenuto solo qualora ciò risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

In tutti i casi in cui ritenga invece trattarsi di conversazione *non rilevante*, oltre ai più volte menzionati *dati estrinseci*, la Polizia Giudiziaria può limitarsi ad annotare "*conversazione non rilevante ai fini delle indagini*" o altra equipollente, aggiungendo, se del caso, un accenno rapido all'oggetto della conversazione, onde consentire a tutti i soggetti del processo (PM, giudice, difensori) di valutare l'opportunità o meno di approfondimenti sul punto.

Rispetto delle garanzie personali significa innanzitutto limitare le intercettazioni all'essenziale, il che non significa frapporre ostacoli all'investigazione, ma concentrare l'attenzione su ciò che è veramente utile.

Ma significa anche estrapolazione dal contesto investigativo di tutto ciò che non è rilevante per le indagini, lasciando dunque da parte quello che è strettamente personale (evitando così che questo imprescindibile strumento investigativo alimenti il *gossip* e stravolga le insopprimibili esigenze di riservatezza) ed altresì quello che può avere rilevanza esclusivamente mediatica e politica, ma che non sia espressione di concreti fatti-reato.

Il Pubblico Ministero non è il censore degli altrui costumi, ma il garante della legalità.

In punto di rispetto delle garanzie personali, così si legge nella *direttiva* n. 16/2020:

La novella legislativa contiene una importante prescrizione rispetto al passato: la Polizia Giudiziaria non può inserire nel verbale né "espressioni lesive della reputazione delle persone" né espressioni "che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge" 47.

Quanto in particolare ai dati sensibili, debbono intendersi quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 ("*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*").

In tutti questi casi, la Polizia Giudiziaria dovrà limitarsi ad inserire nel verbale delle operazioni i c.d. dati estrinseci, ovvero quelli che consentono di identificare la conversazione (data, ora, numeri di telefono, numero progressivo, conversanti), annotando la non rilevanza a fini investigativi.

Detto divieto, peraltro, non ha carattere assoluto, in quanto non trova applicazione allorché le suddette espressioni "*risultino rilevanti ai fini delle indagini*".

L'importanza che il Legislatore riconduce a tale innovazione è testimoniata dal ruolo che, sul punto specifico, viene assegnato al Pubblico Ministero: questi, infatti, "*dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate*" quelle categorie di espressioni prima citate.

Contenimento dei costi significa che lo strumento captativo -che ovviamente ha dei costi talvolta rilevanti- va usato con oculatezza: va coltivato ed anche incrementato allorché si palesi importante per lo sviluppo delle indagini, ma va accantonato allorché si palesi di scarsa, o nulla, utilità.

oooo

Questi tre principi/obiettivi sono dunque complementari tra di loro e rispondono ad un'unica esigenza, che è poi la *filosofia* cui la Procura di Parma intende conformarsi: quella di una corretta attività investigativa.

Perché questi tre principi/obiettivi siano perseguiti, è dunque necessario che il pubblico ministero procedente sia effettivamente il *dominus* dell'investigazione, e ciò è possibile solo attraverso un costante scambio informativo tra la polizia giudiziaria delegata (che segue in prima persona le indagini) ed il Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo.

Solo a queste condizioni potranno essere fatte scelte oculate nella individuazione degli obiettivi, nella dismissione di utenze non utili (dovendosi evitare che le intercettazioni vadano a scadenza), nella valorizzazione di quelle *produttive*, nella consapevole scelta di prorogare o meno una intercettazione, nella individuazione del momento in cui -acquisiti elementi sufficienti- si decide di interrompere l'attività di captazione.

L'obiettivo è dunque avere un pubblico ministero veramente *protagonista consapevole* della investigazione e non mero recettore di istanze-proposte della polizia giudiziaria, pena il ribaltamento delle posizioni.

La visione dello strumento delle intercettazioni fin qui proposta è peraltro in linea con la visione dei rapporti con la polizia giudiziaria:

- in primo luogo, attività di intercettazione troppo lunghe finiscono per appesantire l'indagine e di allungare eccessivamente i tempi di trattazione e di definizione del procedimento; è infatti giocoforza che più sono lunghi i tempi delle intercettazioni, più sono lunghi i tempi di redazione delle informative, e ciò ha un riflesso negativo sui tempi di durata delle indagini, con inevitabile riflesso sul rischio di scadenza dei termini delle indagini preliminari (con tutto ciò che tale scadenza comporta) e sulla attualità delle esigenze cautelari (qualora si renda necessario il ricorso ad una misura cautelare);
- in secondo luogo, in considerazione delle carenze numeriche della polizia giudiziaria, un uso prolungato delle intercettazioni *dedicate* ad un procedimento finisce per impedire che altre indagini, magari meritevoli della stessa attenzione, non si possano avvalere del medesimo strumento investigativo.

Anche in tal caso, dunque, è solo con la costante interlocuzione tra polizia giudiziaria ed il Sostituto assegnatario del procedimento, da un lato, il Sostituto ed il Procuratore della Repubblica, dall'altro, che possano essere fatte scelte strategiche nelle quali le esigenze di singoli procedimenti vengono comparativamente valutate con le esigenze di altri procedimenti, in modo da pervenire a soluzioni che tengano conto di tutte le esigenze in campo.

In punto di *rapporti tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria*, così si legge nella *direttiva* n. 16/2020:

Corollario di tali disposizioni normative è lo stretto rapporto operativo che, durante la fase delle intercettazioni, debbono mantenere il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.

Rispetto a certe prassi del passato, non è più ipotizzabile un *disallineamento conoscitivo* tra la Polizia Giudiziaria (chiamata a curare *sul campo* le intercettazioni, informandone il Pubblico Ministero soprattutto in occasione delle proposte di proroga oppure all'atto delle -ritenute-cessazioni delle esigenze di intercettazione) ed il Pubblico Ministero (spesso coinvolto solo in occasione delle proposte di proroga oppure chiamato ad avallare le -esposte- cessazioni di esigenze di intercettazione, in attesa della *informativa finale*): da questo momento, infatti, si richiede una costante interlocuzione tra Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero, il quale deve essere costantemente tenuto al corrente degli sviluppi delle investigazioni, in maniera da fornire indicazioni e direttive operative, adeguandole alle risultanze delle intercettazioni.

ooooo

Per tutto ciò che concerne, in concreto, la disciplina delle intercettazioni, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista tecnico-operativo (e per dare concreta attuazione a quanto disposto nell'art. 7, comma 5, lettera "a" della delibera n. 18269/20 evocata in premessa), si fa dunque rinvio ai seguenti provvedimenti adottati *medio tempore* a seguito della su indicata riforma:

- Direttiva n. 16/2020 dell'1.9.2020 ("*Linee guida in ordine alla disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020*"), indirizzata ai Magistrati dell'Ufficio;
- Direttiva n. 17/2020 dell'1.9.2020 ("*Linee guida in ordine alla disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020 - Ruolo e compiti della Polizia Giudiziaria*"), indirizzata alla Polizia Giudiziaria;
- Ordine di servizio n. 44/2020 del 22.9.20 ("*Regolamento recante la disciplina delle modalità di gestione e di tenuta dell'Archivio delle intercettazioni previsto dagli artt. 269 c.p.p. e 89 bis disp. att. c.p.p. e dal correlato D.M. 20 aprile 2018*");
- Ordine di servizio n. 49/20 del 24.11.20 ("*Individuazione dei profili funzionali di accesso dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni*").

Capitolo ottavo - I consulenti tecnici

Il *faro normativo* in punto di consulenti tecnici dell'Ufficio di Procura è costituito dall'art. 73 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che testualmente prevede che "il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti".

Tale norma va posta in collegamento diretto e logico con l'art. 67 delle medesime d.a.c.p.p., che ha ad oggetto "Albo dei periti presso il tribunale", e che contempla le seguenti disposizioni:

- istituzione di un albo dei periti presso ogni tribunale, suddiviso in categorie (comma 1);
- inserimento quanto meno di una serie di categorie professionali, quali esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione (comma 2);
- individuazione dell'esperto possibilmente tra coloro che svolgono la propria attività professionale presso un ente pubblico, nel caso in cui non si possa attingere all'albo (comma 3), accompagnando la nomina da specifica motivazione (comma 4);
- particolare attenzione nell'evitare situazioni di incompatibilità nelle nomine (comma 5).

Pur in mancanza di una norma che equipari *tout court* il consulente tecnico nominato dall'Ufficio di Procura ex artt. 359 e 360 c.p. al perito nominato dal Giudice, cionondimeno appare quanto mai opportuno che l'iter della Procura nella materia *de qua* sia quanto più possibile modellata su quello riferibile al perito, tanto più che, in tema di liquidazioni dei compensi al consulente tecnico, il su richiamato art. 73 d.a.c.p.p. prevede che "si osservano le disposizioni previste per il perito".

Questo è dunque il primo *punto fermo* del presente progetto organizzativo.

Altro *punto fermo* è costituito dal bilanciamento di una serie di esigenze, solo apparentemente confliggenti:

- a) rispetto dell'autonomia del singolo magistrato nella individuazione del consulente tecnico;
- b) rispetto dei canoni di trasparenza dell'azione giudiziaria;
- c) rispetto delle esigenze di contenimento della spesa.

L'individuazione del consulente tecnico costituisce senza dubbio la risultante di una scelta fiduciaria che, in quanto tale, non può essere calata dall'alto, né può essere vanificata da rigidi criteri di distribuzione degli incarichi che prescindano dalla qualità.

Ma d'altra parte neppure si può ignorare che la circostanza che alla prestazione professionale sia collegato un compenso deve indurre ad una serena riflessione affinché l'azione giudiziaria sia non solo corretta ma anche caratterizzata da una forte trasparenza.

E tale trasparenza può passare anche attraverso un equilibrio tra la nomina *intuitu personae* ed una certa *rotazione* nell'affidamento degli incarichi di consulenza.

Il punto di riferimento di questo principio è rappresentato dall'art. 23 disp. att. c.p.c., che prevede che *gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo* in maniera da non superare certe percentuali. Orbene, senza arrivare ai criteri matematici suggeriti dal codice di rito (peraltro dettati per il settore civile e non per quello penale), quel che rileva è il principio che può essere estrapolato da tale norma, e cioè che, anche nel conferimento degli incarichi di consulenza tecnica, occorre mantenere il massimo distacco ed equilibrio.

La terza esigenza è quella del contenimento della spesa, esigenza sempre presente ogni volta che si opera nel settore della pubblica amministrazione e, dunque, anche nel settore della giustizia.

Sulla scorta di tali orientamenti di carattere generale, la Procura di Parma osserverà nel settore dei consulenti tecnici le seguenti linee direttrici:

- a) interlocuzione con gli albi professionali affinché siano raccolte dichiarazioni di disponibilità di singoli professionisti a collaborare con la Procura nell'espletamento di incarichi di consulenza tecnica;
- b) acquisizione di specifici *curricula* degli aspiranti consulenti tecnici, con verifica della sussistenza dei requisiti professionali;
- c) predisposizione di un albo che contenga il maggior numero possibile di professionalità nelle singole branche del sapere scientifico, per consentire al magistrato di avere a disposizione una rosa di nomi il più ampia e qualificata possibile;
- d) individuazione del consulente tecnico possibilmente nell'ambito di tale albo, con possibilità per il magistrato di attingere comunque a professionalità esterne all'albo (ed eventualmente esterne all'ambito territoriale parmense), segnatamente quando ciò appaia necessario per evitare qualsivoglia forma di condizionamento, anche meramente ipotetico;
- e) ricorso alla *rotazione* tra gli aspiranti all'incarico, segnatamente in riferimento a quei settori (ad esempio: trascrizione, interprete, consulenza psicologica, droga, ecc.) che non presentino caratteri di particolare difficoltà, lasciando ampia discrezionalità al magistrato per i casi in cui sia richiesto un profilo professionale più qualificato;
- f) verifica, da parte del magistrato procedente, dell'eventuale, contestuale svolgimento di altri incarichi di consulenza, al fine di evitare lo sfioramento del tetto massimo giornaliero di indennità, il tutto sulla base di apposita dichiarazione che il c.t. redigerà, sotto la propria responsabilità, all'atto del deposito della relazione di consulenza tecnica;
- g) previsione di modalità tendenzialmente standardizzate di liquidazione dei compensi, soprattutto per i settori in cui l'espletamento dell'incarico abbia caratteri assimilabili alla routine (consulenza tossicologica; consulenza psicologica; trascrizione di verbali fonoregistrati; traduzioni da/in lingua straniera);
- h) elaborazione di criteri di massima per addivenire a provvedimenti di liquidazione che soddisfino l'esigenza di contenimento della spesa con l'esigenza di non mortificare le professionalità che affiancano la Procura, soprattutto per quei settori per i quali il minimo ed il massimo è predeterminato dalla legge;
- i) cura dell'aggiornamento professionale in tema di liquidazione delle consulenze tecniche, in maniera da rendere più rapida la fase della liquidazione, nel tentativo (assolutamente da perseguire nell'interesse delle segreterie) di pervenire alla fase del deposito atti ex art. 415 bis cpp con i provvedimenti di liquidazione già adottati, sistema, questo, che eviterebbe il ricorso a notifiche *ad hoc* ad indagati e difensori, perché tutto sarebbe ricompreso nell'avviso ex art. 415 bis cpp;
- j) *report*, da parte dei singoli magistrati, in ordine ad aspetti sia positivi (ad esempio: convincente argomentazione scientifica; adeguata resa dibattimentale del consulente; ecc.) che negativi (ad esempio: bassa qualità del *prodotto*; cattiva resa dibattimentale; pretesa economica esorbitante; ecc.), in modo da orientare le scelte degli altri colleghi dell'Ufficio;
- k) aggiornamento periodico dell'albo dei consulenti da parte del Procuratore della Repubblica, mediante inserimento di nuove figure professionali ed eventualmente depennamento di consulenti che -o per il venir meno dei requisiti, o per carenze qualitative segnalate dai Sostituti al Procuratore, o per il venir meno del rapporto fiduciario con l'Autorità giudiziaria- non dovesse apparire opportuno il conferimento di ulteriori incarichi;

In questa complessiva *filosofia* del settore dei consulenti tecnici, va inquadrato il *visto informativo* sulla liquidazione superiore a 5.000 €, che serve a monitorare le spese ed osservare le disposizioni in materia di contenimento dei costi e di un uso responsabile delle risorse dell'Ufficio.

ooooo

Queste dichiarazioni d'intenti, presenti nel *progetto organizzativo* del 2019, vanno senz'altro riproposte anche nel nuovo *progetto*, dandosi atto che, nelle more, sono stati fatti alcuni passi

avanti per la realizzazione di detti impegni, anche se -occorre dire- la pandemia tuttora in atto ha rallentato molto il complessivo iter di realizzazione degli obiettivi innanzi specificati.

Orbene, tanto premesso, con riferimento ai punti programmatici poco innanzi riproposti, occorre dire:

per quanto riguarda i punti a), b), c), d), k), nel partecipare al procedimento di *revisione dell'albo dei periti* affidato al comitato di cui all'art. 68 disp. att. c.p.p., il Procuratore ha chiesto ed ottenuto che gli Ordini professionali (o almeno alcuni degli Ordini) chiedessero ai propri iscritti di manifestare la propria disponibilità ad effettuare consulenze tecniche per conto della Procura e si è in attesa di acquisire formalmente tali adesioni, in vista della predisposizione di un *Albo informale*, al quale stanno peraltro già lavorato i colleghi designati come *magistrati collaboratori* per il settore delle consulenze tecniche ¹⁴²;

per quanto riguarda il punto h) ("*h*) *elaborazione di criteri di massima per addivenire a provvedimenti di liquidazione che soddisfino l'esigenza di contenimento della spesa con l'esigenza di non mortificare le professionalità che affiancano la Procura*"), un elemento di rilevante importanza è costituito dalla *Direttiva n. 15/2020 del 21.7.20*, avente ad oggetto "*Consulenze tecniche in materia contabile-finanziaria - Criteri di liquidazione*" (che qui deve intendersi integralmente richiamata), di cui di seguito vengono riprodotte le conclusioni:

"Tanto premesso, si invitano i colleghi Sostituti Procuratori dell'Ufficio:

- a) a formulare i quesiti (soprattutto in materia contabile-finanziaria) in maniera chiara e precisa, sottolineando, ove possibile, la natura e la finalità unitaria dell'incarico, onde addivenire a richieste (e, conseguentemente, a provvedimenti) di liquidazione contenuti ed in linea con gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte;
- b) a valutare -nella fissazione del termine per il deposito della relazione di consulenza tecnica e nel provvedimento di proroga di detto termine- le esigenze di celerità dell'Ufficio di Procura, nonché l'effettiva giustificazione delle richieste di proroga nei termini di cui alla parte prima, punto e) della presente direttiva;
- c) ad applicare in maniera rigorosa -con una motivazione congrua che tenga conto delle specificità dei singoli casi- le tabelle di liquidazione degli onorari appena riportate, in maniera da contemperare quelle esigenze (riconoscimento del giusto compenso ai consulenti e contenimento delle spese di giustizia) richiamate in premessa, il tutto in scrupoloso ossequio ai principi di diritto formulati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di liquidazione dei compensi".

Tale *Direttiva* costituisce l'indispensabile ed imprescindibile strumento operativo a disposizione dei Magistrati dell'Ufficio nell'affrontare le delicate liquidazioni in materia contabile.

oooo

¹⁴² La nomina è stata effettuata con ordine di servizio n. 55/19 del 17.12.19.

Capitolo nono - La ragionevole durata del processo

Il principio costituzionale della *ragionevole durata del processo* (art. 111, comma 2, Cost.) costituisce l'obiettivo primario dell'azione della Procura di Parma, nella consapevolezza che solo un'azione rapida (ma non per questo frettolosa) può contribuire alla diffusione, presso i cittadini, del senso di fiducia nell'istituzione giudiziaria.

Dal punto di vista della organizzazione dell'Ufficio, le modalità per dare attuazione pratica a detto principio possono enuclearsi dalla delibera del CSM n° 18269/20, che, all'art. 4, comma 1, lett. h), prevede testualmente che il Procuratore della Repubblica "*cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio*".

Inoltre "*Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio*"¹⁴³

In tale prospettiva questo Ufficio ha elaborato alcune strategie, che consentano l'effettivo perseguimento del principio costituzionale innanzi evocato.

Si tratta di alcuni *strumenti deflattivi* che -senza alcuna abdicazione ai poteri/doveri di un Ufficio requirente, ma anzi con l'intento opposto di esaltarne l'attività e l'efficacia- mirano a rendere più spedita la trattazione di procedimenti, consentendo di pervenire a definizioni in tempi contenuti, nell'interesse delle posizioni sia dell'indagato che della persona offesa.

In primo luogo c'è il *Servizio Definizione Affari Semplici*, che vede il coinvolgimento della componente onoraria dell'Ufficio; poi vi sono alcuni accorgimenti anch'essi pensati per abbreviare i tempi di trattazione dei procedimenti.

La stessa ottica ispira l'individuazione di *criteri di priorità nella trattazione degli affari*, con i quali si cerca di contemperare le esigenze *definitorie* con la concreta disponibilità di energie processuali e la disamina pacata delle *forze disponibili*.

9/1) – Il Servizio Definizione Affari Semplici (S.D.A.S.)¹⁴⁴

La creazione di un modello organizzativo che consenta di affrontare, in maniera scientifica e razionale, procedimenti *seriali* a struttura semplice costituisce senza dubbio la migliore modalità per prevenire la costituzione di ruoli molto corposi, difficili da gestire, numericamente impegnativi e che poi determinano la necessità di ricorrere ad interventi *straordinari* come quelli del *progetto smaltimento* (inserito nel successivo paragrafo intitolato "*altri strumenti deflattivi*").

I fascicoli *seriali* (ovvero quelli che, per struttura, tipologia, contenuti, non hanno una loro particolare peculiarità o *identità*: a titolo di mero esempio si pensi ai reati in materia di codice della strada; alcune tipologie di lesioni, minacce e così via) sono in linea di massima di *semplice*

¹⁴³ Cfr. Delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 3, comma 1.

¹⁴⁴ Lo SDAS è stato istituito con ordine di servizio n° 10/2020 12 marzo 2020 ("Istituzione del Servizio Definizione Affari Semplici"). Salvo diversa indicazione di volta in volta inserite nelle *note*, tutte le disposizioni contenute nel presente paragrafo sono state estrapolate dal citato ordine di servizio, anche perché detto ordine di servizio -al pari di tutti gli ordini di servizio citati nel presente *progetto* organizzativo- sono già passati al vaglio positivo del Consiglio giudiziario.

definizione ma, forse proprio per questo, sovente vengono pretermessi rispetto a fascicoli più complessi che richiedono maggiore e più puntuale attenzione da parte del magistrato assegnatario, così finendo per essere accantonati.

L'accantonamento di siffatti fascicoli, oltre a determinare la costituzione di ruoli ponderosi (con possibile rischio-avocazione ex lege 103/17), finisce per penalizzare le aspettative sia degli indagati (che legittimamente aspira alla *ragionevole durata del processo*) che delle persone offese (il che, a sua volta, contrasta con la sempre maggiore attenzione che il legislatore presta a tale categoria: si pensi alle innovazioni introdotte, in tema di maggiore attenzione alle persone offese, dal d. lgs 15.12.2015 n° 212¹⁴⁵ e dalla legge 23.6.17 n° 103¹⁴⁶).

Il *Servizio definizione affari semplici* deve poter contare sull'impegno dei Vice Procuratori Onorari inseriti nell'ambito dell'U.C.P.

Tale servizio postula una serie di *momenti* distinti, ovvero:

- a) individuazione di categorie di reati da inserire nello SDAS
- b) individuazione dei V.P.O. da inserire nello SDAS
- c) iscrizione ed assegnazione dei fascicoli ai magistrati togati ed onorari
- d) modalità di trattazione dei fascicoli
- e) elaborazione di modelli di trattazione e definizione da parte del Procuratore e del Magistrato collaboratore dell'U.C.P.;
- f) adempimenti collegati all'attività dello SDAS

9/1-1) Individuazione di categorie di reati da inserire nello SDAS

L'individuazione di reati da inserire nello *SDAS* non è agevole, in quanto quel che rileva non è tanto la pena edittale (si pensi al reato di cui all'art. 659 c.p. connesso ad attività rumorose provenienti da opifici, ovvero al reato di cui agli artt. 674 c.p. connessi ad attività imprenditoriali strutturate) quanto la semplicità della vicenda e la sua definibilità in termini di serialità.

L'individuazione dei reati non può che avvenire gradualmente, in quanto occorre verificare, in concreto, sia la *risposta* dei VPO, sia la *risposta* della struttura di segreteria, nel senso che appare preferibile che l'individuazione dei reati da destinare allo SDAS avvenga per *step* successivi.

Tale individuazione -sentiti i magistrati togati ed i magistrati onorari- è stata sin qui effettuata con appositi ordini di servizio adottati dal Procuratore della Repubblica e dal Magistrato collaboratore dell'U.C.P., integrativi ed attuativi del *progetto organizzativo*¹⁴⁷.

E tuttavia, pur quando il reato sia stato inserito nell'elenco-SDAS, in almeno due circostanze il fascicolo, in concreto, non viene iscritto come SDAS ed assegnato invece al solo Sostituto:

- nel caso in cui il fascicolo presenti particolare complessità (e dunque, secondo il prudente apprezzamento del Procuratore, già *prima facie* non appaia di *semplice definizione*), il Procuratore ne dispone l'assegnazione secondo gli ordinari criteri automatici¹⁴⁸;
- nel caso in cui, durante il *turno esterno*, venga portata alla cognizione del Sostituto di turno una vicenda relativa ad un reato astrattamente di competenza-SDAS, il magistrato procede alla

¹⁴⁵ Il d. lgs 212/2015 ha ad oggetto "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI"

¹⁴⁶ La legge 103/17 -nota come *riforma Orlando*- ha ad oggetto "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario".

¹⁴⁷ Si tratta degli ordini di servizio (n° 12/2020 del 13.3.2020, n° 23/2020 del 5.5.2020, n° 45/2020 del 5.10.2020.

¹⁴⁸ cfr. il "Provvedimento di valutazione", punto 20/1 lett. c) delle "determinazioni del Procuratore", ove la questione ivi trattata è stata ribadita.

iscrizione secondo le modalità ordinarie del *turno esterno* ed il fascicolo resta assegnato a lui per il prosieguo della trattazione e per la definizione ¹⁴⁹.

Tenuto conto della circostanza che, contestualmente, con il presente *progetto organizzativo* sono stati individuati i reati di competenza specialistica attribuiti ai *gruppi di lavoro*, appare opportuno in tale sede elencare -quale ulteriore *step*- i reati iscritti a modello 21 da includere nello SDAS, ma con una riduzione rispetto a quelli già oggetto dei richiamati ordini di servizio ¹⁵⁰.

Fonte	Anno	n°	Oggetto	art.	Note
c.p.			Violazione degli obblighi di assistenza familiare	570	
c.p.			Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio	570 bis	
c.p.			Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale	651	
legge	1970	300	Statuto dei lavoratori (171 d. lgs 196/93 modificato dall'art. 15 d. lgs 101/18) – (<i>impianti videosorveglianza non autorizzati</i>)	4	
legge	1983	638	Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini	2, comma 1-bis	
d. lgs	1992	285	Codice della strada	116, 186, 186 bis, 187, 189	
DPR	2000	445	Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (<i>contributo unificato</i>)	76	
DPR	2002	115	Testo unico in materia di spese di giustizia	95, 125	
d. lgs	2008	81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro		
D.lgs	2011	159	Codice Antimafia	76 (2, 3, 4, 6)	

9/1-2) - Individuazione dei V.P.O. da inserire nello SDAS – Impegno dei V.P.O.

I VPO da inserire nello *SDAS* vengono individuati sulla base di apposito interpello e designati con ordine di servizio, da adottarsi a cura del Procuratore della Repubblica e del Magistrato collaboratore dell'U.C.P. ¹⁵¹

In ogni momento, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, possono esservi inseriti, a domanda, altri VPO.

Al fine di consentire il mantenimento, tra tutti i VPO, di un equilibrio degli impegni complessivi, nella elaborazione dei turni delle udienze dinanzi al Giudice Monocratico ed al Giudice di Pace si tiene conto della partecipazione dei VPO allo *SDAS* (da qualificare come *lavoro di ufficio* secondo

¹⁴⁹ Questa specifica eccezione era stata introdotta -su richiesta dei Sostituti- al punto 2) del dispositivo dell'ordine di servizio n. 33/2020 del 29.6.20 ("Modalità di trattazione dei fascicoli-SDAS - Integrazione degli ordini di servizio n° 10/20 del 12.3.2020, n° 11/20 del 13.3.2020, n° 12/20 del 13.3.2020, n° 20/20 del 2.4.2020, n° 23/20 del 5.5.2020").

¹⁵⁰ in questi termini, in parziale accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/1 lett. a) delle "*determinazioni del Procuratore*" nonché punto 20/2), la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁵¹ I Vice Procuratori Onorari che, ad oggi, trattano i fascicoli-SDAS sono stati individuati con ordine di servizio n° 11/2020 del 13.2.2020; si tratta dei dott./dott.sse Antonella De Stefano, Laila Papotti, Marirosa Parlangeli, Massimiliano Sicilia, Lino Vicini.

i principi fissati nel presente *progetto organizzativo* ¹⁵², anche ai fini del riconoscimento delle indennità), per cui chi partecipa allo SDAS deve avere un minore impegno dibattimentale.

9/1-3) - Iscrizione ed assegnazione dei fascicoli a Magistrati togati ed onorari

In questa sede occorre innanzitutto esporre le modalità di iscrizione dei fascicoli-SDAS e, subito dopo, elaborare criteri predeterminati per la distribuzione di tali fascicoli ai VPO, nel rispetto della normativa di cui al d. lgs n° 116/17, assicurando equa ripartizione tra gli stessi.

Anche sulla scorta della esperienza fatta nel corso dell'anno 2020, occorre procedere ad una distinzione tra modelli 44 immediatamente definibili, da un lato, e modelli 21 e 44 di semplice definizione, dall'altro.

9/1-3a) - Procedimenti contro ignoti immediatamente definibili (modello 44 G.M.)

All'atto della preliminare disamina di ciascuna *notizia di reato*, il Procuratore della Repubblica valuta i casi nei quali, *prima facie*, si appalesi superflua e comunque inutile qualunque attività di indagine, per cui il costituendo fascicolo appaia immediatamente definibile mediante richiesta di archiviazione (si pensi alla informativa nella quale la PG esplicitamente dia atto dell'esito negativo delle indagini; alla denuncia/querela in cui la persona offesa non sia in grado di fornire elementi utili alla individuazione del reo; alla querela cui faccia seguito l'atto di remissione; e così via).

In tali casi:

- a) nel procedere all'iscrizione il Procuratore appone sulla *notizia di reato* la sigla *SDAS* ed il fascicolo resta assegnato a lui e (per una ulteriore e più approfondita disamina) ad uno dei VPO inseriti nel *servizio* (con rotazione ogni cinque fascicoli, secondo l'ordine alfabetico dei VPO);
- b) l'Ufficio iscrizioni iscrive il fascicolo nel SICP, trasmettendolo alla segreteria del Procuratore ai fini dell'inserimento nella apposita *tabella SDAS* e del successivo inoltro al VPO designato come sopra;
- c) il Procuratore provvede alla definizione del fascicolo sulla base della *bozza* predisposta dal VPO a norma dell'art. 16, comma 1 lett. "a" d. lgs 116/17, a meno che non si verta in tema di reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p., nel qual caso il VPO procede direttamente alla definizione con richiesta di archiviazione;
- d) qualora, all'esito di una più approfondita lettura dopo l'iscrizione, appaia la necessità di approfondimenti investigativi o di particolari adempimenti di segreteria, il fascicolo viene riassegnato secondo i criteri ordinari;
- e) qualora, nei fascicoli relativi agli *elenchi mensili* di cui all'art. 107 bis c.p.p., vi siano *notizie di reato* per le quali appaia opportuna/necessaria una trattazione separata (reato di competenza distrettuale; reato di competenza territoriale di altra Autorità Giudiziaria; necessità di ulteriori indagini; avviso alla persona offesa, ecc.), si procede allo *stralcio* della notizia di reato con iscrizione ed assegnazione secondo le regole ordinarie;
- f) il fascicolo, una volta definito con la richiesta di archiviazione, viene trasmesso alla struttura di segreteria per gli adempimenti di competenza;
- g) qualora, dopo la richiesta di archiviazione o la trasmissione ad altra Autorità, a qualsiasi titolo il fascicolo sia restituito alla Procura, esso viene riassegnato secondo le regole ordinarie.

9/1-3b) - Assegnazione dei fascicoli dello SDAS: modello 21 e 44

Salvo quanto previsto nel paragrafo precedente dedicato ai *procedimenti contro ignoti immediatamente definibili*, i fascicoli inseriti nello *SDAS* vengono assegnati ad un magistrato togato secondo i criteri ordinari (assegnazione automatica), con individuazione di un VPO delegato per la trattazione (l'individuazione viene annotata nel SICP come *coassegnazione*) e

¹⁵² cfr. *infra*, paragrafo n. 11/2-3) - L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio.

trattati sulla base di criteri di carattere generale fissati per assicurare uniformità nell'esercizio dell'azione penale (cfr. *infra*).

Pertanto:

- a) all'atto della prima valutazione della *notizia di reato*, il Procuratore della Repubblica dispone l'iscrizione e l'assegnazione ad un magistrato togato secondo i criteri ordinari, apponendo la sigla *SDAS*, il che implica l'individuazione di un VPO per la trattazione;
- b) l'*Ufficio iscrizioni* provvede alla iscrizione, con contestuale individuazione (annotata al SICP) ai fini della trattazione, di uno dei VPO inseriti nel *servizio* (con rotazione ogni tre fascicoli, secondo l'ordine alfabetico dei VPO) e successiva trasmissione alla segreteria del Procuratore per le annotazioni sulla *tabella SDAS* ed il successivo inoltro al V.P.O. delegato per la trattazione;
- c) nel caso di fascicoli che, alla luce di quanto sin qui verificato, possano avere caratteristiche *seriali* (ad esempio: reati ex artt. 570 c.p., 570 bis c.p., 76 decreto legislativo 159/11), l'Ufficio iscrizioni provvede ad inserire nel fascicolo una scheda del SICP dalla quale poter ricavare la presenza di *precedenti* della stessa specie, nel qual caso il Procuratore provvede agli opportuni provvedimenti di riassegnazione in vista della eventuale trattazione unitaria ¹⁵³;
- d) periodicamente (ogni 10 giorni), al fine del necessario aggiornamento, la segreteria del Procuratore trasmette a ciascun Sostituto l'estratto della tabella con l'elenco dei fascicoli assegnati nel periodo ¹⁵⁴.

Tuttavia, in via sperimentale, al solo fine di verificare la "tenuta" del settore e consentire ai Sostituti un monitoraggio *ex ante* del sistema, per il primo trimestre, i fascicoli dello *SDAS*, dopo l'iscrizione, vengono trasmessi in preliminare visione al Sostituto assegnatario, il quale può fornire al VPO individuato in sede di iscrizione -con apposita nota- le sue eventuali indicazioni sulle modalità di trattazione e/o di definizione, anche alla luce delle risultanze del tabulato SICP di cui al precedente punto c), da cui emerga eventualmente la presenza di altri procedimenti che possano avere incidenza ai fini della trattazione del fascicolo; qualora non ritenga di dover fornire tali indicazioni, il Sostituto appone un "*visto al VPO*" sulla copertina; in entrambi i casi il fascicolo viene trasmesso alla segreteria del Procuratore per le annotazioni sulla *tabella SDAS* e per il successivo inoltro al VPO ¹⁵⁵.

Infine vi è riserva di valutare l'eventualità che, all'esito del periodo della sperimentazione innanzi stabilito, i fascicoli dello *Sdas* (sempre a titolo sperimentale) vengano assegnati al Procuratore in maniera da consentire -con l'ausilio dell'Ufficio di collaborazione- una gestione maggiormente organica e "centralizzata" dei fascicoli stessi ed un rapporto di maggiore immediatezza con i V.P.O.; contestualmente ciò farebbe venire meno alla radice le preoccupazioni, formulate da alcuni Sostituti, di perdere il "controllo" dei fascicoli stessi ¹⁵⁶.

¹⁵³ in questi termini, in parziale accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/7), la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁵⁴ in questi termini, in parziale accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/1 lett. h) delle "*determinazioni del Procuratore*", la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁵⁵ in questi termini, in parziale accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/1 lett. i) delle "*determinazioni del Procuratore*", la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁵⁶ in questi termini, in parziale accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/1 lett. j) delle "*determinazioni del Procuratore*", la proposta organizzativa è stata integrata.

9/1-4) - Modalità di trattazione dei fascicoli dello SDAS ¹⁵⁷

Il VPO individuato all'atto dell'iscrizione del fascicolo secondo le modalità di cui all'ordine di servizio n° 10/2020 del 12.3.2020 deve intendersi formalmente delegato per la trattazione del fascicolo stesso.

Al massimo al quinto mese dal momento dell'iscrizione, qualora, per qualunque ragione, si prospetti il rischio di un allungamento dei tempi di definizione, il V.P.O. trasmette il fascicolo al Magistrato assegnatario ai fini della richiesta di proroga o per eventuali diverse determinazioni da parte di quest'ultimo ¹⁵⁸.

In tutti i casi in cui ritenga che l'iscrizione debba essere modificata (nel titolo di reato, nella data o in altra parte), il VPO trasmette l'atto definitorio in bozza al Magistrato assegnatario, proponendo la modifica; sulla proposta provvede il Magistrato assegnatario e, dopo l'adempimento di segreteria, il fascicolo torna al VPO per i provvedimenti di competenza ¹⁵⁹.

Il V.P.O. (anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Magistrato assegnatario), provvede alle seguenti attività:

A) Bozze di provvedimenti da sottoporre al Magistrato assegnatario (art. 16, comma 1, d. lgs n° 116/17)

- predisposizione della richiesta di archiviazione, qualora il procedimento sia maturo per la decisione;
- predisposizione della delega di indagini;
- predisposizione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., corredata da lista testi;
- predisposizione dell'atto di esercizio dell'azione penale (allorquando il fascicolo sarà definibile);
- predisposizione di un programma di indagini (qualora ritenute necessarie);

Nei casi appena elencati il VPO predispose una bozza dell'atto, in calce al quale, prima della data e della firma del PM assegnatario, appone la dicitura: "*atto redatto con la collaborazione del Vice Procuratore Onorario dott....*".

Nel caso in cui condivida la *bozza* predisposta dal VPO, il Sostituto assegnatario sottoscrive l'atto e lo trasmette alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Viceversa, nel caso in cui non condivida il contenuto della *bozza* predisposta dal VPO, il PM assegnatario provvede a ritrasmetterla al VPO con le proprie indicazioni; tale passaggio costituisce momento informale di interlocuzione.

B) Atti a firma del Vice Procuratore Onorario (art. 17, comma 3 e comma 5, d. lgs n° 116/17)

- richiesta di decreto penale;
- delega di indagine, assunzione di informazioni; interrogatorio dell'indagato; richiesta di archiviazione (nei fascicoli aventi ad oggetto reati previsti dall'art. 550, comma 1 lett. "a" c.p.p. ¹⁶⁰).

¹⁵⁷ Le "Modalità di trattazione del fascicolo" qui espone sono state elaborate con ordine di servizio n. 33/2020 del 29.6.20 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordine di servizio n. 10/20 del 12.3.20

¹⁵⁸ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 23/9 lett. a), nonché punto 20/1) punto g) delle "*determinazioni del Procuratore*", la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁵⁹ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/8, la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁶⁰ L'art. 550, comma 1 lettera "a" c.p.p. recita testualmente: "*Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva*".

9/1-5) - Elaborazione di modelli di trattazione e definizione da parte del Procuratore e del Magistrato collaboratore dell'U.C.P. – Risoluzione di problemi – Correttivi in corso d'opera

Ai fini del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, il Procuratore della Repubblica ed il Magistrato collaboratore dell'U.C.P., sentiti gli altri magistrati dell'Ufficio, elaborano dei modelli di trattazione e di definizione dei fascicoli dello *SDAS*, in particolare (a titolo meramente esemplificativo):

- a) individuando le categorie di procedimenti definibili con decreto penale;
- b) individuando i casi in cui sia preferibile l'esercizio dell'azione penale in via ordinaria, anziché con richiesta di decreto penale ¹⁶¹;
- c) elaborando -per i reati c.d. *seriali* ovvero per quelli di più ricorrente trattazione- richieste di archiviazione, capi di imputazione, modelli di deleghe-tipo, quesiti da sottoporre a consulenti tecnici ¹⁶².

Qualunque disfunzione o anomalia, ma anche eventuali prassi virtuose o idee migliorative relative al settore S.D.A.S. saranno tempestivamente segnalate dai Sostituti al Procuratore o al Magistrato collaboratore dell'U.C.P. per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi di competenza ¹⁶³. Anche su sollecitazione dei V.P.O. o dei Sostituti, periodicamente il Procuratore ed il *Magistrato collaboratore dell'U.C.P.* indicano riunioni con i V.P.O. dello S.D.A.S. per discutere di qualsiasi problema, di carattere interpretativo od organizzativa, ovvero di proposte migliorative da apportare al settore *SDAS* ¹⁶⁴.

9/1-6) - Adempimenti collegati all'attività dello SDAS

Le attività compiute dai VPO -come attività delegata ex art. 16, comma 1 lett. "b" ovvero come attività di supporto ex art. 16, lett. "a" d. lgs 116/17- comportano due tipi di adempimenti successivi:

- adempimenti di competenza della Polizia giudiziaria;
- adempimenti di competenza della segreteria.

Quanto agli adempimenti di competenza della Polizia Giudiziaria, le deleghe di indagine vengono indirizzate ad uno dei Responsabili delle Aliquote di Pg della Procura (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale) che si può avvalere degli altri componenti dell'Aliquota, ancorchè abbinati ai Magistrati.

Il bilanciamento delle deleghe tra le varie Aliquote viene assicurato dal Procuratore della Repubblica, cui i Responsabili si rivolgono per le necessarie direttive.

Gli esiti delle indagini vengono rapportati al VPO individuato per la trattazione del fascicolo, che provvede alle successive attività necessarie ai fini della definizione.

Quanto agli adempimenti di competenza della Segreteria, gli stessi vengono affidati ad una struttura appositamente costituita.

¹⁶¹ cfr. il "Provvedimento di valutazione", punto 20/1 lett. b) delle "*determinazioni del Procuratore*", ove le questioni trattate ai punti a) e b) sono state ribadite.

¹⁶² cfr. il "Provvedimento di valutazione", punto 20/1 lett. d) delle "*determinazioni del Procuratore*", ove la questione ivi trattata è stata ribadita.

¹⁶³ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/1 lett. e), la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁶⁴ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punto 20/1 lett. f), la proposta organizzativa è stata integrata.

9/2) – Altri strumenti deflattivi

Tra gli *altri strumenti deflattivi* si possono contemplare:

- a) l'elaborazione di *progetti smaltimento*;
- b) l'iniziativa del Pubblico Ministero nel settore del *patteggiamento*.

9/1-1) – Il progetto smaltimento

L'elaborazione di un *progetto smaltimento* costituisce uno strumento per dare attuazione ai principi richiamati in premessa, ed a cui fare ricorso nei casi di obiettiva difficoltà di definizione di fascicoli, dovuta a condizioni talvolta impreviste ed imprevedibili.

Con un siffatto *progetto* l'Ufficio mette in campo le sue forze, facendo leva sulla collaborazione tra Procuratore, Sostituti, Vice Procuratori Onorari, Ufficiali di PG, personale amministrativo, anche mediante ricorso a prestazioni di carattere straordinario.

La *filosofia* che sta alla base di un siffatto *progetto* è l'interesse dell'Ufficio tutto, che si concretizza attraverso la piena attuazione del principio di *leale collaborazione* tra tutte le componenti dell'Ufficio, che a sua volta esalta l'unitarietà della Procura.

Con il *progetto smaltimento*, d'intesa con tutti i Sostituti, il Procuratore individua i ruoli con maggiore *sofferenza*, enucleando i fascicoli per titolo di reato ed attribuendo gli stessi ai VPO per la predisposizione di *bozze* di provvedimenti, il tutto sulla base di *direttive* ai V.P.O. (adottate insieme al *Magistrato collaboratore dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica*) in maniera da assicurare tendenziale uniformità di modelli definitivi, in omaggio al principio di *corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale* richiamato nella delibera del CSM n° 18269/20.

Incidentalmente va detto che la Procura di Parma ha già elaborato, e portato a termine, un *progetto smaltimento*, finalizzato alla definizione di circa 1250 fascicoli iscritti a modello 21, mediante ordini di servizio già vagliati con esito positivo dal Consiglio Giudiziario ¹⁶⁵.

9/1-2) – L'iniziativa del Pubblico Ministero nel settore del patteggiamento

In una visione sempre più dinamica del proprio ruolo, il Pubblico Ministero non deve passivamente attendere le *mosse* delle altre parti del procedimento, ma deve poter intraprendere iniziative che, al di là dei proclami da tribuna o da convegno, diano concreta attuazione ai principi della *ragionevole durata del processo* e del *giusto processo*.

E' dunque in questa prospettiva che strumenti deflattivi come il *patteggiamento* vadano non solo accolti con favore, ma incoraggiati ed intensificati, anche mediante attività di iniziativa, nella consapevolezza che il passaggio in giudicato di una sentenza a pena ridotta ma in tempi brevi è pur sempre un risultato più accettabile rispetto ad una sentenza che intervenga ad anni di distanza. Di qui, pertanto, l'iniziativa -condivisa da tutti i Sostituti dell'Ufficio e già attuata concretamente nell'ambito del *progetto smaltimento* avviato nel 2018- di inserire, nella formulazione dell'avviso ex art. 415 bis cpp, la disponibilità al patteggiamento da parte del P.M. , prevedendo, per tale fase, la massima *apertura possibile* da parte della Procura: minimo della pena, massima valutazione delle circostanze attenuanti, minimo incremento in caso di continuazione, massima estensione della riduzione per la scelta del rito.

Tale sistema -che è stato anche partecipato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Parma nell'ambito dei rapporti istituzionali e di *leale collaborazione* con il Foro- mira appunto a rendere *appetibile* all'indagato la definizione anticipata e, se ben compreso ed attuato,

¹⁶⁵ Trattasi degli ordini di servizio n° 9/18 del 27.10.18 ("*progetto di smaltimento dei ruoli – attività preliminari*") e n° 23/18 del 56.12.18 ("*Progetto di smaltimento/riduzione dell'arretrato*"), con relativi provvedimenti attuativi sotto forma di *step*.

può contribuire alla deflazione del carico di lavoro non solo della Procura ma, in prospettiva, anche del Giudice.

9/3) – I criteri di priorità nella trattazione degli affari

I *criteri di priorità* costituiscono uno dei punti centrali di un progetto organizzativo, tanto da essere evocati più volte nella delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020.

Tale delibera prevede invero esplicitamente che *“Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale e dei parametri fissati dall’art. 132-bis disp. att. c.p.p.4 e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili”*¹⁶⁶, per poi ribadire tale concetto nel successivo articolo 4, lettera “g”, allorché -nel tratteggiare le prerogative del Procuratore- testualmente afferma che questi *“può individuare i criteri di priorità nella trattazione degli affari, come previsto dall’art. 3”*

Detto argomento costituisce uno degli aspetti che possono formare oggetto del *progetto organizzativo* dell’Ufficio. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all’art. 7 comma 5: *“il progetto organizzativo contiene eventualmente:*

(...)

a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari”.

Nel presente progetto organizzativo, a fronte della facoltatività del loro inserimento, i criteri di priorità vengono trattati in quanto ritenuti necessari per disciplinare l’attività investigativa dell’intero Ufficio, nella consapevolezza che, in ragione della quantità, qualità, difficoltà degli affari da trattare, non sia possibile una trattazione contestuale, ed ugualmente efficace, di tutti gli affari.

Di qui l’esigenza di razionalizzare le forze, in maniera da graduare gli interventi: ciò comporta una programmazione che, nel rispetto dell’autonomia dei singoli Sostituti, tenga conto non solo delle esigenze individuali di questi ultimi (ognuno dei quali, ovviamente, si adopera per la trattazione dei fascicoli che fanno parte del proprio carico di lavoro), ma anche quelle dell’Ufficio nel suo complesso.

Ciò vuol dire che, nelle scelte organizzative del Procuratore della Repubblica, si deve tener conto del carico complessivo di lavoro che grava sull’Ufficio, delle effettive presenze -al di là della pianta organica- dei magistrati (togati ed onorari) e del personale amministrativo, della concreta disponibilità della polizia giudiziaria, della tipologia dei reati che caratterizzano il territorio, dei flussi degli affari, delle dotazioni tecnologiche in grado di supportare l’attività umana.

Sulla scorta di tali elementi bisogna poi misurare la capacità dell’Ufficio di far fronte alla *domanda di giustizia* che viene dal territorio e conseguente parametrarvi le modalità di impiego delle forze disponibili.

I *criteri di priorità nella trattazione degli affari* costituiscono pertanto la risultante di questo lavoro di analisi.

Priorità ovviamente non significa trattazione in via esclusiva dei procedimenti rientranti in tale categoria, ma trattazione *preferenziale* in termini di tempo e di attenzione, ferma restando la necessità che -in omaggio al principio della obbligatorietà dell’azione penale- tutti gli affari debbano ricevere trattazione.

Priorità significa contemperare l’esigenza di dare una risposta alla complessiva domanda di giustizia (anche a quella relativa ai cosiddetti *affari minori*, che però, nell’ottica del cittadino che

¹⁶⁶ Cfr. Delibera del CSM n° 18269 del 16.12.2020, art. 3

non è coinvolto in affari illeciti di grosse proporzioni, sono di enorme importanza) con l'esigenza di razionalizzare l'uso delle forze.

Priorità significa dunque **assunzione di responsabilità** rispetto a fenomeni delinquenziali che, per tutte le ragioni prima indicate, vanno affrontati con maggiore cura, maggiore attenzione, maggiore tempestività, partendo dal presupposto che, anche a causa di deficienze strutturali, non è possibile trattate *tutto e subito*.

Ma tale *assunzione di responsabilità* non può gravare sul singolo magistrato dell'Ufficio (che finirebbe per essere sovraesposto, con il rischio di effettuare poi delle scelte arbitrarie), bensì deve gravare sul dirigente dell'Ufficio stesso, ovviamente previa acquisizione, presso i magistrati dell'Ufficio, di tutte le notizie utili allo scopo.

Al fine di evitare che i *criteri di priorità* si risolvano in una mera elencazione di articoli del codice e/o di leggi speciali, a partire dalle c.d. *priorità legali* ex art. 132 bis d.a.c.p.p., appare invece opportuno (tenendo peraltro presente che l'inserimento dei *criteri di priorità* non è elemento obbligatorio del *progetto organizzativo*) che questo paragrafo sia dedicato a quei reati che, da una verifica *sul campo*, appaiono caratterizzare in negativo il territorio di Parma e sui quali, pertanto, occorre concentrare, *con priorità* per l'appunto, i maggiori sforzi investigativi.

Ciò non significa, dunque, che si tratti necessariamente dei reati più gravi, ma di quelli che, in maniera più *penetrante*, affliggono il circondario.

A titolo di esempio, in un *progetto organizzativo* che aspiri ad essere uno strumento aderente alla realtà territoriale, appare inutile inserire nel novero delle *priorità* reati che (quali l'omicidio, l'estorsione, l'usura, e così via), benchè gravi, si riscontrano rarissimamente sul nostro territorio. D'altra parte è superfluo sottolineare che, proprio per la loro intrinseca gravità, qualora si dovessero realizzare, essi sarebbero trattati prioritariamente, ma ciò avverrebbe necessariamente sulla scorta delle *priorità legali*, senza bisogno di sottolineature o evocazioni espresse in un *progetto organizzativo*.

Orbene, dalla *lettura quotidiana* dei fenomeni delinquenziali che in concreto riguardano il circondario di Parma, è possibile enucleare una serie di *esigenze* di cui l'Amministrazione della giustizia (e, *in primis*, la Procura) si deve far carico, per poi individuare le corrispondenti norme incriminatrici; le esigenze appaiono dunque le seguenti:

- esigenza di salvaguardare le vittime della c.d. *violenza di genere*;
- esigenza di salvaguardare la salute, soprattutto dei giovani, infrenando lo smercio di qualsiasi tipo di droga;
- esigenza di salvaguardare ambiente e territorio;
- esigenza di tutelare l'esercizio corretto dell'imprenditoria (in una zona nella quale si riscontra un altissimo numero di imprese), fronteggiando anomalie ed illeciti nei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, segnatamente nei confronti dell'erario;
- esigenza di tutelare in tutte le sue espressioni l'esercizio corretto della pubblica amministrazione, evitando forme di *inquinamento* e di condizionamento esterno, nonché di contenere danni all'erario;
- esigenza di evitare spese superflue all'erario;
- esigenza di tutelare la correttezza delle professioni sanitarie, in un'area peraltro caratterizzata da alta specializzazione professionale;
- esigenza di assicurare il rispetto, da parte della popolazione, delle istituzioni e dei suoi rappresentanti;
- esigenza di attuare misure di prevenzione a tutela della sicurezza del circondario;

Alla stregua di tali precisazioni preliminari, vanno dunque considerati a *trattazione prioritaria* i procedimenti relativi ai reati di seguito indicati (vi sono compresi i reati di cui all'art. 132 bis dis. att. c.p.p. nella misura in cui essi si riscontrano sul territorio di Parma):

- a) delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies, 612-bis (limitatamente ai fatti riconducibili ad una relazione amorosa) ¹⁶⁷ e, più in generale, quelli previsti dal c.d. *codice rosso*, ovvero 387 bis, 558 bis, 582-585 in relazione agli artt. 576 e 577, 612 ter, 583 quinquies c.p.;
 - b) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro (ovvero artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p.);
 - c) delitti commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale (ovvero artt. 589 bis, 589 ter, 590 bis c.p.);
 - d) reati di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - e) delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis c.p. ¹⁶⁸, 314, 316 bis, 316 ter, 318, 323, 326, 640, comma 2 n° 1, 640 bis c.p.;
 - f) delitti di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p.;
 - g) bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità e reati societari;
 - h) delitti in materia tributaria;
 - i) reati derivanti da colpa medica (ovvero 590 sexies c.p. in relazione agli artt. 589 e 590 c.p.; 589, comma 3 e 590, comma 4 c.p.);
 - j) rapina e truffe in danno di soggetti deboli;
 - k) reati in materia di edilizia, ambiente e paesaggio;
 - l) reati di cui agli artt. 336, 337, 338, 341 bis c.p.;
 - m) reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 ¹⁶⁹;
- in aggiunta ovviamente ai procedimenti *ex se* urgenti, ovvero:
- n) a carico di indagati in stato di detenzione ¹⁷⁰ ovvero quelli nei quali l'indagato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata ¹⁷¹;
 - o) nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni ¹⁷².
 - p) con beni in sequestro;
 - q) in materia di prevenzione.

oooo

Una seria e concreta attività di individuazione di *criteri di priorità* non può prescindere da una interlocuzione con il Tribunale, atteso che, ferma restando l'autonomia degli Uffici, in una moderna e dinamica concezione della giustizia, che sia modellata sulla *cultura dell'organizzazione*, gli Uffici giudicanti e requirenti debbono costantemente *dialogare* tra loro. Peraltro, ciò è quanto esplicitamente previsto nella delibera n. 18269/20 del 16.12.20, ove si legge che *"Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del Tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli*

¹⁶⁷ Cfr. art. 132 bis, lett. a bis) dacpp

¹⁶⁸ Cfr. art. 132 bis, lett. f bis) dacpp

¹⁶⁹ in questi termini, tenuto conto delle osservazioni del VPO De Stefano nel corso della riunione del 10.3.21 (punto 21/1 del Provvedimento di valutazione), la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁷⁰ Cfr. art. 132 bis, lett. c) dacpp

¹⁷¹ Cfr. art. 132 bis, lett. d) dacpp

¹⁷² Cfr. art. 132 bis, lett. f ter) dacpp

affari penali” e di “linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”.

Provvedimenti di dettaglio potranno comunque specificare se ed in che limiti, nell'ambito delle categorie di reati innanzi elencati, un procedimento potrà essere considerato o meno *prioritario*, in ragione della gravità o meno dello specifico fatto.

oooo

Per quanto riguarda, poi, le concrete modalità per dare attuazione ai *criteri di priorità*, va tenuto presente che l'art. 132 bis, comma 2 d.a.c.p.p. prevede testualmente che *“i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria”*. Tale disposizione è prevista per gli uffici giudicanti e nulla viene detto per quanto riguarda gli uffici requirenti; tuttavia, essa può essere presa come spunto per orientare l'attività organizzativa del Procuratore della Repubblica.

Capitolo decimo - La fase del giudizio

10/1) - Premessa

In una visione complessiva del ruolo e della posizione del Pubblico Ministero, la fase del *giudizio* (intesa sia come udienza preliminare che come udienza dibattimentale) costituisce forse il momento più alto dal punto di vista dell'impegno professionale del magistrato requirente.

Superata la fase a rischio autoreferenzialità (ovvero la fase delle indagini preliminari), nel *giudizio* il P.M. si confronta con la Difesa dinanzi al Giudice, sottoponendo al vaglio di quest'ultimo l'attività sino a quel momento compiuta.

È dunque la fase in cui la tensione investigativa, misurandosi con le altre parti, tende a *farsi prova*. Pertanto, lungi dallo snobbare tale fase, la Procura deve moltiplicare i propri sforzi per dimostrare la fondatezza della propria tesi, ma senza preconcetti o preclusioni verso tesi provenienti dalle altre parti, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

La fase del giudizio richiede uno sforzo organizzativo non meno pregnante di altri settori, poiché è nella possibilità di pervenire in tempi accettabili ad una pronuncia sulla *pretesa punitiva* dell'Accusa che si misura la credibilità del "sistema-giustizia".

Tale finalità -racchiusa nell'espressione *ragionevole durata* del processo (art. 111, comma 1, Costituzione)- può essere perseguita solo attraverso la consapevole partecipazione di tutte le componenti interessate (Tribunale, Procura, Avvocatura), ciascuna delle quali è chiamata a fornire il proprio apporto.

Al fine di evitare che il dibattimento finisca per ridursi ad un inutile aggravio, insuscettibile di produrre risultati effettivi sul piano sanzionatorio, è necessario che l'esercizio dell'azione penale avvenga solo in presenza di elementi che forniscano la ragionevole aspettativa di pervenire ad una sentenza di condanna ¹⁷³.

È questa una delle finalità del *visto informativo* (disciplinati nell'apposito capitolo) richiesto in alcuni casi di esercizio dell'azione penale ed è in vista della medesima finalità che vanno lette le *direttive* che il Procuratore adotta affinché l'esercizio dell'azione penale sia attuato in maniera oculata e mirata, il tutto come esplicitato nel paragrafo che segue.

10/2) - Un ponderato esercizio dell'azione penale

La constatazione della lunghezza dei processi (anche) presso il Tribunale di Parma, nonché il monitoraggio delle pronunzie del Giudice inducono ad una riflessione sull'esercizio dell'azione penale, sia sotto il profilo delle *modalità* che sotto il profilo delle *quantità*, il che si traduce in una linea di indirizzo cui la Procura di Parma intende seguire.

o o o o o

Quanto al profilo delle *modalità*, particolare attenzione va prestata alla *dimensione* del procedimento, sia sotto il profilo del numero degli imputati che sotto quello del numero delle imputazioni. Da questo punto di vista, appare opportuno limitare la trattazione processuale di più imputazioni ai soli casi in cui sia ravvisabile tra le stesse il vincolo della connessione ex art. 12 c.p.p. ovvero a quelli in cui la riunione sia consigliata da ragioni di economia processuale, nelle ipotesi di cui all'art. 371, lett. b) e c) c.p.p..

È esperienza comune che il *maxiprocesso* può essere agevolmente fronteggiato in sede di indagine, ma presenta aspetti di notevole difficoltà gestionale in fase di dibattimento; peraltro si deve anche

¹⁷³ Cfr. *infra*, capitolo dedicato alla *ragionevole durata del processo* ed agli *strumenti deflattivi*

tener presente che, in caso di disarticolazione di un *maxi* in più spezzoni, vi è il fondato rischio che si creino incompatibilità nei giudici del collegio, di tal che la valutazione sulle modalità di esercizio dell'azione penale in casi siffatti va operata con molta attenzione.

oooo

Per quanto riguarda invece il profilo *quantitativo*, in una serena valutazione -che non deve mai mancare se si vuol fare corretta organizzazione- del rapporto *costo/benefici*, non ci si può non soffermare sull'effettiva utilità di celebrare un processo che si concluda con la prescrizione o con l'assoluzione dell'imputato per la *scarsa tenuta processuale* dei testi o per l'insufficienza del materiale probatorio o per il labile confine tra il penalmente rilevante e quello che non lo è.

Ed allora, tenendo presente che questi risultati processuali, deficitari per l'Accusa, *costano* in termini sia economici (organizzazione delle udienze, straordinari al personale, stenotipia, rimborsi e/o missioni ai testi, e così via) sia di dispendio di energie processuali, val la pena di riflettere se non sia il caso di limitare l'esercizio dell'azione penale (soprattutto, ma non solo, per i processi monocratici) ai casi nei quali vi sia effettivamente la ragionevole aspettativa di una condanna definitiva all'esito del giudizio.

Gli strumenti processuali a disposizione non mancano: si pensi alla richiesta di archiviazione ex art. 125 d.a.c.p.p. ed alla richiesta di archiviazione per speciale tenuità del danno.

Non si tratta ovviamente di abdicare al ruolo dell'Accusa, ma semplicemente di fare uso sapiente delle forze e dei mezzi a disposizione e di lavorare in un'ottica di *risultato* apprezzabile sotto il profilo giudiziario.

La *riflessione* che ogni Sostituto è invitato a fare riguarda una serie di casi.

1) giudicato cautelare sfavorevole all'Accusa (richiesta cautelare respinta dal GIP, o annullata dal Tribunale del riesame, con ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione)

In tali casi -a meno che, dopo la fase cautelare, non siano sopravvenuti nuovi elementi che consentano, in una prospettiva dibattimentale, di ribaltare l'esito della predetta fase cautelare, vi è la ragionevole previsione che, soprattutto in caso di scelta del rito abbreviato da parte della difesa, l'imputato venga assolto. In tali circostanze è dunque preferibile una richiesta di archiviazione *allo stato degli atti* con la prospettiva che, in caso di acquisizione di nuovi elementi, si possano riaprire le indagini e così pervenire ad una affermazione di responsabilità, obiettivo che invece sarebbe precluso nel caso di assoluzione sulla scorta degli elementi valutati negativamente dal giudice della cautela.

2) Vicende in cui la linea di demarcazione tra illecito penale ed illecito civile appare sfumata

Rientrano in questa categoria molte vicende rubricate come truffa o appropriazione indebita *et similia*.

Si pensi ai casi di truffe consumate mediante i siti internet di acquisto (ebay, subito.it, ecc.), sovente utilizzati da truffatori per carpire la buona fede di ignari acquirenti, che si trovano a pagare somme di denaro (quasi mai di rilevante entità) senza però ottenere il bene prescelto.

La pratica giudiziaria insegna che, spesso, questi processi si concludono con assoluzione per il mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva responsabilità dell'imputato o sotto il profilo soggettivo (dubbio sulla effettiva volontà truffaldina rispetto ad un mero inadempimento contrattuale) o sotto il profilo oggettivo (effettiva riconducibilità degli artifici -carta postepay, utenza telefonica, account- all'imputato).

In tali casi, qualora manchi la prova effettiva della riconducibilità degli artifici all'indagato (che potrebbe aversi, ad esempio, all'esito di una perquisizione domiciliare o informatica), oppure della effettiva volontà truffaldina (si pensi ai casi in cui la carta postepay, o l'account, o l'utenza telefonica siano intestati all'indagato) di tal che potrebbe profilarsi anche un mero illecito

civilistico, appare preferibile la richiesta di archiviazione, quanto meno sotto il profilo della *inidoneità a sostenere l'accusa in dibattimento* ex art. 125 d.a.c.p.p.

Né può essere trascurato l'istituto della *particolare tenuità del fatto*, benchè tale istituto -è opportuno sottolinearlo- stenta talvolta a fare breccia negli uffici giudiziari in quanto vi sono connessi adempimenti onerosi (avvisi alla persona offesa ed all'indagato).

Nei casi appena ricordati, va effettuata una analisi del danno cagionato alla persona offesa e, se ne ricorrono le condizioni, va valutata l'opportunità di una richiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p.

3) Scarsa offensività della condotta

Oltre alla ipotesi sub 2), va fatta una seria riflessione anche per altre categorie di reato nelle quali (alla luce delle considerazioni generali espresse innanzi) vi sia spazio per una valutazione sulla effettiva *offensività* della condotta sotto il profilo della *speciale tenuità del danno*.

Anche qui, in una considerazione del rapporto costi/benefici, pur in presenza di interessi civilistici che possono trovare altrove la dovuta tutela, occorre valutare l'opportunità di una definizione rapida della vicenda, che eviti un dibattimento lungo ed oneroso.

4) Non univocità degli elementi indiziari

In presenza di elementi non univocamente concludenti, appare del tutto illusorio rimettere l'esito della vicenda alla fase del giudizio, quasi che -in una fase in cui vige il principio del contraddittorio tra le parti- in detta fase sia più agevole rinvenire elementi utili all'accusa.

In tali circostanze, dunque, è assolutamente controproducente l'esercizio dell'azione penale, che finirebbe per danneggiare inutilmente l'imputato (come qualche autorevole Autore ha evidenziato, il processo è *di per sé pena*) senza portare alcun risultato concreto all'Ufficio requirente.

Preferibile, dunque, una richiesta di archiviazione ex art. 125 d.a.c.p.p. piuttosto che registrare, a distanza di anni, lo stesso risultato mediante una assoluzione dibattimentale.

10/3) - La gestione della fase del giudizio

La Procura offre la massima collaborazione al Tribunale per le fasi successive all'esercizio dell'azione penale, garantendo apporto qualitativo e quantitativo alla celebrazione dei processi, sia in udienza preliminare che in udienza dibattimentale.

Il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura finalizzate alla migliore razionalizzazione del settore delle udienze, con particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132 bis d.a.c.p.p. e comunque dei processi particolarmente articolati e complessi, al fine di per venire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale di *ragionevole durata del processo*. La partecipazione alle udienze avviene sulla base di turni mensili, in maniera da rispettare un tendenziale equilibrio tra tutti i Sostituti mediante una distribuzione omogenea delle udienze preliminari e delle udienze dibattimentali.

L'Ufficio del Pubblico Ministero è rappresentato dai V.P.O. nei processi dinanzi al Giudice di Pace e dinanzi al Giudice Monocratico (sia per i giudizi con rito direttissimo che per quelli con rito ordinario) ¹⁷⁴, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) nei processi (relativi a notizie di reato acquisite dalla Procura dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n° 116/17, ovvero dopo il 16.8.17) per lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o derivanti da colpa sanitaria

¹⁷⁴ sul punto si rinvia all'apposito capitolo sulla magistratura ordinaria

ex art. 590 sexies c.p., per i quali l'art. 17, comma 3, del citato decreto prevede la non delegabilità ai V.P.O.;

- b) nei processi (segnalati dal Sostituto assegnatario all'atto dell'esercizio dell'azione penale, o anche successivamente, ovvero dal V.P.O. delegato per l'udienza, ovvero dalla difesa o dal Giudice) caratterizzati da particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità (si pensi a processi con molte intercettazioni) o delicatezza, nel qual caso il Procuratore designa per la trattazione dibattimentale il Sostituto assegnatario ovvero, nei casi di impossibilità, un altro Sostituto dell'Ufficio, individuato nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro (se di competenza specialistica) ovvero nel magistrato di turno *supplenza*.

Quanto alla componente togata dell'Ufficio, l'apporto qualitativo alla fase dibattimentale - finalizzata al rispetto del principio costituzionale di *ragionevole durata del processo*- viene assicurato attraverso:

- a) la predisposizione della lista dei testi per il dibattimento all'atto dell'esercizio dell'azione penale da parte di chi abbia curato le indagini, verificando, in particolare, che i testi indicati siano effettivamente necessari ai fini della prova dei fatti oggetto delle imputazioni ¹⁷⁵;
- b) la tendenziale identità del magistrato designato per l'udienza con quello già delegato per le indagini, soprattutto per i processi articolati e complessi ¹⁷⁶;
- c) la tempestiva citazione e l'effettiva presenza dei testi per l'udienza dedicata all'esame degli stessi, evitando rinvii motivati dalla loro assenza, conseguente alla loro mancata citazione o alla non tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti;
- d) un attento studio del fascicolo processuale da parte del Magistrato delegato;
- e) la presenza puntuale del Pubblico Ministero in udienza per l'orario programmato di inizio della stessa, segnalando tempestivamente gli eventuali impedimenti insorti, per le possibili sostituzioni;
- f) l'assunzione della testimonianza dei testi presenti in udienza, evitando differimenti non necessari dell'esame;
- g) la concentrazione delle attività istruttorie dibattimentali, opponendosi a richieste di rinvio non rispondenti ad effettive esigenze processuali o addirittura meramente dilatorie eventualmente presentate dalle altre Parti del processo e rappresentando gli effetti negativi di rinvii comunque eventualmente disposti senza corrispondenza ad effettive esigenze di carattere processuale;

¹⁷⁵ Cfr. sul punto Ordine di servizio n° 21/18 del 5.12.18 che, al punto 14/a) del dispositivo, recita testualmente: *"la lista testi sia (preferibilmente ma in ogni caso non oltre l'esercizio dell'azione penale) compilata dal PM contestualmente alla elaborazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., perché questo è il momento in cui, concluse le indagini preliminari, il PM valuta l'insussistenza di elementi per chiedere l'archiviazione e prefigura l'esercizio dell'azione penale (ovviamente con riserva di rivalutare il materiale indiziario raccolto all'esito delle eventuali attività difensive dopo l'avviso in esame) e pertanto è in tale fase che l'organo inquirente è in grado di valutare chi siano i testi da escutere in dibattimento e su quali circostanze dovrà vertere l'esame"*.

Ovviamente l'indicazione della fase dell'avviso ex art. 415 bis cpp quale momento per la predisposizione della *lista testi* si risolve in un mero consiglio, anche perché -trattandosi di atto meramente interno, da assumere formalmente solo in vista del deposito in cancelleria ex art. 468 c.p.p.- la collocazione temporale di tale adempimento non sarebbe mai verificabile. La fondatezza del *consiglio* si coglie sol che si rifletta che, statisticamente, i casi di richiesta di archiviazione dopo l'avviso ex art. 415 bis cpp sono rari, per cui è sempre preferibile che, parallelamente alla constatazione della chiusura delle indagini preliminari, si provveda a predisporre la *lista testi*, evitando di dover studiare ex novo il fascicolo all'atto dell'esercizio dell'azione penale.

¹⁷⁶ cfr. sul punto la delibera del C.S.M. n° 18269/20 del 16.12.2020, art. 12: *"Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive"*.

- h) la tendenziale identità del rappresentante dell'Ufficio per tutte le udienze di trattazione istruttoria, sino alla fase delle conclusioni.

10/4) - Il monitoraggio degli esiti dei giudizi

Lo *scambio informativo* che deve caratterizzare il rapporto tra Procuratore e Magistrati dell'Ufficio (sia togati che onorari) deve riguardare, oltre la fase delle indagini, anche la fase del giudizio: esso si attua, in via ordinaria, mediante la compilazione e la successiva trasmissione in via informatica al Procuratore, da parte del P.M. di udienza, dello *statino di udienza* (contenente l'elenco dei processi e -per ciascun processo- l'indicazione di imputato, titolo di reato, richiesta del PM e provvedimento del giudice).

Inoltre -a fine di consentire all'Ufficio dibattito di avere il quadro sinottico delle attività svolte ed impostare gli adempimenti per il prosieguo dibattimentale- altro esemplare dello *statino di udienza* va indirizzato anche alla segreteria dell'Ufficio dibattito.

A tal fine ¹⁷⁷:

- a) per le udienze dibattimentali, ciascun rappresentante del Pubblico Ministero -sia esso Sostituto Procuratore che Vice Procuratore Onorario- provvede a compilare lo statino di udienza per tutti i processi;
- b) per le udienze preliminari, il Sostituto Procuratore provvede a compilare lo statino con l'inserimento dei soli processi definiti con sentenza (di *non luogo a procedere* ovvero all'esito di rito abbreviato o patteggiamento) ¹⁷⁸;
- c) le annotazioni di cui al punto precedente sono effettuate assicurando la massima leggibilità, esclusivamente mediante l'uso del computer e debbono essere chiare e concise, ovvero contenenti le sole attività compiute, senza specificazioni sul loro contenuto.

La compilazione dello statino di udienza è pertanto onere imprescindibile del Magistrato di udienza.

Esso consente al Procuratore il monitoraggio delle attività di udienza ed altresì di valutare, insieme al P.M. di udienza (previa acquisizione della sentenza), l'opportunità di eventuale impugnazione della decisione del Giudice.

Lo *statino* risponde anche ad un'altra finalità importante per l'organizzazione del lavoro della Procura: invero l'inserimento, a cura del Procuratore, di tutti gli *statini* in un documento informatico opportunamente elaborato (suddiviso in: udienze preliminari; udienze monocratiche; udienze dibattimentali; udienze del giudice di pace) consente al Procuratore di verificare eventuali *orientamenti e linee di tendenza* dei giudicanti per determinate tipologie di reati, segnatamente nelle ipotesi di proscioglimento/assoluzione.

A sua volta, tale disamina è utile per indirizzare di conseguenza l'attività della Procura, che, a titolo di esempio:

- a) ove condivide detti *orientamenti*, si determinerà per la richiesta di archiviazione, piuttosto che per l'esercizio dell'azione penale;
- b) ove non condivide detti *orientamenti*, si determinerà per l'impugnazione;
- c) ove il proscioglimento/assoluzione sia causato da una ritenuta carenza istruttoria, si determinerà verso un diverso e più pregnante modello investigativo.

Si pensi (a proposito dell'ipotesi sub a) ai casi di proscioglimento/assoluzione per *particolare tenuità del fatto* adottati all'esito dell'udienza preliminare o del dibattimento: la motivazione di tali pronunzie, se condivisa, potrà essere presa a fondamento di future richieste di archiviazione,

¹⁷⁷ Le disposizioni seguenti sono contenute nel punto 27/a-b) dell'ordine di servizio n° 21/18 del 5.12.18, cui si rinvia anche per le ulteriori determinazioni di dettaglio

¹⁷⁸ Per le udienze preliminari non vi sono adempimenti post-udienza da parte della Procura, per cui, in tal caso, lo *statino di udienza* serve solo a monitorare le decisioni.

il che eviterebbe di impegnare energie giudiziarie se poi, a distanza di diversi anni (questo è l'arco temporale tra iscrizione del fascicolo e sentenza) l'esito è comunque la non-condanna.

In ogni caso, al di là delle attività sopra indicate, poste in essere dal Procuratore nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio, appare necessario che anche il Sostituto abbia cognizione degli esiti dei giudizi.

Pertanto, al fine di consentire al Magistrato assegnatario del fascicolo di valutare la necessità di una impugnazione:

nel caso di udienza preliminare o collegiale, il Sostituto che vi ha partecipato informerà tempestivamente il collega assegnatario del fascicolo nel quale il Giudice avrà pronunciato sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;

nel caso di udienze curate dai V.P.O. (monocratiche o del Giudice di Pace), la finalità può essere perseguita secondo due modalità (da definire con provvedimenti di dettaglio):

- a) prevedendo che il V.P.O. comunichi al PM assegnatario l'intervenuta assoluzione;
- b) prevedendo che lo statino di udienza compilato dai VPO contenga anche la colonna con l'indicazione del Sostituto assegnatario, in maniera tale che, mettendo in condivisione la tabella-complexiva dei dibattimenti monocratici, aggiornata quotidianamente dal Procuratore, ciascun Sostituto rilevi i "propri processi" definiti con assoluzione.

Sarà cura del PM acquisire la sentenza presso il Giudice (ovvero attingere alla cartella condivisa con i Giudici) per valutare l'opportunità dell'impugnazione ¹⁷⁹.

10/5) - La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili, questo Ufficio aderisce al costante e mai smentito orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause civili, è sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, senza che ciò comporti necessariamente la presenza fisica del rappresentante del P.M. all'udienza né la formulazione di conclusioni.

Atteso che la questione ha formato specifico oggetto di un incontro con il Tribunale, appare opportuno riportare le massime giurisprudenziali in materia, rilevanti sia per aspetti di carattere generale, sia con riferimento a specifiche materie (querela di falso; stato delle persone; riconoscimento di figlio; divorzio; interdizione).

La giurisprudenza si è soffermata dunque sui seguenti temi:

- **sufficienza dell'avviso al P.M. in generale:**

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 cod proc civ, con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 cod proc civ, può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non intervenne e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5289 del 17/09/1980 - OLIVA contro PASSARO)

Ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.m., è sufficiente che quest'ultimo venga informato del procedimento in corso e così posto in grado di svolgere l'attività che ritiene più opportuna, restando irrilevante che, in concreto, non partecipi alle udienze o non prenda conclusioni

¹⁷⁹ in questi termini, in accoglimento delle osservazioni di cui al Provvedimento di valutazione, punti 22/1)-22/2), la proposta organizzativa è stata integrata.

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 993 del 04/02/1987 - FILOTEX contro BECAGLI; Conf 3407/84, mass n 435424; Conf 3826/83, mass n 428747; Conf 1304/83, mass n 426092; Conf 1023/82, mass n 418887)

- **non obbligatorietà delle conclusioni da parte del P.M.:**

Quando nei giudizi civili è prescritto l'intervento del PM, la volontà della legge è adempiuta allorchè il PM sia intervenuto nel corso della procedura o all'udienza ed abbia avuto la possibilità di esercitare i poteri attribuitigli dall'art 72 cod proc civ, a nulla rilevando il contenuto delle conclusioni in concreto presentate, e che il requirente abbia dichiarato di non voler prendere alcuna conclusione o di ritenere non necessario il proprio intervento nel processo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1114 del 04/05/1966 SOC CARLE contro SOC RUFFINATI; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1094 del 10/04/1972, PETROSINO contro SCUOTTO).

Quando, nei giudizi civili è prescritto l'intervento obbligatorio del PM, la volontà della legge è adempiuta allorchè il PM sia comunque intervenuto nel corso del processo ed abbia avuto, per ciò stesso, la possibilità di esercitare i poteri attribuitigli dall'art 72 cod proc civ, a nulla rilevando che non abbia presentato conclusioni orali o scritte (nella specie, il PM era intervenuto all'udienza di discussione, senza presentare conclusioni) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 786 del 16/03/1972, FIORELLINO contro SCUOTTO; Cass. Sez. U, Sentenza n. 291 del 25/01/1975 - DE BIASI contro PROCACCINI)

- **non obbligatorietà della partecipazione del Pm alle udienze in procedure in materia di querela di falso:**

L'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel giudizio di falso (art 221, ultima parte, cod proc civ) non postula la presenza di un rappresentante di quell'ufficio in tutte le udienze, nè tanto meno rende necessario che dallo stesso siano prese le conclusioni, essendo invece sufficiente che egli sia informato del procedimento di falso, per essere posto in condizione di svolgere l'attività che ritiene opportuna (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 523 del 22/02/1974, VERONESI contro CORDIOLI)

L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dall'art 72 cod proc civ, ma non postula anche che un rappresentante di quell'ufficio debba necessariamente essere presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 29/05/1976 - FUSCO contro FUSCO).

Nei giudizi per i quali è prescritto l'intervento del P.m., la osservanza del precetto normativo è assicurata tutte le volte che il predetto organo abbia avuto la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, a nulla rilevando l'atteggiamento assunto in concreto dallo stesso. Pertanto, anche nel giudizio di falso, per il quale l'obbligatorietà del suddetto intervento è prescritta dall'art. 221 cod. proc. civ. è sufficiente che sia assicurata identica possibilità, non essendo necessaria la presenza dell'organo requirente nelle udienze, ne' la formulazione di conclusioni da parte del medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1593 del 07/03/1984 - SARCINELLI contro NIGRO)

Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna: va, quindi, esclusa la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per assenza del P.M. all'udienza di conferimento dell'incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25722 del 24/10/2008 - Parise contro Nardone ed altro; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22567 del 02/10/2013 - Belgrave contro Mariotti ed altri)

In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27402 del 29/10/2018 - P. contro P.)

- **non obbligatorietà della partecipazione del Pm alle udienze in procedure in materia di stato delle persone e riconoscimento di paternità:**

Nel procedimento di cui all'art. 250 quarto comma cod. civ., promosso dal genitore che intende effettuare il riconoscimento del figlio minore, per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso dell'altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento medesimo, il principio della obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero è osservato, in considerazione del carattere contenzioso del procedimento stesso, ed ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ., con la comunicazione degli Atti all'ufficio del pubblico ministero, mentre resta irrilevante la circostanza che questi, in concreto, eserciti o meno la facoltà di partecipare alle udienze e di prendere conclusioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 16/12/1981 - ORTOLAN contro LAI)

Al fine del rispetto della prescrizione relativa all'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili riguardanti lo stato delle persone, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nel corso delle udienze né che rassegni le proprie conclusioni, ma è sufficiente che egli sia stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e così posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Fattispecie in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6136 del 26/03/2015 - C. ed altro contro S. ed altro)

Il principio che quando la legge prevede l'intervento obbligatorio del P.m., è sufficiente che lo stesso sia informato del procedimento e posto in grado di parteciparvi, trova applicazione anche nel procedimento di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, con la conseguenza che l'anzidetta esigenza è osservata quando al P.m. sia stata data comunicazione del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ancorché lo stesso non intervenga alle udienze e non formuli conclusioni. Ne' al riguardo osta il disposto dell'art. 738, secondo comma, cod. proc. civ., il quale prevede che venga sentito il P.m. (per cui il parere del P.m. è un atto doveroso che non può essere omissivo), in quanto quest'ultima disposizione (al pari di quella del successivo art. 740) pur essendo compresa fra quelle comuni ai procedimenti camerali, riguarda soltanto la giurisdizione volontaria e non il procedimento camerale previsto dall'art. 274 che ha natura contenziosa ((Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 27/04/1985 - ROSA contro SALVATORI)

- **non obbligatorietà della partecipazione del Pm alle udienze in procedure in materia di famiglia e divorzio:**

Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 03/03/2000 - Crispo contro Cenci)

- **non obbligatorietà della partecipazione del Pm alle udienze in procedure in materia di ordini professionali:**

Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono, in un determinato procedimento, l'obbligo d'intervento del pubblico ministero (nella specie, art 28 del DPR 27 ottobre 1953 n 1067 sull'ordinamento della professione di commercialista, con riguardo al reclamo dinanzi al tribunale avverso le deliberazioni del consiglio nazionale), è sufficiente che detto ufficio venga informato del procedimento medesimo (nella specie, mediante notifica del ricorso introduttivo), e così posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, restando irrilevante che, in concreto, non partecipi alle udienze, ovvero non prenda conclusioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 498 del 22/01/1980 - TURILLI contro Cons. N. Dottori commercialisti).

- **non obbligatorietà della partecipazione del Pm alle udienze in procedure in materia di interdizione:**

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 14/02/2008 - Nardella contro Nardella).

Vero è che, nel recente passato, alcuni giudici civili si sono espressi in ordine alla cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 cpc in caso di assenza del PM dalle udienze relative a procedure promosse dall'Ufficio di Procura. Orbene tale impostazione non sembra trovare agganci con l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità appena evocata, di tal che non può che ribadirsi in questa sede il principio secondo cui *normalmente* il PM non partecipa all'udienza, neppure nei casi in cui la procedura sia stata promossa dalla Procura.

E tuttavia, in ossequio al principio della *leale collaborazione* verso l'esterno che deve riguardare *in primis* il Tribunale, questo Ufficio garantisce che l'*intervento* si manifesti certamente mediante un contributo scritto, che sarà adeguatamente motivato nei casi di maggiore delicatezza e complessità.

Peraltro, con l'entrata in funzione della *Consolle civile*, l'intervento del PM nel processo civile è anche più rapido ed agevole.

Inoltre, a richiesta del Giudice o di qualcuna delle parti, o quando lo richieda la delicatezza e/o la complessità del caso, o la novità della materia trattata, il Procuratore della Repubblica **può** assicurare l'*intervento* mediante la partecipazione di un magistrato togato all'udienza¹⁸⁰, individuato principalmente nel magistrato assegnatario del fascicolo (ove costituito) ovvero nel magistrato di *turno supplenza*.

A tale ultimo fine, i Sostituti informano il Procuratore, trasmettendogli la richiesta del Giudice, in maniera da consentire la valutazione più adeguata.

10/6) - Le impugnazioni

L'impugnazione della sentenza di proscioglimento all'esito dell'udienza preliminare è proposta dal P.M. che ha esercitato l'azione penale, a meno che il P.M. di udienza (qualora sia diverso) non manifesti la propria disponibilità alla impugnazione.

L'impugnazione delle altre sentenze (giudizio abbreviato, giudizio dibattimentale) è proposta dal P.M. di udienza ovvero, ove ne faccia richiesta, dal P.M. che ha esercitato l'azione penale.

Qualora l'udienza sia stata seguita da V.P.O., all'impugnazione provvede il magistrato assegnatario del fascicolo.

Ai fini sopra indicati vanno adottati accorgimenti organizzativi attraverso i quali consentire al magistrato su cui in astratto grava l'onere dell'impugnazione di prendere cognizione dell'esito del giudizio e prendere visione del provvedimento del Giudice.

oooo

¹⁸⁰ L'art. 33, comma 1 lettera a) del d. lgs n° 116/17 ha abrogato l'art. 72, comma 1, lett. e) r.d. n. 12 del 1941 (a mente della quale nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica le funzioni di pubblico ministero potevano essere svolte, nei giudizi civili, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, da Vice procuratori onorari addetti all'ufficio) per cui non è possibile delegare tale attività ai V.P.O.

La richiesta di impugnazione da parte della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 572 c.p.p. è presentata, nel caso di sentenza emessa a seguito di dibattimento collegiale o di giudizio abbreviato, al magistrato che ha formulato le richieste in udienza.

Nel caso di sentenza emessa a seguito di udienza preliminare o a seguito di udienza (G.M. o Giudice di pace) a cui abbia partecipato il V.P.O., la richiesta è presentata al Magistrato che ha esercitato l'azione penale.

Il Sostituto destinatario della richiesta, quando ritiene di non proporre impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente ex art. 572, comma 2, c.p.p.

Capitolo undicesimo - Il ruolo della magistratura onoraria

11/1) - Premessa

A mente della delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. e), il Procuratore della Repubblica "*disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:*

- *la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. in udienza;*

- *l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;*

- *il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57".*

Trattasi di una previsione più ampia di quella contenuta nella precedente delibera del 2017, nella quale non era esplicitata la disciplina relativa all'impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Detto argomento costituisce poi uno degli aspetti che obbligatoriamente formano oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio. Invero la delibera n° 18269/20 prevede testualmente all'art. 7 comma 4 che "*il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:*

(...)

f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O. "

oooooo

Sulla magistratura onoraria e sull'insostituibile e prezioso apporto che la stessa fornisce all'Ufficio nell'ambito di quel principio di *leale collaborazione* riferibile alla Procura in tutte le sue componenti, il Procuratore di Parma si è più volte pubblicamente soffermato.

In una visione dinamica e complessiva dell'Ufficio di Procura (segnatamente alla luce della riforma della magistratura onoraria adottata con decreto legislativo 13.7.2017 n° 116), fatte ovviamente le debite proporzioni, alla componente onoraria va riconosciuta una dignità non inferiore rispetto a quella spettante alla componente togata.

Pur tenendo presenti le ovvie differenze *genetiche* legate all'assunzione per concorso che non si ravvisa nella componente onoraria, cionondimeno la componente onoraria assicura lo svolgimento di una *fetta di giurisdizione* affatto trascurabile: si pensi alle udienze dinanzi al giudice di pace e soprattutto dinanzi al giudice monocratico; ma si pensi altresì alle enormi potenzialità offerte dal richiamato decreto legislativo n° 116/17 in tema di impiego dei V.P.O. anche in attività di *ufficio* fino a quel momento precluse.

Ed allora, in questo spazio di rivalutazione della magistratura onoraria, trovano applicazione anche istituti molto importanti, quali:

- (a) riunioni trimestrali organizzate dal Procuratore della Repubblica, o (...) da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative (cfr. art. 22 d. lgs n° 116/17);
- (b) compiti di coordinamento del Procuratore della Repubblica, per la distribuzione del lavoro tra i V.P.O., la vigilanza sull'attività dei V.P.O. nelle materie delegate, la fissazione delle direttive,

l'adozione di criteri e la valorizzazione di prassi applicative emerse eventualmente anche a seguito delle riunioni di coordinamento indette periodicamente (cfr. art. 15 d. lgs n° 116/17).

11/2) - L'organizzazione delle attività delegate ai V.P.O.

Vengono ora passati in rassegna gli aspetti più rilevanti che riguardano l'attività dei Vice Procuratori Onorari, essenzialmente estrapolati da tre ordini di servizio nel tempo adottati *in subiecta materia*, ovvero:

- n° 7/2018 del 26.10.2018 (Costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica)
- n° 17/2018 del 26.11.2018 (Organizzazione delle udienze dibattimentali dinanzi al Giudice Monocratico e dinanzi al Giudice di Pace)
- 22/2018 del 5.12.2018 (Disciplina dell'impegno dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio).

11/2-1) L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica

Il decreto legislativo n° 116717 prevede l'onere, per il Procuratore della Repubblica, di dar vita ad una struttura nella quale collocare (anche) i magistrati onorari dell'Ufficio.

Trattasi dell'*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.)*, istituito con ordine di servizio n. 7/18 del 26.10.2018 con l'inserimento di tutti i V.P.O. attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Parma, il personale di segreteria, nonché di coloro che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 della legge 98/13 (affidati ad un magistrato formatore) e di coloro che svolgono la formazione professionale ex art. 37, comma 5, della legge 111/11.

I compiti di coordinamento dell'*U.C.P.* sono riservati al Procuratore della Repubblica, che cura anche i profili relativi alla gestione amministrativa dei V.P.O., in tutto ciò coadiuvato da un *magistrato collaboratore*, chiamato ad affiancare il Procuratore della Repubblica in tutte le attività di coordinamento dei soggetti inseriti nell'*U.C.P.*, e di sostituirlo (esclusivamente in questo ruolo) in tutti i casi di assenza o di impedimento.

I V.P.O. sono stati abilitati, in linea generale, a svolgere le funzioni ed i compiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n° 116/17, ovvero:

- a) partecipazione alle procedure dinanzi al giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.) e dinanzi al giudice monocratico (udienze dibattimentali, con le limitazioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ivi compresi i procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.¹⁸¹), il tutto secondo turni predeterminati in modo da assicurare, per un verso, lo stabile abbinamento V.P.O./Giudice onde garantire *continuità* nella gestione del dibattimento ed evitare dispendio di energie e, per altro verso, una equanime ripartizione numerica delle udienze tra tutti i V.P.O. dell'Ufficio;
- b) redazione delle richieste di decreto penale di condanna;
- c) trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n° 274¹⁸²;

¹⁸¹ La partecipazione dei VPO agli incidenti di esecuzione dinanzi al Giudice monocratico è stata prevista per la prima volta con ordine di servizio n. 3/2021 del 25.1.21.

¹⁸² Allo stato la trattazione dei procedimenti di competenza del giudice di pace in fase di indagine non è stata affidata ai VPO, essendo apparso prioritario il loro impegno *di ufficio* mediante l'inserimento nel *Servizio Definizione Affari Semplici (SDAS)*

- d) predisposizione di minute di provvedimenti (deleghe di indagine, richieste di archiviazione, avvisi ex art. 415 bis cpp, liste testi, decreti di citazione, richieste di rinvio a giudizio, trasmissione atti per competenza ad altra A.G., ecc.) relative ai fascicoli assegnati ai magistrati togati;
- e) redazione e adozione di richieste di archiviazione, nonché svolgimento di attività di indagine (ivi comprese assunzione di informazioni ed interrogatorio di indagato), nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 550-I comma c.p.p. (e dunque: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva);
- f) partecipazione a *progetti di smaltimento* dell'arretrato, elaborati dal Procuratore della Repubblica in relazione a ruoli particolarmente gravati, con riconoscimento - ove necessario - di *incentivi* sotto forma di doppia indennità in conseguenza del maggiore impegno temporale

183

Sulla scorta di quanto previsto, in linea generale, nel provvedimento di costituzione dell'*Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica*, occorre dunque procedere alla organizzazione, in concreto, delle attività dei Magistrati onorari, distinguendo tra attività di udienza ed attività di ufficio.

11/2-2) – L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di udienza ¹⁸⁴

Sotto il profilo organizzativo vanno distinti, dal punto di vista logico-sistematico, tre momenti:

- il primo, relativo sia alla organizzazione dei turni di udienza sia (per i processi dinanzi al Giudice monocratico) ai rapporti Sostituto-assegnatario-VPO (punti A-I);
- il secondo, relativo agli adempimenti post-udienza (punti J-N);
- il terzo, relativo ai profili economici legati alla partecipazione dei V.P.O. a giudizio (punti O-U).

Alla stregua di tale provvedimento, pertanto:

organizzazione udienze – rapporti Sostituto/VPO

Preliminarmente, in omaggio al principio di *leale collaborazione* che deve regnare all'interno dell'Ufficio anche nei rapporti tra Magistrati togati e Magistrati onorari, è auspicabile che, soprattutto in vicende particolarmente delicate, vi possa essere un confronto tra Sostituto delle indagini e VPO del dibattimento sugli sviluppi dibattimentali, segnatamente quando questi siano distonici rispetto alla fase delle indagini preliminari ¹⁸⁵.

A) la partecipazione dei V.P.O. alle udienze dinanzi al Giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.) e dinanzi al Giudice monocratico (udienze dibattimentali, con le limitazioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ivi compresi i procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p. ¹⁸⁶) viene organizzata attraverso la delega conferita dal Procuratore della Repubblica ai V.P.O. sulla scorta di un turno mensile elaborato in modo da

¹⁸³ Per il *progetto smaltimento* cfr. *infra*, apposito paragrafo nell'ambito delle attività deflative

¹⁸⁴ La materia ha formato oggetto dell'ordine di servizio n° 17/18 del 26.11.2018 (Organizzazione delle udienze dibattimentali dinanzi al Giudice Monocratico e dinanzi al Giudice di Pace), che qui deve intendersi integralmente riportato ed il cui contenuto è sintetizzato in questa sede

¹⁸⁵ in questi termini, in accoglimento delle *osservazioni* di cui al Provvedimento di valutazione, punti 22/3), la proposta organizzativa è stata integrata.

¹⁸⁶ La partecipazione dei VPO agli incidenti di esecuzione dinanzi al Giudice monocratico è stata prevista per la prima volta con ordine di servizio n. 3/2021 del 25.1.21.

- assicurare, per un verso, lo stabile abbinamento V.P.O./Giudice e, per altro verso, una equanime ripartizione delle udienze tra i V.P.O. dell'Ufficio;
- B) il turno mensile prevede, per ciascun giorno, anche l'individuazione di un V.P.O. per gli eventuali giudizi *direttissimi* (nel qual caso il V.P.O. in questione opererà solo se l'udienza sarà tenuta da un Giudice diverso da quello designato per l'udienza ordinaria; qualora invece il Giudice di turno ordinario curerà anche i giudizi *direttissimi*, l'Ufficio sarà rappresentato dal V.P.O. abbinato a detto Giudice);
- C) il turno mensile prevede altresì, per ciascun giorno, l'individuazione di un V.P.O. *supplente*, che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, in caso di impedimento sopravvenuto di uno dei V.P.O. titolari;
- D) il turno mensile, per opportuna conoscenza e nell'ambito della *leale collaborazione* con gli Uffici giudicanti e con il Foro, viene partecipato al Tribunale ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Parma, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera penale di Parma;
- E) sulla scorta della delega conferita dal Procuratore della Repubblica, per ciascuna udienza (ivi compreso il turno per l'udienza *direttissima*) la segreteria dell'ufficio dibattimento predispone un *estratto*, in calce alla quale il cancelliere di udienza attesta la durata dell'impegno di udienza del V.P.O.;
- F) nel caso in cui vi sia qualche processo programmato per la sola discussione ovvero con istruttoria dibattimentale prossima alla conclusione, il V.P.O. interessato (ovvero colui che ha curato il processo sino a quel momento) può chiedere al Procuratore della Repubblica di essere autorizzato alla trattazione di quel solo processo;
- G) per i giudizi *direttissimi* innanzi al giudice monocratico, allorché il Magistrato assegnatario abbia inserito nel decreto di citazione e nella delega al V.P.O. anche l'istanza cautelare, occorre distinguere due momenti temporalmente diversi:
- (a) il primo momento, quello successivo alla delega ma precedente all'udienza;
- (b) il secondo momento, quello successivo all'inizio del processo;
- quanto al **caso sub (a)**, qualora il V.P.O., nel prendere atto del decreto di citazione a giudizio, ritenga di non condividere la scelta cautelare del Sostituto, si rapporta con questi al fine di consentire al predetto Sostituto -in caso di perdurante dissenso- di partecipare personalmente all'udienza (posto che il conferimento della delega non è obbligatorio);
- quanto al **caso sub (b)**, non essendo previsto che anche nel giudizio *direttissimo* il P.M. delegato "consulti" il Procuratore della Repubblica ¹⁸⁷, qualora dall'attività di udienza siano emersi elementi di novità rispetto a quanto acquisito al fascicolo del P.M. fino al momento dell'arresto, il V.P.O. -a meno che, in virtù del su richiamato principio di "leale collaborazione", non ritenga autonomamente consultare il Magistrato assegnatario, e sempre che, in tal caso, il Giudice acconsenta ad una sospensione dell'udienza- può determinarsi autonomamente in punto di richiesta cautelare ¹⁸⁸;
- H) in considerazione della particolarità della vicenda o anche in caso di divergenza con il V.P.O. sulle determinazioni da assumere all'esito della convalida dell'arresto **in punto di misura cautelare da applicare**, il magistrato togato firmatario del relativo decreto ha facoltà di partecipare personalmente all'udienza;
- I) per quanto riguarda l'eventuale consenso alla definizione del processo nelle forme del *patteggiamento* ex art. 444 cpp, a mente dell'art. 17, comma 4, d. lgs n° 116/17:
- a) il V.P.O. delegato può assumere autonomamente le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta:

¹⁸⁷ cfr. art. 162, comma 3, disp. att. c.p.p., che peraltro non contempla un obbligo, ma solo una facoltà di consultazione.

¹⁸⁸ in questi termini, vengono forniti i chiarimenti di cui al Provvedimento di valutazione, punto 23/3) e conseguentemente la proposta organizzativa è stata integrata.

- 1) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.), pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558;
 - 2) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale;
- b) in caso di giudizio direttissimo per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, qualora non vi siano state specifiche e preventive indicazioni da parte del magistrato firmatario del decreto, il V.P.O. procederà a consultare il P.M. delegante, chiedendo al Giudice (a norma dell'art. 162 disp. att. c.p.p.) di sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario;

adempimenti post-udienza

- J) all'esito dell'udienza il V.P.O.:
- a) compila, mediante lo strumento informatico, lo statino di udienza contenente, per ciascun processo, richiesta del PM e decisione del Giudice ovvero (nel caso in cui non sia intervenuto il provvedimento definitorio) la data del rinvio, trasmettendo detto statino al Procuratore della Repubblica onde consentire il monitoraggio costante degli esiti dibattimentali, necessario per eventualmente orientare le scelte investigative e/o definitive dell'Ufficio;
 - b) compila, per ciascun processo, una schematica annotazione (da inserire nell'apposito *sottofascicolo* dedicato all'udienza, creato dall'Ufficio dibattimento) sulle attività svolte in udienza (senza alcuna specificazione sul loro contenuto: ad esempio, l'elenco dei testi escussi) e -in caso di differimento del processo in ulteriore prosieguo- sugli adempimenti per l'udienza successiva;
 - c) provvede, per ciascun processo, alla compilazione delle citazioni per l'udienza successiva, in vista degli ulteriori adempimenti di competenza dell'Ufficio dibattimento;
 - d) provvede ad acquisire direttamente dall'apposito sito i verbali di udienza necessari per lo studio del processo;
- K) all'esito delle attività di cui al punto precedente, l'Ufficio dibattimento:
- a) cura la costituzione di un *sottofascicolo* relativo all'udienza di rinvio, in cui vanno inserite le citazioni dei testimoni e le relative notifiche, nonché ogni altro atto o adempimento riferito all'udienza, in maniera da consentire al V.P.O. l'immediato reperimento di tali atti in vista di eventuali richieste del giudice o in caso di eccezioni difensive);
 - b) provvede, con la massima tempestività, agli adempimenti post-udienza;
- L) per qualsiasi problema connesso alla gestione di singoli processi, il V.P.O. delegato per l'udienza conferisce con il magistrato assegnatario del fascicolo o -qualora questi non sia più in servizio- con il Magistrato collaboratore dell'U.C.P.
- M) il V.P.O. acquisisce copia della sentenza, nei casi in cui, all'esito della trasmissione dello statino (punto I) il Procuratore della Repubblica ne abbia fatto richiesta in vista di eventuale impugnazione;
- N) all'esito della lettura della sentenza, il V.P.O. segnala al Procuratore della Repubblica eventuali indirizzi innovativi seguiti dai Giudici per il perseguimento delle finalità di cui al punto I/a);

profili economici

- O) per la partecipazione all'udienza, a mente dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo 28.7.89 n. 273 (così come modificato dall'art. 3 bis del decreto-legge 2.10.08 n. 151 convertito in legge 28.11.08 n. 186) al V.P.O. spetta l'indennità giornaliera nella misura di € 98,00;
- P) qualora l'udienza si protragga per una durata inferiore alle cinque ore, il V.P.O. completerà l'orario mediante prestazione di attività in ufficio sino al raggiungimento delle cinque ore;
- Q) qualora l'impegno lavorativo in udienza si protragga oltre le cinque ore, a mente dell'art. 4, comma 2 bis del citato decreto legislativo n. 273/89, al V.P.O. spetta un'ulteriore indennità di 98,00 € (la cosiddetta *doppia*);

- R) a mente dell'art. 2 ter del decreto legislativo n° 273/89, la durata dell'udienza è rilevata dai verbali e viene attestata dal cancelliere in calce all'estratto della delega di cui al punto E) sulla scorta dell'orario di inizio del primo processo e di fine dell'ultimo processo; tale durata comprende anche il periodo di permanenza del giudice in camera di consiglio, durante il quale la presenza del V.P.O. è richiesta per l'esercizio dei poteri di disciplina dell'udienza;
- S) al V.P.O. designato quale *supplente*, che abbia ricevuto delega prima della giornata dell'udienza, si applicano le disposizioni sin qui elencate;
- T) il V.P.O. designato quale *supplente* che non abbia ricevuto delega prima della giornata dell'udienza, nonché quello designato per l'udienza *direttissima* (non essendovi preventiva certezza sull'effettivo impiego in udienza) osservano l'orario di servizio a partire dalle ore 8:45, curando le attività di *ufficio* ex art. 16 decreto legislativo n° 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza, nel qual caso -ai fini del calcolo dell'indennità giornaliera- all'impegno di ufficio iniziato alle ore 8:45 si sommerà l'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, per un totale complessivo di almeno cinque ore;
- U) nel caso di cui al punto precedente, ai fini del calcolo della durata dell'impegno giornaliero, si tiene conto sia della durata dell'udienza che dell'attività di ufficio.

11/2-3) - L'impiego dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio ¹⁸⁹

Tenuto conto della circostanza che i V.P.O. in servizio a Parma sono stati immessi nelle funzioni tutti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n° 116/17 (c.d. *decreto Orlando*) e che ad essi -almeno sino ad agosto 2021 e fatte salve modifiche che *medio tempore* dovessero intervenire- non si applica la normativa più restrittiva prevista per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente (ovvero impiego per un massimo di due giorni a settimana), allo stato si prevede la possibilità di un impiego complessivo settimanale fino a sei giorni a settimana.

Pertanto, nell'attuale assetto organizzativo:

- A) i Vice Procuratori Onorari sono autorizzati a prestare la loro attività lavorativa (tra attività di ufficio ed attività di udienza) fino a sei giorni a settimana;
- B) quanto specificamente alla attività di ufficio, ai fini del riconoscimento della indennità giornaliera di cui all'art. 4 d. lgs 28 luglio 1989 n° 273 e successive modificazioni (pari a 98,00 € al giorno), è richiesto un impegno quotidiano complessivo di cinque ore;
- C) per lo studio delle udienze e le eventuali attività *post udienza* di cui al paragrafo precedente nell'arco della settimana, è riconosciuta una giornata a settimana da valere come *attività di ufficio*;
- D) quanto alle modalità di documentazione dell'impegno quotidiano di ufficio, può trovare applicazione l'art. 12, comma 2, della Circolare del CSM n. P. 792/2016 del 19 gennaio 2016 – Delibera del 13 gennaio 2016 (*Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari*), nella parte in cui statuisce che "*ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, il Procuratore della Repubblica verifica il rispetto delle disposizioni organizzative relative alla presenza in ufficio dei vice procuratori onorari anche mediante dichiarazione mensile sottoscritta dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono indicate le date e gli orari di presenza*", per cui tali prospetti mensili saranno trasmessi al *visto* del Procuratore della Repubblica (o del *magistrato collaboratore* dell'UCP individuato con ordine di servizio n° 4/18 del 26.10.18) per il successivo inoltro alla segreteria amministrativa ai fini della liquidazione;

¹⁸⁹ La materia ha formato oggetto dell'ordine di servizio n° 22/18 del 5.12.2018 (*Disciplina dell'impegno dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio*)

E) eventuali rientri pomeridiani (per un totale complessivo di impegno giornaliero pari ad otto ore), che comportano il riconoscimento della seconda indennità giornaliera, possono essere autorizzati sulla base di specifiche disposizioni del Procuratore della Repubblica in relazione ad esigenze di ufficio.

11/2-4) - L'astensione dei Vice Procuratori Onorari

Occorre prevedere espressamente anche per i V.P.O. la possibilità di **astensione** a mente dell'art. 52 c.p.p., allorquando sussistano *gravi ragioni di convenienza*.

In quanto compatibile, si applica la procedura descritta nel paragrafo 5/9, alla quale dunque si fa rinvio, con l'indicazione (in caso di accoglimento della dichiarazione) dei seguenti criteri predeterminati per l'individuazione del V.P.O. in sostituzione:

- se l'esigenza dell'astensione sorge in relazione ad una vicenda in fase di indagini preliminari, per la trattazione del fascicolo viene individuato il VPO che segue in ordine alfabetico il VPO astenuto;
- se l'esigenza dell'astensione sorge in relazione ad una vicenda in fase di dibattimento, per la trattazione del processo viene individuato il VPO di turno *supplenza*.

Capitolo dodicesimo - La comunicazione istituzionale della Procura della Repubblica – I rapporti con la stampa

12/1) - Premessa

A mente della delibera del CSM n° 18269/20, art. 4, comma 1, lett. l), il Procuratore della Repubblica "*cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D.lgs. 106/2006*".

Tanto premesso, la Procura della Repubblica di Parma intende conformare la propria attività nel settore della *comunicazione* a tutto quanto contenuto nella delibera del CSM n° 12411/18 dell'11.7.18, muovendosi -per quanto riguarda in particolare i rapporti con gli organi di informazione aventi ad oggetto la comunicazione sul contenuto dei procedimenti curati dall'Ufficio- nell'ambito del perimetro normativo disegnato dall'art. 5 del decreto legislativo 106/06, nel costante rispetto dei principi di riservatezza e di tutela della dignità delle persone, evocati nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).

La questione è stata affrontata in maniera organica con la direttiva del Procuratore di Parma n° 2/19 del 22.1.19, alla cui motivazione ci si riporta integralmente, soprattutto per le premesse normative.

In questa sede vengono ripresi gli aspetti fondamentali che incidono sugli assetti organizzativi interni (rapporto tra Procuratore e Sostituti) ed esterni (rapporto tra Procura, da un lato, Polizia giudiziaria e stampa, dall'altro) ¹⁹⁰

Il profilo organizzativo si articola in tre *momenti*:

- a) principi e criteri della comunicazione relativa ai procedimenti
- b) modalità operative della comunicazione relativa ai procedimenti
- c) comunicazione dei profili organizzativi dell'Ufficio.

Tali *momenti* vengono di seguito analizzati.

12/2) - Principi e criteri della comunicazione relativa ai procedimenti

In piena adesione rispetto a quanto sin qui riportato, la comunicazione relativa ai procedimenti curati dalla Procura della Repubblica di Parma deve corrispondere ai seguenti principi di carattere generale:

- obiettività, imparzialità, equilibrio e misura;
- rispetto della pari dignità dei giornalisti e delle testate, senza discriminazione nei confronti di nessuno;
- spersonalizzazione delle informazioni;
- assenza di opinioni personali o di giudizi di valore su persone o eventi;
- chiarezza, sinteticità, tempestività, effettivo interesse pubblico della notizia.

¹⁹⁰ La *comunicazione istituzionale della Procura della Repubblica ed i rapporti con la stampa* hanno formato oggetto della *Comunicazione n° 3*, mediante il richiamo della Direttiva n° 2/19 del 22.1.19, già trasmessa in bozza ai Sostituti dell'Ufficio ai fini di eventuali osservazioni

Vanno poi opportunamente ricordati gli specifici divieti normativi a tutela dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato (art. 114, comma 6, c.p.p.¹⁹¹), nonché quelli a tutela della dignità delle persone in condizioni di detenzione (art. 114, comma 6 bis, c.p.p.¹⁹²).

A tale ultimo fine non appare neppure ridondante ricordare i plurimi interventi del *Garante per la protezione dei dati personali* in tema di divieto di diffusione di foto segnaletiche di soggetti sottoposti ad indagine (a titolo di esempio: nota del Garante del 2.7.1997¹⁹³; richiamo del Garante dell'8.4.03¹⁹⁴; provvedimento del Garante del 26.11.03¹⁹⁵) ovvero in tema di diffusione di immagini di persone arrestate (provvedimento del *Garante* del 18.5.12¹⁹⁶).

Orbene, se per un verso le disposizioni appena richiamate (di legge o del Garante) appaiono destinate prevalentemente alla categoria dei giornalisti (per i quali vale anche il principio sancito nell'art. 8 del *Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*¹⁹⁷, la cui *ratio* si ritrova altresì nell'invito del 14.6.2010 del *Garante per la protezione dei dati personali*¹⁹⁸), dall'altro potrebbero trovare applicazione anche nei confronti di organi di Polizia Giudiziaria, nell'ipotesi in cui la captazione delle immagini in questione da parte dei giornalisti dovesse essere in qualche misura *agevolata* dalla stessa P.G.¹⁹⁹.

In definitiva, nella comunicazione verso l'esterno, i criteri ispiratori sono, per un verso, la salvaguardia del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e, per altro verso, la tutela dei diritti dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento (indagati, persone offese, difensori). Da tali criteri, che fanno da *cornice*, ne discendono altri di carattere più specifico, ovvero:

¹⁹¹ L'art. 114, comma 6, c.p.p. recita testualmente:

"E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni"

¹⁹² L'art. 114, comma 6 bis, c.p.p. recita testualmente:

"E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta".

¹⁹³ Cfr. allegato n° 1

¹⁹⁴ Cfr. allegato n° 2

¹⁹⁵ Cfr. allegato n° 3

¹⁹⁶ Cfr. allegato n° 4

¹⁹⁷ L'art. 8 del Codice deontologico recita testualmente:

"1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi".

¹⁹⁸ L'invito in questione, prendendo spunto da un fatto di cronaca, recita testualmente:

"Fatto salvo il diritto-dovere di informare su fatti di interesse pubblico, l'Autorità ricorda che occorre sempre rispettare la dignità delle persone, così come previsto, oltre che dalla normativa vigente, anche dal Codice deontologico dei giornalisti, laddove stabilisce che "le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi".

Il Garante invita, dunque, tutti i media al più rigoroso rispetto delle norme, e alla salvaguardia della dignità personale, anche per evitare all'Autorità di dover adottare i conseguenti provvedimenti in caso di mancato adempimento".

¹⁹⁹ Si pensi, a titolo di esempio, ad immagini o foto di persone riprese all'interno di uffici della Polizia Giudiziaria, ovvero in occasione di accessi, per motivi investigativi, all'interno di abitazioni private o di uffici pubblici.

- a) la comunicazione deve avere ad oggetto solo fatti e situazioni conosciute o conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, dovendosi evitare che il soggetto interessato apprenda dalla stampa notizie sull'esito del procedimento;
- b) non deve esserci ingiustificata comunicazione di dati sensibili, nel rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, e poi ancora dei testimoni, dell'imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo);
- c) va garantito il rispetto delle decisioni giudiziarie, che -ove non condivise- vanno contrastate dal Pubblico Ministero non attraverso la comunicazione pubblica bensì mediante il ricorso allo strumento istituzionale delle impugnazioni;
- d) va assicurata, quanto agli indagati, l'osservanza della presunzione di *non colpevolezza*, il che è incompatibile con espressioni idonee a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate;
- e) va osservato il divieto di diffusione di foto segnaletiche (anche se parzialmente *coperte* e comunque oscurate), fotografie ed immagini di persone in manette e comunque in condizioni di detenzione, nonché di immagini che documentino attività investigative (ad esempio filmati relativi all'esecuzione di perquisizioni o di arresto), se destinate a far parte del fascicolo del Pubblico Ministero ²⁰⁰; dette indicazioni si intendono riferite anche ai siti istituzionali della Polizia Giudiziaria ed alle eventuali pagine *social* della stessa P.G.;
- f) va assicurata, quanto alle persone offese, l'osservanza del divieto di ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza ²⁰¹;
- g) va osservato il divieto di pubblicare l'immagine e le generalità dei minori.

12/3) - Modalità operative della comunicazione relativa ai procedimenti

La comunicazione relativa a procedimenti penali curati dalla Procura della Repubblica di Parma è riservata esclusivamente al Procuratore della Repubblica ²⁰², ferma restando la possibilità, a mente dell'art. 5 del decreto legislativo n° 106/056, di designare un magistrato dell'Ufficio per la gestione di tale aspetto.

Tale magistrato va individuato nel Vicario del Procuratore, che, come evidenziato nell'apposti capitolo, sostituisce il Procuratore nei casi di assenza e di impedimento.

Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al punto precedente, essa ha ad oggetto quegli aspetti che caratterizzano maggiormente l'attività dell'Ufficio di Procura, tra i quali principalmente (ma non esclusivamente) l'esecuzione di provvedimenti in materia di libertà personale (ordinanze

²⁰⁰ In questa categoria non rientrano immagini eventualmente curate dalla PG, che abbiano ad oggetto l'operazione nelle sue linee generali.

²⁰¹ A tal proposito va incidentalmente ricordato che l'art. 734 bis c.p. (*Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale*) punisce con l'arresto da tre a sei mesi *chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.*

²⁰² Dal verbale di riunione del 24.9.2018 con i Sostituti Procuratori della Repubblica di Parma:

"Il Procuratore (...), per quanto riguarda le esecuzioni di misure cautelari, ipotizza una gestione dell'informazione da parte della Procura (per gli arresti in flagranza sarà la PG a curare la comunicazione), per garantire sia uniformità (che non può essere assicurata se ciascuna forza di polizia agisce autonomamente), sia completezza dell'informazione, e soprattutto per contemperare le esigenze di pubblicità della notizia con quelle del segreto investigativo, che solo l'Autorità giudiziaria può valutare compiutamente. I colleghi tutti manifestano sul punto piena condivisione su tale indirizzo".

cautelari adottate dal Giudice; decreti di fermo adottati dal PM; esecuzione di provvedimenti ex lege 146/06) o di provvedimenti di coercizione reale (sequestri disposti dal giudice o adottati di iniziativa dal PM nei casi di urgenza), attività di indagine aventi rilevanza esterna, definizione di procedimenti particolarmente significativi.

La comunicazione avviene ordinariamente mediante *comunicati stampa* a firma del Procuratore della Repubblica, diramati a cura della Segreteria del Procuratore, ma può esserci anche una forma di comunicazione informale, qualora le circostanze lo richiedano.

Nei casi di maggiore rilevanza -per la natura delle incolpazioni, per il ruolo dei soggetti coinvolti, per il numero degli indagati- la comunicazione può essere affidata ad una *conferenza stampa*²⁰³, curata dal Procuratore della Repubblica, con la partecipazione attiva di esponenti dell'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini.

Ai fini della predisposizione dei contenuti da veicolare mediante il *comunicato stampa* ovvero in occasione della *conferenza stampa*, il Magistrato assegnatario del procedimento e/o l'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini prestano fattivo contributo, mediante la predisposizione di *bozze* di comunicati da sottoporre tempestivamente al Procuratore della Repubblica.

A tal fine, in applicazione del generale principio di *leale collaborazione*, i Magistrati dell'ufficio sono chiamati ad informare tempestivamente il capo dell'ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza.

Nei casi di particolare rilevanza (segnatamente allorquando sia programmata una *conferenza stampa*), previa intesa con il Procuratore della Repubblica, la Polizia Giudiziaria può curare un primo *lancio* della notizia, che dovrà avvenire dopo che la conclusione delle operazioni²⁰⁴ e non nel corso delle operazioni stesse.

In alcune circostanze -allorquando vi sia stata comunque conoscenza di notizie nonostante la mancanza di comunicato o di conferenza stampa (a titolo di esempio si pensi ai casi di accesso della PG presso uffici pubblici in esecuzione di un decreto di esibizione, o di perquisizione o di sequestro)- la *comunicazione* potrà essere effettuata per esigenze di chiarimento e per evitare la diffusione di notizie distorte.

In ogni caso il comunicato stampa viene pubblicato in apposita sezione del *sito web* della Procura, onde consentire una più ampia diffusione dei resoconti dell'attività dell'Ufficio.

Il comunicato stampa viene diramato agli organi di stampa che hanno chiesto di essere *accreditati* presso la Procura; esso è altresì diffuso tra i Magistrati dell'Ufficio, quale strumento di ulteriore comunicazione interna e circolazione delle notizie sulle principali attività dell'Ufficio stesso.

²⁰³ Sulla legittimità della conferenza stampa, cfr. alcune pronunzie della Suprema Corte che, sia pure incidentalmente, hanno dato atto di tale istituto:

"Integra il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa la condotta del cronista che, nel dare notizia di una operazione di polizia giudiziaria, riporti solo una delle ipotesi investigative illustrate dagli inquirenti nel corso di conferenza stampa appositamente indetta (Cass. sez. 5, Sentenza n. 43450 del 24/09/2001 Ud. -dep. 03/12/2001- Del Giaccio G. ed altro)".

"In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché non può ritenersi di per sé attendibile la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, il cronista, che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato la sussistenza del delitto di diffamazione in un'ipotesi in cui il giornalista aveva riferito nell'articolo la falsa notizia, appresa nel corso di colloqui informali con un operatore di polizia giudiziaria, del ritrovamento di reperti archeologici sospetti nella casa di un indagato): (Cass. sez. 5, Sentenza n. 41135 del 15/10/2001 Ud. -dep. 19/11/2001- Ruvolo R.)".

²⁰⁴ Per *conclusione* deve intendersi la sola fase esecutiva, per cui restano fuori tutte le operazioni di formalizzazione e di mera redazione degli atti

oooo

Per quanto riguarda le attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria, la comunicazione (limitata alle sole attività già a conoscenza dei diretti interessati, quali; arresti in flagranza di reato; fermi di P.G.; sequestri di iniziativa; denunce a piede libero in cui vi siano state identificazione, nomina di difensore ed elezione di domicilio) è demandata alla P.G. operante, che dovrà comunque valutare l'impatto che la propalazione delle notizie potrebbe avere sulla prosecuzione delle indagini ²⁰⁵, il tutto ovviamente nel rispetto dei criteri e dei principi di cui al precedente paragrafo B), intitolato "*Principi e criteri della comunicazione relativa ai procedimenti*".

oooo

Per quanto riguarda la fase successiva all'esercizio dell'azione penale (esito di udienze dinanzi al G.U.P. o al Giudice del dibattimento), in linea di massima le relative notizie rientrano nella competenza dell'organo giudicante, cui infatti è riservata un'apposita sezione delle *Linee guida* richiamate in premessa.

In tali casi -trattandosi nella quasi totalità di notizie *pubbliche* e comunque conoscibili dai diretti interessati e (per la fase dibattimentale) anche dai giornalisti- si ritiene che il Sostituto delegato per l'udienza, se richiesto, possa fornire indicazioni sull'esito del processo; ciò vale sia per la fase dibattimentale (alla quale peraltro il giornalista potrebbe avere accesso) che per l'udienza preliminare, all'esito della quale il GIP decide se prosciogliere l'indagato oppure di rinviarlo a giudizio.

12/4) - Comunicazione dei profili organizzativi dell'Ufficio

I provvedimenti organizzativi -che non abbiano una rilevanza meramente interna e che non incidano sulla gestione delle indagini- saranno pubblicati sul sito web della Procura, come peraltro già avvenuto negli ultimi tempi.

Analogamente, sul sito saranno pubblicati i *protocolli* conclusi con altri enti istituzionali, nonché avvisi sul funzionamento dell'ufficio che possano rendere più agili i rapporti tra l'Ufficio e l'utenza privata ovvero con quelle categorie (ad esempio i consulenti tecnici) chiamate ad avere rapporti professionali con la Procura.

Nell'ottica del costante miglioramento dei rapporti di collaborazione con il Foro, i provvedimenti organizzativi che abbiano comunque un risvolto sull'attività professionale dell'Avvocatura, oltre che pubblicati sul sito web, saranno formalmente partecipati (come peraltro già è avvenuto negli ultimi tempi) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Parma.

²⁰⁵ A titolo di mera esemplificazione, si pensi al sequestro di materiale illecito a carico di ignoti, attività che ovviamente preclude alle indagini finalizzate alla individuazione del reo: in tal caso la diffusione della notizia sul sequestro finirebbe per incidere negativamente sul prosieguo delle investigazioni, per cui è imprescindibile il previo raccordo con l'Autorità Giudiziaria in vista della valutazione sulla opportunità della comunicazione della notizia.

Capitolo tredicesimo – Norme di rinvio - Entrata in vigore

A mente dell'art. 46 della delibera del CSM n° 18269/20 del 16.12.2020, debbono ritenersi richiamate in quanto compatibili "le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (adottata con delibera del 23 luglio 2020), in tema di: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), collaborazione di un magistrato delegato (art. 15), tutela della genitorialità (art.262), magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 263), tutela della genitorialità e della malattia (art. 264), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 268), referente informatico (art. 205), referente per la formazione (art. 206) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 207 e 208), componente della Struttura tecnica per l'organizzazione (artt. 209, 210), componente dei consigli giudiziari (artt. 211 e 212), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 256-270, escluso l'art. 260)" ed altresì le disposizioni contenute "nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019)" e quelle contenute "nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018)".

oooo

Il presente progetto organizzativo entra in vigore immediatamente.

oooo

Il presente *progetto organizzativo* sia comunicato a:

- Sostituti Procuratori della Repubblica; Vice Procuratori Onorari;
- Personale amministrativo e di Polizia giudiziaria dell'Ufficio

e sia trasmesso a:

- Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
- Consiglio Giudiziario di Bologna;

nonché, per opportuna conoscenza, a:

- Presidente del Tribunale di Parma; •
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma – Camera Penale di Parma. •

e sia pubblicato sul sito web della Procura della Repubblica di Parma.

Parma, 15 aprile 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO
Motivo: Procuratore della Repubblica
Luogo: Parma
Data: 15/04/2021 10:36:15

Indice degli allegati

- 1) proposta organizzativa dell'11.2.2021 (con comunicazioni)
- 2) nota di trasmissione della proposta organizzativa
- 3) verbale di riunione del 25.2.21 (prot. n. 65/21 Int.)
- 4) istanza dell'1.3.21 dei Sostituti di dilazione dell'assemblea dell'Ufficio
- 5) nota PM Arienti del 10.3.21
- 6) nota del PM Pensa del 10.3.21
- 7) verbale di assemblea con i V.P.O. dell'11.3.21
- 8) verbale di assemblea con i Sostituti del 26.3.21
- 9) Nota con osservazioni-proposte-richieste di chiarimenti a firma dei PM Ausiello, Bianchi, Dal Monte, Nunno, Podda, Vallario, Zannini prodotta in occasione dell'assemblea del 26.3.21
- 10) provvedimento di valutazione delle osservazioni-proposte-richieste di chiarimenti di cui al punto precedente (29.3.2021)
- 11) osservazioni al progetto organizzativo anni 2021-2023 depositate in data 9.4.2021
- 12) verbale di riunione del 5.11.2019
- 13) **DVD contenente:**
 - a) **tabelle statistiche**
 - sopravvenuti 2019-2020 modello 21
 - sopravvenuti 2019-2020 modello 21 bis
 - sopravvenuti 2019-2020 modello 44
 - sopravvenuti 2019-2020 modello 45
 - b) tabella con elenco dei reati per assegnazione automatica (generica, specialistica, Sdas)
 - c) **ordini di servizio citati nel progetto organizzativo**
 - Anno 2018**
 - ordine di servizio n. 3/18 del 19.10.18
 - ordine di servizio n° 7/18 del 26.10.18
 - ordine di servizio n° 9/18 del 27.10.18
 - ordine di servizio n. 13/2018 del 9.11.18
 - ordine di servizio n° 17/18 del 26.11.2018
 - ordine di servizio n° 21/18 del 5.12.18
 - ordine di servizio 22/2018 del 5.12.2018
 - ordine di servizio n° 23/18 del 5.12.18
 - Anno 2019**
 - Ordine di servizio n° 5/19 del 29.1.19
 - Ordine di servizio n. 42/2019 del 15.10.19
 - Ordine di servizio n. 49/2019 del 25.11.2019
 - ordine di servizio n. 50/2019 del 24.11.2019
 - ordine di servizio n. 53/19 del 2.12.19
 - ordine di servizio n. 55/19 del 17.12.19
 - ordine di servizio n. 56/19 del 20.12.19
 - anno 2020**
 - Ordine di servizio n. 10/2020 del 12.3.2020
 - ordine di servizio n° 11/2020 del 13.2.2020
 - Ordine di servizio n° 12/2020 del 13.3.2020
 - Ordine di servizio n. 15/2020 del 18.3.2020
 - Ordine di servizio n° 23/2020 del 5.5.2020
 - Ordine di servizio n. 25/2020 del 19.5.2020

ordine di servizio n. 33/2020 del 29.6.20
Ordine di servizio n. 43/2020 del 18.9.2020
Ordine di servizio n° 45/2020 del 5.10.2020

anno 2021

ordine di servizio n. 3/2021 del 25.1.21

d) direttive citate nel progetto organizzativo

Anno 2019

Direttiva n° 2/19 del 22.1.19
direttiva n. 3/19 del 4.2.2019
direttiva n. 5/19 dell'8.5.19
direttiva n. 6/19 del 10.6.19
direttiva n. 7/19 del 12.6.19
direttiva n. 8/19 del 29.7.19
direttiva n. 10/19 del 18.9.19
direttiva n. 11/19 del 19.9.19
direttiva n. 13/19 del 11.11.19
direttiva n. 14/19 del 16.12.19

Anno 2020

direttiva n. 1/20 del 28.1.20
direttiva n. 2/20 del 31.1.20
direttiva n. 4/20 del 13.3.20
direttiva n. 5/20 del 16.3.2020
direttiva n. 6/20 del 20.3.20
direttiva n. 9/20 del 31.3.20
direttiva n. 11/20 del 24.4.20
direttiva n. 15/20 del 21.7.20
Direttiva n. 16/20 dell'1.9.20
direttiva n. 17/20 del 1.9.20
direttiva n. 18/20 del 2.9.20
direttiva n. 19/20 del 20.10.20
direttiva n. 20/20 del 20.10.20